Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 27 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 luglio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Lazio

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PROVINCIA DI FROSINONE

PROVINCIA DI LATINA

PROVINCIA DI RIETI

PROVINCIA DI ROMA

PROVINCIA DI VITERBO

PROVINCIA DI FROSINONE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: con decreto ministeriale 22 ottobre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1979) le zone del Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nel territorio dei comuni di San Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico, sono dichiarate di notevole interesse pubblico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituiscono un complesso panoramico di non comune bellezza per le caratteristiche alture, pendii e piani ricchi di boschi e di densa vegetazione abbellito dalla presenza delle acque e dalle tonalità dei colori della vegetazione, che formano un pittoresco paesaggio con continui quadri naturali di grande suggestività ricchi inoltre di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si possono godere tutte le sopracitate bellezze;

Con decreto ministeriale 15 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 12 luglio 1966) la zona della valle del Canneto nei comuni di Picinisco e Settefrati è dichiarata di notevole interesse pubblico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché sia per la caratteristica disposizione delle alture dei pendii e del piano, ricoperti di boschi e di densa vegetazione, sia per la presenza delle acque, elementi questi che, uniti alla tonalità dei colori, formano della vallata un magnifico paesaggio, costituisce un insieme di quadri naturali di suggestiva bellezza. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto d'incrocio del fiume Melfa con i fogli 13 e 26 del comune di Settefrati, il confine del vincolo segue il limite delle particelle catastali 31, 2 e 3 del foglio n. 13 di Settefrati, indi il vallone di Canneto in località Ceseriole, poi la particella catastale 1 del foglio n. 2 di Picinisco, la particella 3 del foglio n. 3, la particella 2/parte del foglio n. 4, e cioè la porzione compresa tra la località Le Finestre ed il punto d'incontro del fiume Melfa con i fogli 13 e 26 di Settefrati. Le particelle catastali sopra indicate sono comprese nel vincolo;

Considerato che tutta la zona «Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo» e le aree limitrofe ricadenti nei territori dei comuni di: Vallerotonda, S. Biagio Saracinesco, Picinisco, Settefrati, S. Donato Valcomino, Alvito, Vicalvi, Campoli Appennino, Posta Fibreno, Pescosolido — delimitati nel modo seguente:

dal confine regionale Lazio-Molise, in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale che da Cerasuolo va a S. Biagio Saracinesco, il limite di vincolo proposto segue detta strada passando per Cerro Grosso, Cardito, La Selva, lungo la piana della Prada, fino al comune di S. Biagio (altezza km 12); prosegue lungo la strada comunale per Liscia fino all'intersezione di questa con il confine dei comuni di S. Biagio e Picinisco, prosegue poi a sud lungo detto confine nella valle Cerosa, sino ad incontrare la strada provinciale S. Biagio-Atina all'altezza del km 15; indi lungo detta strada in direzione sud, sino all'incrocio con il sentiero per C.se Pietra Pende; proseguendo sullo stesso sentiero lungo il crinale fino ad incontrare il confine S. Biagio-S. Elia Fiumerapido, continua lungo detto confine in direzione ovest, comprendendo il monte Carella e il monte Rotolo; prosegue quindi a nord lungo il confine Picinisco-Villa Latina sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Biagio-Atina all'altezza del km 19.700 in località M.o Capaldi. Prosegue ancora verso nord lungo la strada locale per Feliciano, Colle Ruta sino all'incrocio con il sentiero per la Fonte Scopella e segue detto sentiero sino al limite attuale del Parco nazionale d'Abruzzo. Poi seguendo il limite del parco in direzione nord sino al punto di incontro con il fiume Melfa, prosegue lungo il corso del fiume in direzione ovest fino al punto (a quota 458) dove confluisce il torrente che scorre a valle del colle Zappitto. Segue poi detto torrente in direzione nord, sino al Guado Sambuco ed incontra la strada locale per colle Cicciuto; segue detta strada in direzione est sino al punto di tangenza con il torrente Valle Canari e segue il corso del torrente in direzione est sino ad incontrare la strada provinciale Settefrati-Gallinaro. Lungo detta strada prosegue in direzione nord-ovest sino ad incontrare, in località Cappella, il confine tra i comuni di Settefrati e Gallinaro; segue detto confine in direzione nord sino a toccare il sentiero che conduce a Valanziera e lungo detto sentiero in direzione nord, fino all'incrocio con la strada

provinciale Gallinaro-S. Donato Valcomino. Prosegue quindi lungo questa strada attraversando il centro abitato di S. Donato Valcomino, sino al bivio con la strada locale per S. Fedele e segue detta strada fino ad incontrare, lungo il confine tra i comuni di S. Donato ed Alvito, la strada che da S. Donato conduce al centro abitato di Alvito. Seguendo poi detta strada arriva all'incrocio con la strada che conduce in località Castello e segue quest'ultima sino al punto di incrocio con il torrente che, in direzione sud tocca (a quota 469) la strada Alvito-Vicalvi. Questo torrente viene poi risalito dal limite del vincolo sino al punto di incontro con la strada predetta, indi la segue fino all'abitato di Vicalvi, in località San Rocco e prosegue lungo il sentiero che da San Rocco, attraversando Posta Fibreno, raggiunge Campo Marino (a quota 435). Poi il limite si indirizza ad ovest lungo il torrente che scorre a valle della Madonna della Vittoria, sino al punto di incontro (a quota 390) con il sentiero che conduce alla piana del lago Fibreno; segue detto sentiero sino ad incontrare la strada che da Posta Fibreno raggiunge Ponte Lecce e prosegue in direzione nord-ovest lungo le linee di confine tra i comuni Campoli e Broccostella, di Campoli e Sora e tra lo stesso comune di Campoli e quello di Pescosolido, sino ad incontrare il torrente Valle Fredda. Segue poi il corso del torrente fino a toccare, in direzione ovest il confine comunale tra Pescosolido e Sora e seguendo detto confine in direzione nord, incontra il limite regionale tra il Lazio e l'Abruzzo. Infine segue detto limite in direzione sud-est fino a raggiungere il punto iniziale, —
costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto è naturale continuazione della zona del Parco nazionale d'Abruzzo; è un enorme patrimonio paesaggistico e naturale rappresentato dal versante sud del crinale appenninico; il suddetto patrimonio naturale, tipico di queste zone, è caratterizzato non solo da valenze di tipo vegetazionale ed idrografico, ma dalla presenza di una fauna sempre più gravemente minacciata dal pericolo di estinzione per mano dell'uomo.

La zona sopra delimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati sia all'interno che lungo il perimetro della stessa, quali ad esempio: la torre del comune di Campoli Appennino, il castello del comune di Vicalvi ,il castello del comune di Alvito, la strada statale 627 (che attraversa i comuni di Sora, Vicalvi, Gallinaro, S. Donato Valcomino, S. Biagio Saracinesco e Picinisco), la strada statale 509 di Forca d'Acero (comuni di Sora e S. Donato), la strada provinciale della valle di Canneto;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22606 del 28 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei « Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo » che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio « Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo », possa più appropriatamente fare seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei « Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo » e delle aree limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Vallerotonda, S. Biagio Saracinesco, Picinisco, Settefrati, S. Donato Valcomino, Alvito, Vicalvi, Campoli Appennino, Posta Fibreno, Pescosolido sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile (*Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984), sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni precedentemente descritti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monti Simbruini-Ernici.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona « Monti Simbruini - Ernici » e le aree limitrofe, ricadenti nei territori dei comuni di: Sora, Isola Liri, Castelliri, Monte S. Giovanni Campano, Veroli, Alatri, Collepardo, Vico nel Lazio, Guarcino, Fiuggi, Trevi nel Lazio, Filettino, Piglio, Serrone (delimitati nel modo seguente:

partendo dalla intersezione (a quota 544) tra il confine regionale Lazio-Abruzzo, nel comune di Sora, ed il sentiero che da C.se Alfonsi (Abruzzo) conduce a C.se Baffetta (Lazio), lungo la dorsale del Serrone, segue detto sentiero fino a C.se Baffetta; segue quindi il sentiero per la Madonna di Val Francesco, Colonia elioterapica e S. Lucia fino alla strada posta a nord di Sora e che, attraversando ed inglobando il centro storico di Sora, conduce verso la Madonna della Neve. Indi segue detta strada sino al convento dei Passionisti, posto a nord-est della Madonna della Neve; prosegue verso ovest raggiungendo C.se S. Giorgio fino al bivio per S. Giorgio, poi a sud in località Quagliarino fino ad incrociare il vallone delle Noci e proseguire verso sud ancora verso le località di Grignano, Branca e Bivio Chiesa Nuova. Incrocia poi il rio Forma Cialone e prosegue verso ovest sino al rio Forma di Affitto e quindi lungo l'alveo del torrente sino a toccare di nuovo la strada statale 214 all'altezza del km 22 in direzione sud-ovest; prosegue poi lungo detta strada fino al limite del vincolo ex legge n. 1497/39, che comprende l'abbazia di Casamari nel comune di Veroli, indi, lungo il limite di detto vincolo in direzione nord fino ad incontrare in località C. Arona la strada per Scifelli; prosegue in direzione nord lungo detta strada passando in località Ara delle Monache, fino all'abitato di Scifelli compreso. Poi prosegue lungo detta strada in direzione nord-est toccando gli abitati di Scimitelli, Antinone, Squarcine, Pinciveri; prosegue quindi verso ovest sino a S. Francesca. Continuando a sud e toccando l'abitato di Scattarugine prosegue lungo la zona denominata Tor dei Venti fino ad incrociare il torrente Amaseno; quindi lungo la strada per Veroli, fino al km 9,800 in corrispondenza dell'incrocio con il torrente della Valle Lotrana; prosegue lungo detta valle lungo l'alveo del torrente, toccando l'abitato di Torre Caravicchia ed incrociando il confine tra i comuni di Veroli ed Alatri; proseguendo lungo lo stesso torrente sino alla confluenza con il fiume Cosa all'altezza del Ponte d'Alloggio, risale il corso del fiume fino alla confluenza con la Val del Rio e poi prosegue ancora lungo detta valle in direzione nord fino al confine tra i comuni di Collepardo e Vico nel Lazio. Quindi verso ovest lungo la strada provinciale per Vico nel Lazio sino all'abitato medesimo per poi proseguire lungo la circonvallazione nord fino all'incrocio con la strada provinciale Vico-Guarcino. Poi, lungo detta strada, tocca la Madonna della Concordia e la Madonna di Loreto sino all'abitato di Guarcino stesso e proseguendo lungo detta provinciale, a nord-ovest di Guarcino, sino al km 101; segue quindi il sentiero che attraverso Prati Lunghi e prosegue lungo il fosso Prati Acquari fino a quota 675, in corrispondenza della confluenza con la Valle Arcuzzo; prosegue poi lungo la strada Pedicale del Monte sino alla linea di confine tra i comuni di Trevi nel Lazio e Fiuggi e segue detto confine in direzione ovest fino al confine tra i comuni di Fiuggi e Piglio; continuando quest'ultimo in direzione sud raggiunge il confine tra i comuni di Piglio ed Acuto e lo segue, in direzione ovest, fino all'incrocio con la strada statale 155 di Fiuggi che percorre sino al confine tra i comuni di Serrone e Paliano. Segue infine detto limite in direzione nord sino al confine regionale Lazio-

Abruzzo nel comune di Serrone e lungo lo stesso limite regionale prosegue in direzione est fino a raggiungere il punto di partenza),

costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla stretta connessione territoriale e paesistica con la zona Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo, sia per i caratteri morfologici del territorio, sia per le valenze paesaggistico-naturali presenti. Infatti essa copre la fascia appenninica sul versante frusinate che va dal monte Scalambra, lungo la catena dei monti Simbruini e degli Ernici, sino al colle S. Casto, che denomina la piana di Sora. Detta zona è separata da quella dei monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo da una fascia di collegamento con la regione Abruzzo. Nelle località sono comprese le zone di Campo Staffi, nel comune di Filettino, Campo Catino (Guarcino), il territorio limitrofo alla Certosa di Trisulti (Collepardo), la zona a nord dell'Abbazia di Casamari (Veroli) e tutto il comprensorio del Monte S. Casto (Sora).

La zona così delimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati sia all'interno che lungo il perimetro della stessa, quali ad esempio: il monte S. Casto (Sora), l'Abbazia di Casamari (Veroli), Campo Staffi (Filettino), Campo Catino (Guarcino), nonché i belvedere dei comuni di Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio, Piglio e Serrone;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22606 del 28 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possano vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato zona « Monti Simbruini-Ernici » che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei « Monti Simbruini-Ernici » possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984:

Decreta:

1) La zona dei « Monti Simbruini-Ernici » e delle aree limitrofe, così come sopra delimitate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Sora, Isola Liri, Castelliri, Monte San Giovanni Campano sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile (*Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984) sono altresì, fatti salvi in tali comuni gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonci del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni precedentemente descritti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3355)

PROVINCIA DI LATINA

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Terracina. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Terracina, Fondi, Monte S. Biagio, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno di cui ai decreti ministeriali 4 marzo 1955, 17 maggio 1956, 28 agosto 1959, 2 settembre 1959, 15 dicembre 1959, 2 dicembre 1961, 26 luglio 1968, 1° agosto 1968 e 29 agosto 1977.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che: con decreto ministeriale del 4 marzo 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1955, n. 64) una zona sita nell'ambito del comune di Monte S. Biagio (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « oltre a formare, con lo abitato di Monte S. Biagio, raggruppato su una collina emergente dalla immediata piana sottostante, che si presenta con un aspetto tipicamente medioevale nella distribuzione delle costruzioni delimitate da antiche mura, rilevate sulla viva roccia della collina, un quadro naturale di singolare bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un magnifico panorama verso i monti Ausoni, verso la piana e il lago di Fondi, fino al mare ».

Tale zona è così delimitata: « partendo dall'incontro tra la via Appia e la strada comunale Travi, segue questa indi il fossato di Portella fino ad incontrare quota 250 all'altezza con la strada vicinale Oliveti, indi la linea di quota 250 fino alla valle del Fosso di Caringio, poi questo, la strada comunale Scalette, la strada comunale Carro fino all'Appia, infine questa fino a strada Travi »;

con decreto ministeriale del 17 maggio 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio '56, n. 133) la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Sperlonga, Gaeta e Formia (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « con le sue colline e pianure ricche di vegetazioni e con i suoi monti caratteristici per la loro asperità in un susseguirsi di insenature del mare, con l'abitato di Sperlonga posto su un promontorio a picco sul mare, con la zona pianeggiante verso le grotte di Tiberio e le colline a ridosso, la città di Gaeta, dominata dal monte Orlando, che offre un incantevole panorama, e resa suggestiva dal suo meraviglioso golfo con la catena dei monti Aurunci che recinge l'ampia coda, Formia con i meravigliosi agrumeti, ed inoltre le caratteristiche località quali la catena Serapo con la sua meravigliosa spiaggia, la Trinità, la spiaggia di Vendicio che si inserisce tra Gaeta e Formia, il monte Conca con le sue verdi pendici declinanti verso il Tirreno ecc. costituisce un insieme di quadri naturali di singolare ballezza panoramica ».

Tale zona è così delimitata: « da una parte il mare, dalle altre il confine del comune di Sperlonga con Fondi fino alla Litoranea, indi una linea che corre a monte parallelamente alla nuova strada Sperlonga-Gaeta alla distanza di metri 250 fino al fossato Longato, indi il fossato stesso fino alla Madonna del Longato; di qui la strada che porta alla Chiesa della Madonna di Casalarga fino ad incontrare la mulattiera che conduce alla Madonna del Colle; la suddetta mulattiera fino alla Litoranea; la Litoranea fino a raggiungere la ferrovia Gaeta-Formia; indi l'arco di cerchio della vecchia ferrovia fino a Formia e da Formia costeggiando la direttissima fino al torrente Acquatraversa, indi il detto torrente fino al mare »;

con decreto ministeriale del 28 agosto 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1959, n. 218) la fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Formia e Minturno (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « oltre a formare, con i suoi meravigliosi arenili, il monte d'Argento con la sua magnifica pineta, con il monte Scauri ricco di vegetazione e di pittoresche insenature, scogliere e dirupi sul mare, dei suggestivi e incantevoli quadri naturali; offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali panoramiche che vanno dall'incantevole golfo di Gaeta al litorale di Formia e di Scauri fino al Garigliano e a monte verso i pittoreschi centri di Minturno e di Tufo ai quali fanno da sfondo le boscose colline dei monti Aurunci ». Tale zona è così delimitata: « da un lato dal mare e nel retroterra dal rio S. Croce fino alla statale Appia, indi da questa e dal Garigliano al mare »;

con decreto ministeriale del 2 settembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1959, n. 217) la zona costiera sita nell'ambito del comune di Terracina (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « oltre a formare, con il complesso di monte Sant'Angelo soprastante la città di Terracina, reso particolarmente suggestivo dai grandiosi avanzi del tempio di Gioxe Anxur, dalle numerose rovine di mura e di torri, e con le ridenti e pittoresche pendici del monte Sant'Angelo verso il mare, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, avente anche un eccezionale valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere meravigliosi ed estesi panorami che vanno dal monte Sant'Angelo con la città sottostante fino alla pianura Pontina e al Circeo verso ponente e verso levante alla piana di Fondi con il lago omonimo, ai monti Aurunci e di fronte all'ampia insenatura del golfo, dal Circeo e Sperlonga e fino alle isole Ponziane;

Riconosciuto inoltre che la località porto Badino ha notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale; tale zona è così delimitata: da un lato dal mare e dagli altri partendo dal porto Canale, da via del Porto fino all'altezza dell'albergo Tunisia (escluso), da via Cavour, piazza della Repubblica, via San Francesco fino al limite del parco della Rimembranza e dall'Ospedale (escluso), indi risalendo monte Sant'Angelo, da una linea che segue alla distanza di m 100 il ciglio esterno di via

Anxur fino alla località « La Casina » e il tracciato dell'Appia Antica, fino a « Le Mole », poi dal ciglio a monte della litoranea fino al canale del Canneto e da questo fino al mare, ed inoltre la località porto Badino per una profondità di ml 400 risalendo il canale ed una larghezza di m 150 ai lati delle sponde del canale stesso »;

con decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1960, n. 74) la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perchè « oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, per la sua vegetazione quasi continua e per la caratteristica Piana abbellita dal verde di una ricca vegetazione, per i laghi e per i canali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'amplissima visuale verso la conca di Fondi fino ai monti Ausoni e agli Aurunci e verso il suggestivo paesaggio lungo il mare ». Tale zona e così delimitata: « dal mare, dal canale Canneto, poi da una linea che segue a monte alla distanza di m 300 la litoranea Terracina-Sperlonga fino al canale di Sant'Anastasia, poi risalendo, dal canale stesso, costeggiando i due rami sud-orientali del lago di Fondi, indi dal canale di Vetere fino all'incrocio con la strada del Colle della Bonifica, da questa fino alla distanza di m 300 a monte della litoranea, poi da una linea segue la sponda del lago San Puoto alla distanza di m 300 fino alla litoranea sud-est del lago stesso, indi la litoranea, dal confine del territorio di Fondi con quello di Sperlonga fino al mare »;

con decreto ministeriale del 2 dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1962, n. 9) la zona montana sita nel territorio del comune di Sperlonga (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « costituisce un magnifico fondale all'intera fascia costiera, con questa forma un meraviglioso quadro naturale ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal confine del monte delle zone già sottoposte a vincolo panoramico coi decreti ministeriali del 17 giugno 1956 e 26 gennaio 1960; dalle altre dal confine del comune di Sperlonga con Fondi fino alla Curia (quota 134) del colle a nord-est del lago di San Puoto; indi da una linea retta in direzione sud-est fino alla curva di livello 100; poi da tale curva fino allo sperone orientale del monte Lauro, ad occidente della valle delle Vespe; indi da una linea che corre a monte parallelamente alla Litoranea alla distanza di m 300 fino ad intersecare la curva di livello 75 ad oriente della valle delle Vespe; poi da un tratto di linea che raggiunge la curva di livello 200 all'intersezione con il fossato di Valle Corsara; indi da tale curva di livello fino al punto di distanza di m 370 a monte della Litoranea sulle pendici del monte Giannitto; poi da una retta che raggiunge la curva del monte Bazzano (quota 219) e da qui giunge alla cima di quota 190 compresa tra monte Bazzano e Puntone Capovento; poi da una retta fino al fossato ad occidente del Puntone Capovento alla distanza di m 300 a monte della Litoranea; indi da una retta che corre a monte parallelamente alla Litoranea alla distanza di m 300 sino al confine di Sperlonga con Itri; indi dal confine stesso verso il mare sino al limite della zona già vincolata »;

con decreto ministeriale del 26 luglio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1968, n. 280) la zona costiera del territorio del comune di Itri (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « affaccantesi sul mare con una caratteristica costa frastagliata da piccole insenature, da aspri valloni e monti insieme alle scogliere, scendono a picco sull'acqua e con la presenza dell'antica e della nuova via Flacca, forma quadri naturali di pittoresca bellezza ricchi di punti di vista dai quali gli stessi possono essere goduti ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal mare, dalle altre, partendo a valle, dal confine di Sperlonga con Itri fino al Puntone Capovento (ml 300 dalla Litoranea), di qui da una linea che raggiunge la vetta del monte Agnellone e, dalla vetta stessa, arriva al canale Pecorane alla distanza di m 300 dalla Litoranea, indi dal confine del comune di Itri con Gaeta fino al mare »;

con decreto ministeriale del 1° agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1968, n. 262) la località monte Sant'Angelo-Appia antica sita nel territorio del comune di Terracina (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « con il suo caratteristico aspetto roccioso sovrastante l'abitato di Terracina e con le pendici ricche di vegetazioni, forma un complesso panoramico di notevole bellezza ed un pittoresco sfondo all'abitato, e che, inoltre i resti dell'Appia antica con la campagna circostante, oltre a costituire una zona di particolare suggestività, formano un complesso di cose immobili aventi rilevante valore estetico e tradizionale ». Tale zona è così delimitata: « dal bivio tra l'Appia nuova e l'Appia antica, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di metri lineari 250 dall'Appia antica fino ad arrivare alla via Olmata, segue questa fino a Porta Quattro Lampioni, proseguendo lungo la via Porta Romana, risale via Anxur e prosegue lungo la delimitazione del vincolo posto con decreto ministeriale 2 settembre 1959, fino a raggiungere nuovamente via Anxur, continua poi lungo questa via fino all'altezza del cimitero e scende lungo il passo che raggiunge la mulattiera che conduce verso monte Croce, segue tale mulattiera sino alla strada per San Silviano, indi questa sino all'imbocco della via della Neve, di qui il limite del vincolo segue una retta che corre alla distanza di metri lineari 250 dall'Appia antica fino al bivio con l'Appia nuova »;

con decreto ministeriale del 29 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1977, n. 303) una zona interessante i comuni di Fondi, monte S. Biagio e Terracina è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « il lago di Fondi, con lo specchio di acqua a forma lunare, con le numerose pittoresche insenature circondate da vegetazione palustre e da estesi aranceti e verdi campi, con antiche torri che

abbelliscono la località, forma - insieme alle zone che lo circondano - tutto un complesso panoramico di eccezionale bellezza, con suggestivi quadri naturali, ricchi di punti pubblici di visuale, dai quali si può godere tale paesaggio ». Tale zona è così delimitata: « partendo dall'incontro del canale Canneto con la nuova Litoranea, il limite del vincolo segue verso ovest, nel comune di Terracina, la Litoranea stessa fino all'incrocio con la via Appia (strada statale n. 7), risale verso nord-est l'Appia, con una zona inoltre di metri lineari 50 intorno alla Torre dell'Epitaffio, e la segue anche nel territorio del comune di monte S. Biagio fino al fosso San Vito e lungo questo e la ferrovia prosegue verso sud-est fino al canale dell'Acqua Chiara poi lungo questo fino all'altezza del canale dello Affitto, che segue sino al canale di Selva Vetere, limite del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale del 15 dicembre 1959 che segue fino a ricongiungersi al punto di partenza del canale del Canneto »;

Considerato che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge sopracitata, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1), lettera *a*).

Tale zona è così delimitata:

dal confine del decreto ministeriale 2 settembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1959, n. 217) relativo al complesso di monte Sant'Angelo lungo la linea di battigia per una lunghezza di metri lineari 300 fino al confine tra i comuni di Terracina e S. Felice Circeo inglobando la zona di Porto Badino, tutelata ai sensi del decreto ministeriale 2 settembre 1959, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1959, n. 217);

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22293 del 20 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dai decreti ministeriali:

decreto ministeriale del 4 marzo 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1955 (monte S. Biagio);

decreto ministeriale del 17 maggio 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 30 maggio 1956 (Sperlonga, Gaeta, Formia);

decreto ministeriale del 28 agosto 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 1959 (Formia e Minturno);

decreto ministeriale del 2 settembre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 1959 (Terracina);

decreto ministeriale del 15 dicembre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960 (Fondi e Sperlonga);

decreto ministeriale del 2 dicembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1962 (Sperlonga);

decreto ministeriale del 26 luglio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 novembre 1968 (Itri);

decreto ministeriale dell'1 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre 1968 (Terracina);

decreto ministeriale del 29 agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977 (Fondi e Terracina)

e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area, costituita dalle due zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazione che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera dei comuni di Terracina, Fondi, Monte S. Biagio, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno e alla zona ad essa adiacente ricadente nel comune di Terracina, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della fascia costiera dei comuni di Terracina, Fondi, monte S. Biagio, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno e alla zona ad essa adiacente ricadente nel comune di Terracina, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Nella zona così delimitata:

dal confine del decreto ministeriale 2 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 1959, relativo al complesso di Monte Sant'Angelo lungo la linea di battigia per una profondità di metri 300 fino al confine tra i comuni di Terracina e S. Felice Circeo, inglobando la zona di Porto Badino, tutelata ai sensi del decreto ministeriale 2 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 1959, - riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984 - sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) I sopraindicati decreti ministeriali:

decreto ministeriale del 4 marzo 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1955 (Monte S. Biagio);

decreto ministeriale 17 maggio 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 30 maggio 1956 (Sperlonga, Gaeta, Formia);

decreto ministeriale del 28 agosto 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 1959 (Formia e Minturno);

decreto ministeriale del 2 settembre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 1959 (Terracina);

decreto ministeriale del 15 dicembre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960 (Fondi e Sperlonga);

decreto ministeriale del 2 dicembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1962 (Sperlonga);

decreto ministeriale 26 luglio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 novembre 1968 (Itri);

decreto ministeriale dell'1 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre 1968 (Terracina);

decreto ministeriale del 29 agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977 (Fondi e Terracina),
sono integrati nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni di Terracina, Fondi, Monte S. Biagio, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici degli stessi comuni.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Sabaudia. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Sabaudia, S. Felice Circeo e Latina di cui ai decreti ministeriali 7 marzo 1956, 22 ottobre 1964, 20 luglio 1967, 20 luglio 1967, 14 dicembre 1971 e 25 febbraio 1974.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che: con decreto ministeriale del 7 marzo 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1956) la fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Sabaudia e S. Felice Circeo è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « costituisce con il lago di Sabaudia, con il Circeo, e la sua montagna emergente, un insieme di quadri naturali di varia e non comune bellezza e comprende numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere quei quadri naturali stessi ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal mare e dalle altre: partendo dalla foce del canale dell'impianto idrovoro Cateratlino, il canale stesso fino all'impianto idrovoro; indi la strada dell'impianto; la strada del Cateratlino fino all'incrocio con via Principe Biancamano; di qui la strada per Latina fino alla Litoranea; indi questa verso il Circeo; la strada Pedemontana, comprendendo tutto il territorio di S. Felice Circeo, poi la strada S. Felice Circeo-Terracina fino all'incrocio con la strada Mediana, donde, segnando il confine di S. Felice Circeo si giunge al mare »;

con decreto ministeriale del 22 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1965) la fascia costiera dei comuni di Latina e Sabaudia è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « forma quadri naturali di singolare bellezza, resi più suggestivi dalla presenza di Torre Foce Verde e dai pittoreschi laghi di Fogliano, dei Monaci e di Caprolace, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si possono godere i predetti quadri naturali ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal mare, dalle altre parti, partendo dalla foce del canale Cateratlino, la delimitazione segue il canale predetto fino all'impianto idrovoro, indi la strada dell'impianto, la strada del Cateratlino fino all'incrocio con la strada Folaga Morta, poi questa, strada Colle Piuccio, fino alla Litoranea, indi questa fino ad incontrare la strada della idrovora Capo Portiere, segue poi questa sino alla strada Lungomare, indi il Lungomare fino a oltre ml 100 ad ovest della Torre Foce Verde, di qui una linea verticale fino al mare »;

con decreto ministeriale del 20 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 2 agosto 1967) la zona costiera del comune di Sabaudia è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « per la suggestiva striscia lungomare, per il lago di Sabaudia (che con i suoi numerosi bracci lambisce l'abitato di Sabaudia e si addentra profondamente nella piana), per i ruderi antichi e le zone boschive, formanti nel complesso un pittoresco paesaggio, costituisce un insieme di quadri naturali di singolare bellezza, ricchi di numerosi punti pubblici di visuale dai quali si possono godere le sopracitate bellezze ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal mare e dalle altre, con inizio dalla foce del Canale dell'impianto idrovoro Caterattino, dal canale stesso, dalla strada dell'impianto, dalla strada Caterattino fino all'incrocio con via Principe Biancamano, dalla strada per Latina fino alla Litoranea e dalla Litoranea sino ai confini con il territorio di S. Felice Circeo, indi da tali confini fino al mare »;

con decreto ministeriale del 20 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967) la zona costiera del comune di S. Felice Circeo è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perchè « comprendente sia il monte Circeo, suggestivo nella sua mole, emergente dal piano, con roccioni, pendii ricchi di verde e scogliere con insenature sul mare, sia la striscia lungomare verso i tumoleti, forma un complesso panoramico di singolare bellezza con pittoreschi quadri naturali; e che inoltre il vecchio nucleo di S. Felice, con il Castello, la Chiesa di S. Maria, parte delle antiche mura, il caratteristico abitato, forma un insieme di cose immobili avente rilevante valore estetico e tradizionale comprendente numerosissimi punti di belvedere costituiti da piazzali e pubbliche strade, dai quali si gode il predetto complesso ed altri amplissimi panorami verso Sabaudia, verso Terracina e verso il mare fino a Ponza, Ischia, Capri ». Tale zona è così delimitata: « da una parte dal mare, dalle altre il limite del vincolo segue il confine di Sabaudia con S. Felice Circeo fino alla Litoranea, indi la Litoranea, infine il confine di Terracina con S. Felice Circeo. E' esclusa dal vincolo la zona compresa tra via Roma fino alla località « Cona », viale Tommaso Tittoni fino all'altezza della curva del canale Olevola, indi una linea retta fino alla strada Traversa Imperatore, poi strada Traversa Imperatore fino all'incrocio di via Tiberio con viale Argentina, indi una retta fino all'imbocco di via Tresilene, via Tresilene fino a via Roma »;

con decreto ministeriale del 14 dicembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1972) una zona sita nel comune di S. Felice Circeo è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « la strada Litoranea nel comune di S. Felice Circeo, nel tratto a nord del monte Circeo, costituisce un punto pubblico di visuale che offre un vasto panorama verso la pianura ed i monti Ausoni da un lato e verso il Circeo dall'altro ». Tale zona è così delimitata: « dalla strada provinciale S. Vito-Cona, la strada Litoranea fino al bivio con la via della Mola, la via della Mola fino al canale Neroniano, il canale stesso fino alla strada provinciale S. Vito-Cona »;

con decreto ministeriae del 25 febbraio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 luglio 1974) una zona sita nel comune di Latina è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perchè « la fascia costiera di Latina che va dal lago di Fogliano al fiume Astura, costituita da una caratteristica campagna abbellita da ampie zone alberate, poste a ridosso del mare forma con questo un rilevante complesso panoramico ed un paesaggio di notevole bellezza naturale ». Tale zona è così delimitata: « partendo dalla foce del fiume Astura, il limite del vincolo risale il corso del fiume sino all'incontro con a strada Acciarello-Foce Verde, continua verso est lungo tale strada fino al fosso Maestro Pietro e lo segue fino ad intersecare la strada per l'idrovora Capoportiere; quindi verso sud lungo questa strada sino alla intersecazione con la strada lungomare idrovora Capoportiere-Torre Foce Verde, di qui una linea verticale fino al mare, indi prosegue lungo il mare sino alla foce del fiume Astura »;

con decreto ministeriale dell'11 novembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1970) è stata stralciata la località Borgo Grappa, in comune di Latina, dal vincolo imposto con decreto ministeriale 22 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965) in quanto non presenta più particolari interessi da tutelare essendo venuti a mancare quei requisiti che determinarono l'apposizione del vincolo. Tale zona è compresa tra la Litoranea, il rio Martino e il fosso del Malconsiglio;

Considerato che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonchè una bellezza panoramica in quanto caratterizzata dalla presenza di un ampia zona boschiva che per la sua destinazione a Parco nazionale è stata preservata da fenomeni di espansione edilizia, e presenta numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere quadri naturali come ad esempio dalle strade Litoranea e Mediana, e da una zona limitrofa, in parte all'esterno del Parco, che per la vocazione turistica del sito potrebbe incoraggiare un'edificazione spontanea e casuale danneggiando irreparabilmente l'habitat necessario alle numerose presenze faunistiche. Tale zona è così delimitata: « partendo dall'incrocio della strada Litoranea con la strada Migliara 49, dalla strada stessa fino all'incrocio con la strada Mediana e da questa verso sud fino all'incrocio con la strada Migliara 54, seguendo quest'ultima fino all'incrocio con la strada Litoranea, indi la stessa fino all'incrocio con la strada Migliara 53, la strada stessa verso Sabaudia fino all'incrocio con la strada del Caterattino poi questa fino all'incrocio con la strada della Folaga Morta, segue poi questa, strada Colle Piuccio fino alla Litoranea, di qui lungo la Litoranea fino all'incrocio con la strada Migliara 49 »;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto

ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22295 del 20 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dai decreto ministeriale 7 marzo 1956; decreto ministeriale 22 ottobre 1964 (fatta eccezione della zona stralciata con decreto ministeriale 11 novembre 1970); decreto ministeriale 20 luglio 1967; decreto ministeriale 20 luglio 1967; decreto ministeriale 14 dicembre 1972; decreto ministeriale 25 febbraio 1974 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area costituita dalle zone sopraindicate per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere oggetto di utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona costiera dei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e alla zona ad essa adiacente ricadente nel comune di Sabaudia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona costiera dei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e alla zona ad essa adiacente ricadente nel comune di Sabaudia possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area, nel comune di Sabaudia, adiacente la fascia costiera compresa nei comuni di Latina, Sabaudia, S. Felice Circeo (già vincolata con decreto ministeriale 7 marzo 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1956; decreto ministeriale 22 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965; decreto ministeriale 20 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 2 agosto 1967; decreto ministeriale 20 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967; decreto ministeriale 14 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1972; decreto ministeriale 25 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 luglio 1974; fatta eccezione della zona stralciata con decreto ministeriale 11 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 novembre 1970) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata: « partendo dall'incrocio della strada Litoranea con la strada Migliara 49, dalla strada stessa fino all'incrocio con la strada Mediana e da questa verso sud fino all'incrocio con la strada Migliara 54, seguendo quest'ultima fino all'incrocio con la strada Litoranea, indi la stessa fino all'incrocio con la strada Migliara 53, la strada stessa verso Sabaudia fino all'incrocio con la strada del Caterattino poi questa fino all'incrocio con la strada della Folaga Morta, segue poi questa, strada Colle Piuccio fino alla Litoranea, di qui lungo la Litoranea fino all'incrocio con la strada Migliara 49 ».

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano, anche per il demanio marittimo, ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) I sopraindicati:

decreto ministeriale del 7 marzo 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1956 (Sabaudia e S. Felice Circeo);

decreto ministeriale del 22 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1965 (Latina e Sabaudia);

decreto ministeriale del 20 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 2 agosto 1967 (Sabaudia);

decreto ministeriale del 20 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967 (S. Felice Circeo);

decreto ministeriale del 14 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1972 (S. Felice Circeo);

decreto ministeriale del 25 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 luglio 1974 (Latina) (escluso il decreto ministeriale 11 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 con il quale si stralciava la zona di « Borgo Grappa » del 28 novembre 1970);

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatte eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi ».

Per le opere pubbliche restano ferme, anche il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni di Latina, Sabaudia, e S. Felice Circeo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici degli stessi comuni.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante l'Abbazia di Fossanova in comune di Priverno. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Priverno di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1959.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82,

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con il decreto ministeriale 7 ottobre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 16 ottobre 1959) la zona circostante l'Abbazia di Fossanova, sita nell'ambito del comune di Priverno (Latina), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce per la sua posizione posta ai piedi di boscose colline e ai margini della ridente Piana Pontina e per la presenza di numerosi pini e delle acque dell'Amaseno, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico. Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio della vicinale del Polverino con la strada provinciale, il limite è segnato dalla provinciale marittima (secondo tronco) indi la strada di diramazione della provinciale per la stazione di Sonnino fino al fiume Amaseno, poi da questo, dalla ferrovia Roma-Terracina fino al limite delle particelle catastali numeri 11 e 81 (comprese) del foglio 53, indi da una linea che segue la provinciale marittima (secondo tronco) alla distanza di metri 200 fino ad incontrare la strada vicinale del Polverino, infine questa fino all'incrocio con la provinciale marittima;

Considerato che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla presenza di un'ampia zona boschiva contigua alla precedente fino ad includere l'altura del Palazzo di San Martino pregevole architettura del XVI secolo che, con il suo parco, pineta e bosco, costituisce uno dei siti paesaggisticamente più pregevole della campagna di Priverno sul versante dell'Amasemo. La zona, configurata dai morbidi declivi che delineano suggestivi scorci visivi accessibili al pubblico, quali ad esempio, dalla strada provinciale marittima (secondo tronco) che attraversa tutta l'area indicata e dalla strada provinciale di San Martino che ne percorre il confine, è caratterizzata da vaste zone di bosco misto in cui predomina la sughera che si produce spontaneamente; altri tratti sono interessati da macchia e pineta. Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada provinciale marittima (secondo tronco) all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale Sonninese dal punto di intersezione con l'area già vincolata, dalla strada stessa verso sud fino ad incontrare la strada dei Gricilli e da questa fino a comprendere il limite delle particelle catastali numeri 13-7-14-1 del foglio n. 52 del comune di Priverno, limite questo che va a delimitare tutto il bosco del Polverino e la pineta, attestandosi sul lato destro della strada di servizio dell'impianto estrattivo di sabbia, lambendone ed escludendone gli immobili industriali di supporto alla stessa, seguendo per la strada provinciale di San Martino fino ad incontrare il confine della particella catastale n. 82 del foglio 38 totalmente inclusa e seguendo per i confini delle particelle numeri 45-83-85-51-155-154 prendendo per la strada provinciale marittima (secondo tronco) fino a ricongiungersi con il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 7 ottobre 1959;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22430 del 22 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 7 ottobre 1959 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area, costituita dalle due zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela; la zona, tuttora intatta e non degradata da nessuna manomissione esterna, è insidiata dalle attività estrattive, che potrebbero estendersi su un territorio di grande valore naturalistico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona circostante l'Abbazia di Fossanova e dalla zona ad essa adiacente nel comune di Priverno (Latina) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente considerato, la irreparabile compromissione

delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona circostante l'Abbazia di Fossanova, e della zona adiacente nel comune di Priverno (Latina) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro complesso le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area, nel comune di Priverno, adiacente la zona circostante l'Abbazia di Fossanova (già vincolata con decreto ministeriale 7 ottobre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 16 ottobre 1959) ha notevole interesse pubblico,ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada provinciale marittima (secondo tronco) all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale Sonninese dal punto di intersezione con l'area già vincolata, dalla strada stessa verso sud fino ad incontrare la strada dei Grilli e da questa fino a comprendere il limite delle particelle catastali numeri 13, 7, 14, 1 del foglio n. 52 del comune di Priverno, limite questo che va a delimitare tutto il bosco del Polverino e la pineta, attestandosi sul lato destro della strada di servizio dell'impianto estrattivo di sabbia lambendone ed escludendone gli immobili industriali di supporto alla stessa, seguendo per la strada provinciale di S. Martino fino ad incontrare il confine della particella catastale n. 82 del foglio 38 totalmente inclusa e seguendo per i confini delle particelle 45, 83, 85, 51, 155, 154, prendendo la strada provinciale marittima (secondo tronco) fino a ricongiungersi con il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 7 ottobre 1959.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 7 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 16 ottobre 1959, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1. 2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1375, all'albo del comune di Priverno (Latina) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località di Campo Soriano nei comuni di Terracina e Sonnino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che: con deliberazione della giunta regionale del 12 febbraio 1980, n. 415 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 19 aprile 1980) la località di Campo Soriano nell'ambito dei comuni di Terracina e Sonnino (Latina) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi e per le prospettive panoramiche ivi godibili, in particolare dalla strada provinciale Terracina-Sonnino verso le pendici delle colline, con ampi squarci verso i monti Ausoni occidentali nonché per la singolarità geologica dei luoghi, essendo un raro esempio d'area carsica, ancora sufficientemente integra, di importanza unica sotto il profilo geomorfologico per la varietà e completezza delle forme di erosione proprie del fenomeno carsico, sia epigeo che ipogeo ». Tale zona è così delimitata: « partendo dall'incrocio tra i confini dei comuni di Terracina, Sonnino e Monte Romano, il limite del vincolo segue verso

sud la linea continua del confine tra il comune di Monte S. Biagio e Terracina, fino a raggiungere monte dell'Acqua Santa a quota 675,40; indi segue tale linea di confine fino a raggiungere il punto a quota 733,40 di monte S. Stefano (o monte Cervaro); da questo punto, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge la quota di altezza 483,60 di monte Concutella in comune di Terracina; poi prosegue verso ovest, nord-est con la linea retta che congiunge la quota di 483,60 di monte Concutella con la quota di 588,40 di monte Pannozzo; indi segue la linea retta verso nord-ovest fino a raggiungere il punto a quota 538,70 di monte Cavallo Bianco; da questo punto prosegue con linea retta verso nord, nord-est del territorio del comune di Sonnino fino a raggiungere monte Pecorone a quota 585; successivamente con linea retta verso sud-est, si ricollega al punto di partenza a quota 863,30 di Monte Romano »;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22292 del 20 dicembre 1984 ha riferito che i territori considerati nella deliberazione sopracitata costituiscono un'unica entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; le suddette zone, per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che possano vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Campo Soriano nell'ambito dei comuni di Terracina e Sonnino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dalla citata delibera di vincolo, mediante la integrazione della stessa delibera quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Campo Soriano nell'ambito dei comuni di Terracina e Sonnino, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire, in via cautelare, la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La sopraindicata deliberazione della giunta regionale del 12 febbraio 1980, n. 415 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 19 aprile 1980) è integrata nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1. 2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che l'altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici degli stessi comuni.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle Isole di Ventotene e S. Stefano in comune di Ventotene. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico delle isole di Ponza, Gavi, Palmarola e Zannone, in comune di Ponza di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1954.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1954, le isole di Ponza, Gavi, Palmarola e Zannone, site nell'ambito del comune di Ponza, sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa perché « formano quei fantastici e pittoreschi scenari, faraglioni spiaggette lunate, coste frastagliate, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica con numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di tali bellezze »;

Considerato che le isole di Ventotene e S. Stefano, facenti parte dell'Arcipelago Pontino, ricadenti nel comune di Ventotene, costituiscono a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per le loro caratteristiche geologiche, orografiche, morfologiche, con i loro scenari, spiaggette, coste frastagliate un bene di altissimo valore ambientale e paesaggistico ancora non compromesso dall'espansione edilizia.

Le acque incontaminate e la vegetazione, caratterizzata da una pressoché totale mancanza di alberi con la predominanza della macchina mediterranea bassa e cespugliosa, delineano suggestivi scorci visivi accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di tali bellezze.

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi ancora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22294 del 20 dicembre 1984 ha riferito che le isole site nell'ambito del comune di Ponza, vincolate con il decreto ministeriale 14 gennaio 1954 e le isole site nell'ambito del comune di Ventotene sopradescritte costituiscono un arcipelago che, anche se in maniera diversificata nei singoli casi, per caratteristiche geologiche, orografiche, morfologiche, rappresenta un bene di altissimo valore ambientale e paesaggistico; l'intero arcipelago costituito dalle isole sopracitate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetto ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'arcipelago delle isole pontine che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dell'arcipelago delle isole pontine possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro complesso le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le isole di Ventotene e S. Stefano facenti parte del comune di Ventotene, comprese nell'arcipelago pontino insieme alle isole di Ponza, Palmarola, Gavi e Zannone facenti parte del comune di Ponza (già vincolate con decreto ministeriale 14 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1954) hanno notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 14 gennaio 1954 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1954) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Ponza e Ventotene e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3360)

PROVINCIA DI RIETI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la zona del Monte Terminillo nei comuni di Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti, Micigliano, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri e Borgo Velino, di cui ai decreti ministeriali 15 luglio 1953, 22 ottobre 1964, 14 gennaio 1966 e 6 novembre 1970.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale del 15 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1953, n. 172, la zona del monte Terminillo, sita nell'ambito dei comuni di Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta e Rieti è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « il Terminillo presenta caratteri di notevoli bellezze panoramiche tali da costituire un eccezionale quadro naturale, con numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere uno spettacolo delle lussureggianti zone appenniniche e verso la conca reatina, i monti dell'Umbria, il Gran Sasso, la Maiella, il Velino e i Sibillini ». Tale zona è così delimitata: « a sud ed ad est dalla sponda sinistra del fiume Velino; a nord dalla strada provinciale che va da Posta a Leonessa ed oltre, fino alla cantoniera del Fuscello; ad ovest dalla vecchia linea di demarcazione tra l'Umbria e l'Abruzzo, dalla cantoniera del Fuscello fino all'incontro del fiume Velino »;

con decreto ministeriale del 22 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1965, n. 8, la zona del monte Terminillo nei comuni di Micigliano e Cantalice è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « ha notevole interesse pubblico ».

Tale zona è così delimitata: « tra la sponda del fiume Velino, la strada provinciale che va da Posta a Leonessa e fino alla cantoniera del Fuscello tra la vecchia demarcazione tra l'Umbria e l'Abruzzo fino al fiume Velino »;

con decreto ministeriale 14 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1966, n. 43, una zona panoramica in comune di Poggio Bustone (Rieti) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « costituita dal pittoresco villaggio di Poggio Bustone — con le zone ad esso adiacenti di rilevante valore panoramico — e dal pendio del monte Rosato sul versante sovrastante l'abitato — rivestito di querce e lungo il quale sono suggestivamente disseminati il complesso del Santuario di S. Giacomo che ricordano vari miracoli di S. Francesco, fino a raggiungere il Santuario di S. Francesco, circondato e sovrastato da erte caratteristiche rupi — rappresenta un eccezionale quadro naturale nonché un complesso valore estetico — tradizionale; considerata inoltre l'importanza paesistica della strada che da Borgo S. Pietro conduce a Poggio Bustone in quanto offre un susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze ». Tale zona è così delimitata: « sud-est dal fosso di valle Petrinara nel tratto da Borgo S. Pietro al Vallone est del Convento S. Giacomo, ad est del Vallone suddetto fino alla mulattiera che dal convento stesso conduce verso monte Polino, a nord da tale mulattiera fino al Vallone ad avest di S. Francesco, a nord-ovest e sud-ovest dal vallone predetto fino alla provinciale per Poggio Bustone, infine da questa fino all'incontro col fosso di valle Petrinara presso Borgo S. Pietro. Inoltre è sottoposta a vincolo anche una striscia laterale esterna alla strada che da Bolgo S. Pietro va all'abitato di Poggio Bustone, della profondità di ml 20 dal ciglio stradale »;

con decreto ministeriale 6 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1970, numero 298, la zona del comprensorio del Terminillo situato nel territorio dei comuni di Borgo Velino, Rivodutri e Poggio Bustone è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « le zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse pubblico; la parte del territorio di Borgo Velino proposto per la tutela, infatti, presenta notevoli caratteri di bellezza naturale per il suggestivo paesaggio montuoso, coperto di boschi e racchiudente punti pubblici di visuale verso il reatino.

Le porzioni del territorio dei comuni di Poggio Bustone, Rivodutri, poste sul versante nord-ovest del Terminillo, costituite da caratteristici colli e versanti montani, ricoperti di densi boschi che possiedono una notevole bellezza naturale e formano punti pubblici di visuale che, data la loro elevata posizione, offrono vasti panorami sul reatino ». Tale zona è così delimitata: « territorio del comune di Borgo Velino: a sud dal fiume Velino, indi, proseguendo verso est, nord, ovest e sud-ovest il limite del vincolo segue il confine del territorio di Borgo Velino con i comuni di Antrodoco, Micigliano e Castel S. Angelo fino a raggiungere a sud-est il Velino; territorio dei comuni di Poggio Bustone e Rivodutri: partendo dal confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (a nord-ovest di monte Collelungo) a quota 1200, il limite del vincolo segue la detta quota 1200 sino a pervenire al fosso delle Pietrerosse, al confine fra Rivodutri e Poggio Bustone, da qui segue ancora la quota 1200, attorno al monte Rosato, fino a raggiungere la mulattiera che congiunge detta quota con la comunale Poggio Bustone, la percorre seguendo la delimitazione del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 14 luglio 1966 sino a quota 1028 ad est di Poggio Bustone, da qui, con direzione sud-est, seguendo il compluvio, raggiunge la quota 1200, quindi la percorre, pervenendo al confine tra i comuni di Poggio Bustone e di Cantalice, indi da qui segue il tracciato ovest del vincolo posto con decreto ministeriale 15 luglio 1953 e decreto ministeriale 22 ottobre 1964, verso nord, sino a raggiungere il confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (quota 1200), a nord-ovest di monte Collelungo ».

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota 18190 del 10 dicembre 1984 ha riferito che nell'ambito delle zone suddette già soggette a vincolo ai sensi dei decreti ministeriali la zona così delimitata:

(partendo dalla Sella di Leonessa a quota 1975 si segue per un breve tratto in direzione ovest il confine comunale tra i comuni di Leonessa e Micigliano, fino a quota 1901, da qui si segue la strada che passa per la località Prato Cristoforo e Prato Comune costeggiando monte Rotondo, in comune di Micigliano, fino ad incontrare il confine comunale tra i comuni di Rieti e Micigliano in località Fonte Murata, da qui in direzione sud-est si segue tale confine fino a quota 1589 dove si incontra il confine comunale di Cittaducale, che si segue fino ad incontrare il fosso delle Valli, che si segue fino alla confluenza con il fosso proveniente dalla Fonte Tucaglioli, da qui si prosegue in linea retta in direzione sud-ovest in comune di Cittaducale fino ad incontrare a quota 1406, in località Colle Cesarini, la mulattiera che si segue in direzione nord in comune di Rieti lambendo le località costa Molinare e colle Votone attraversando le quote 1425, 1452, 1355, 1404, 1291, 1225, 1216, 1136, 1025, 902 da qui si prosegue in direzione ovest fino ad incontrare il sentiero che lambisce il colle S. Rocco passando per la quota 917 fino ad incontrare il fosso delle Melunghe, da qui si segue la sorgente del fosso passante da Acquasparata fino ad incontrare in località Costadoro il sentiero che costeggia monte Calcarone passando per la quota 1017 fino ad incontrare la strada statale n. 4-*bis*, che si segue in direzione nord, fino a raggiungere la teleferica, che attraversa il vallone di Lisciano fino ad incontrare in comune di Cantalice la mulattiera, che in direzione nord nord-est, attraversa la località Moricone e la Sella di Cantalice passando per le quote 1190, 1191, 1394, 1436, 1545, 1508, 1265, 1132 fino ad incontrare in comune di Leonessa la strada provinciale turistica del Terminillo che si segue per un breve tratto in direzione sud-est fino ad incontrare il fosso proveniente da monte Costa Acera, e lo si segue lambendo il monte fino a raggiungere il sentiero, che dalla località Fosca dei Faggi a quota 1727 raggiunge, passando per le quote 1764, 1791, la mulattiera proveniente dalla località Crescitore e la si segue attraverso le quote 1640, 1649, 1535, 1423, 1417 fino a raggiungere il sentiero passante per la località Fossatella sino a raggiungere a quota 1262 il confine comunale tra i comuni di Leonessa e Posta, che si segue fino a ricongiungere alla Sella di Leonessa a quota 1975) per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare le finalità del vincolo di tutela, essendo in atto lavori, costruzioni edilizie e strade;

Ritenuta l'opportunità per la zona indicata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con la suddetta nota n. 18190 del 10 dicembre 1984 di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del monte Terminillo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessati il territorio del Massiccio del monte Terminillo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sovraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 15 luglio 1953 (publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 30 luglio 1953);

decreto ministeriale 22 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1965);

decreto ministeriale 14 gennaio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1966);

decreto ministeriale 6 novembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 25 novembre 1970), sono integrati, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — (relativamente alla zona del Massiccio del monte Terminillo, ricadente nei comuni di Cantalice, Cittaducale, Leonessa, Micigliano e Rieti, secondo la seguente delimitazione: partendo dalla Sella di Leonessa a quota 1975 si segue per un breve tratto in direzione ovest il confine tra i comuni di Leonessa e Micigliano fino a quota 1901 da qui si segue la strada che passa per le località Prato Cristoforo e Prato Comune costeggiando monte Rotondo in comune di Micigliano fino ad incontrare il confine comunale tra i comuni di Rieti e Micigliano in località Fonte Murata, da qui in direzione sud-est si segue tale confine fino a quota 1589 dove si incontra il confine comunale di Cittaducale, che si segue fino ad incontrare il fosso delle Valli, che si segue fino alla confluenza con il fosso proveniente dalla Fonte Tucaglioli da qui si prosegue in linea retta in direzione sud-ovest in comune di Cittaducale fino ad incontrare a quota 1406, in località Colle Cesarini, la mulattiera che si segue in direzione nord, in comune di Rieti, lambendo le località costa Molinare e colle Votone attraversando le quote 1425, 1452, 1355, 1404, 1291, 1225, 1216, 1136, 1025, 902 da qui si prosegue in direzione ovest fino ad incontrare il sentiero che lambisce il colle di S. Rocco passando per la quota 917, fino ad incontrare il fosso delle Melunghe, da qui si segue la sorgente del fosso passante da Acquasparta fino ad incontrare in località Costadoro il sentiero che costeggia monte Calcarone passando per la quota 1017 fino ad incontrare la strada statale n. 4-*bis* che si segue in direzione nord, fino

a raggiungere la teleferica che attraversa il vallone di Lisciano, fino ad incontrare in comune di Cantalice la mulattiera che in direzione nord nord-est attraversa la località Moricone e la Sella di Cantalice passando per le quote 1190, 1191, 1394, 1436, 1545, 1508, 1265, 1132 fino ad incontrare in comune di Leonessa la strada provinciale turistica del Terminillo che si segue per un breve tratto in direzione sud-est fino ad incontrare il fosso proveniente da monte Costa Acera, e lo si segue lambendo il monte fino a raggiungere il sentiero che dalla località Fosca dei Faggi a quota 1727, raggiunge passando per le quote 1764, 1791 la mulattiera proveniente dalla località Crescitore e la si segue attraverso le quota 1640, 1649, 1535, 1423, 1417 fino a raggiungere il sentiero passante per la località Fossatella fino a raggiungere a quota 1262 il confine comunale fra i comuni di Leonessa e Posta che si segue fino a ricongiungersi alla Sella di Leonessa a quota 1975) —, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti, ove gli interessati hanno la facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago del Salto nei comuni di Fiamignano, Mercetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: la zona del lago del Salto con le zone limitrofe, ricadenti nei territori comunali di Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino, — (delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio tra i confini di Concerviano, Petrella Salto e Varco Sabino, si segue in direzione sud-est il confine comunale di Petrella Salto fino alla quota 512, da qui in linea retta in direzione nord si raggiunge a quota 900 il sentiero che in direzione nord costeggia monte S. Angelo in comune di Petrella Salto, lo si segue fino a quota 717 dove si prosegue lungo la mulattiera proveniente dalla frazione di Offeio, in direzione sud, sud-est fino a quota 708; da qui si taglia in linea retta in direzione nord-est fino a quota 670, presso la frazione di Cerreta, da qui si prosegue in linea retta in direzione est fino a quota 703 in località S. Maria della Macchia, indi si segue la mulattiera in direzione sud, che, arriva a colle Campora a quota 711; da qui si prende il sentiero che va in direzione sud-est e passa per quota 688 fino a incontrare la mulattiera che, in nord-est va verso Petrella Salto, la si segue attraverso la località S. Maria Appari fino a Petrella Salto, da qui, in direzione nord, si prosegue lungo la mulattiera attraverso le quote 853, 936, 975 fino a quota 1008, dove si prosegue in direzione sud-est per le quote 1160, 1224, 1205, 1165, 1097, 1089, 988, 952 fino ad incontrare, in località S. Andrea, la carrozzabile per Piagge, da qui si taglia in linea retta in direzione sud fino ad incontrare la strada carrozzabile Petrella Salto, Fiamignano, a quota 920, si segue la strada in direzione sud-est per un breve tratto fino ad incontrare a quota 860 la carrozzabile per la frazione di Mareri, si prosegue lungo questa, oltrepassando il centro abitato e proseguendo in direzione sud-est lungo la mulattiera che passa presso la frazione di Colle Rosso fino alla località Mozzetti dove da quota 671 si taglia in linea retta in direzione est fino a quota 761 in comune di Fiamignano; da qui si prosegue lungo il sentiero che, in direzione nord-est, costeggia le propaggini di colle Piccione, fino a quota 803; e si prosegue per un brevissimo tratto lungo la mulattiera che porta alla frazione Mercato, in direzione nord, indi si prende il sentiero che in direzione sud-est si congiunge alla strada carrabile Fiumata-Gamagna in località ponte Cerreto, la si segue in direzione di Gamagna; indi, poco prima del centro abitato si prosegue in direzione sud lungo la mulattiera, che facendo un giro più ampio va verso S. Ippolito, fino a quota 608 da dove si taglia in linea retta in direzione sud-est fino a quota 642, da dove si segue il sentiero che in direzione sud-est attraversa Valle Mastro Paolo fino al Colle Comunanza, da dove si prosegue per la mulattiera che va a Peschieto, in direzione sud-est, per le quote 859 e 928 fino ad incontrare, nei pressi di Peschieto, la carrabile che porta a Collaralli, la si segue in direzione di Collaralli fino a quota 853, in prossimità del centro abitato; da qui in linea retta in direzione sud-ovest si taglia fino a quota 692, in comune di Pescorocchiano, indi si prosegue in direzione sud-ovest lungo la mulattiera che porta alla frazione Pace, da qui si risale in direzione nord-ovest per la mulattiera che va verso colle della Baronia fino a incontrare il confine comunale fra Pescorocchiano e Petrella Salto; lo si segue in direzione sud fino ad incontrare in località Roccole la mulattiera che attraversa le località Paghetta e Oria portando al centro di Campolano passando per Casaolivieri, la si segue fino a Campolano; si oltrepassa proseguendo per un breve tratto lungo la carrabile in direzione sud, fino a quota

561, da dove si taglia in linea retta in direzione ovest fino ad incontrare la mulattiera che in direzione prima sud, poi nord-ovest, poi nord porta a colle Avardi, colle S.S. Trinità e alla frazione di Girgenti, la si segue fino al centro abitato da qui si taglia in linea retta in direzione ovest passando per le quote 642 e 572 fino a quota 742, da qui in direzione nord-ovest si raggiunge quota 605 posta sul confine comunale fra Varco Sabino e Marcetelli; indi si segue in direzione sud-ovest tale confine comunale fino a quota 730, da qui si taglia in linea retta in direzione nord-ovest fino a quota 1076, in comune di Varco Sabino, da qui in direzione nord-ovest, sempre in linea retta si arriva al confine comunale di Varco Sabino, passando per la quota 933 in prossimità del colle Li Puzzi, quindi si prosegue lungo il confine comunale in direzione nord fino a ricongiungere al punto di partenza) — costituisce a norma dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge n. 1497/39, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata dal lago del Salto e dalle circostanti emergenze collinari che per le loro caratteristiche fisiche, orografiche, per la loro vegetazione costituita prevalentemente da quercie e castagni, per la presenza di fauna, concorrono a formare una tipica zona « umida »; inoltre dagli agglomerati dei centri urbani e delle loro frazioni che si sono sviluppate sul crinale delle alture e su pianori affacciantesi verso il fondo valle ed il lago, testimonianza della tipica organizzazione medioevale intorno al palazzo della famiglia Comitale.

La zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente quali la Salto-Cicolano che percorre la riva est del lago, con diramazione verso Petrella Salto, la carrabile che costeggia la riva ovest del lago con diramazione verso Varco Sabino e verso Pescorocchiano.

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che: la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con le note n. 22257 del 19 dicembre 1984 e n. 1955 del 31 gennaio 1985 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Lago del Salto e zone limitrofe che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del lago del Salto e zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insime e le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del lago del Salto, con le zone limitrofe, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio tra i confini comunali di Concerviano, Petrella Salto e Varco Sabino, si segue in direzione sud-est il confine comunale di Petrella Salto fino alla quota 512, da qui in linea retta in direzione nord si raggiunge a quota 900 il sentiero che in direzione nord costeggia monte S. Angelo in comune di Petrella Salto, lo si segue fino a quota 717 dove si prosegue lungo la mulattiera proveniente dalla frazione di Offeio, in direzione sud, sud-est fino a quota 708; da qui si taglia in linea retta in direzione nord-est fino a quota 670, presso la frazione di Cerreta, da qui si prosegue in linea retta in direzione est fino a quota 703 in località S. Maria della Macchia, indi si segue la mulattiera in direzione sud, che, arriva a colle Campora a quota 711; da qui si prende il sentiero che va in direzione sud-est e passa per quota 688 fino a incontrare la mulattiera che, in nord-est va verso Petrella Salto, la si segue attraverso la località S. Maria Appari fino a Petrella Salto, da qui, in direzione nord, si prosegue lungo la mulattiera attraverso le quote 853, 936,975 fino a quota 1008, dove si prosegue in direzione sud-est per le quote 1160, 1224, 1205, 1165, 1097, 1089, 988, 952 fino ad incrociare, in località S. Andrea, la carrozzabile per Piagge, da qui si taglia in linea retta in direzione sud fino ad incontrare la strada carrozzabile Petrella Salto, Fiamignano, a quota 920, si segue la strada in direzione sud-est per un breve tratto fino ad incontrare a quota 860 la carrozzabile per la frazione di Mareri, si prosegue lungo questa, oltrepassando il centro abitato e proseguendo in direzione sud-est lungo la mulattiera che passa presso la frazione di colle Rosso fino alla località Mozzetti dove da quota 671 si taglia in linea retta in direzione est fino a quota 761 in comune di Fiamignano; da qui si prosegue lungo il sentiero che in direzione nord-est, costeggia le propaggini di colle Piccione, fino a quota 803;. e si prosegue per un brevissimo tratto lungo la mulattiera che porta alla frazione Mercato, in direzione nord, indi si prende il sentiero che in direzione sud-est si congiunge alla strada carrabile Fiumata-Gamagna in località Ponte Cerreto, la si segue in direzione di Gamagna; indi, poco prima del centro abitato si prosegue in direzione

sud lungo la mulattiera, che facendo un giro più ampio verso S. Ippolito, fino a quota 608 da dove si taglia in linea retta in direzione sud-est fino a quota 642, da dove si segue il sentiero che in direzione sud-est attraverso valle Mastro Paolo fino a colli Comunanza, da dove si prosegue per la mulattiera che va a Peschieto, in direzione sud-est, per le quote 859 e 928 fino ad incontrare, nei pressi di Peschieto, la carrabile che porta a Collaralli, la si segue in direzione di Collaralli fino a quota 853, in prossimità del centro abitato; da qui in linea retta in direzione sud-ovest si taglia fino a quota 692, in comune di Pescorocchiano, indi si prosegue in direzione sud-ovest lungo la mulattiera che porta alla frazione Pace, da qui si risale in direzione nord-ovest per la mulattiera che va verso colle della Baronia fino a incontrare il confine comunale fra Pescorocchiano e Petrella Salto; lo si segue in direzione sud fino ad incontrare in località Roccole la mulattiera che attraversa le località Paghetta e Oria portando al centro di Campolano passando per Casaolivieri, la si segue fino a Campolano; si oltrepassa proseguendo per un breve tratto lungo la carrabile in direzione sud, fino a quota 561, da dove si taglia in linea retta in direzione ovest fino ad incontrare la mulattiera che in direzione prima sud, poi nord-ovest, poi nord porta a colle Avardi, colle S.S. Trinità e alla frazione di Girgenti, la si segue fino al centro abitato da qui si taglia in linea retta in direzione ovest passando per le quote 642 e 572 fino a quota 742, da qui in direzione nord-ovest si raggiunge quota 605 posta sul confine comunale fra Varco Sabino e Marcetelli; indi si segue in direzione sud-ovest tale confine comunale fino a quota 730, da qui si taglia in linea retta in direzione nord-ovest fino a quota 1076, in comune di Varco Sabino da qui in direzione nord-ovest, sempre in linea retta si arriva al confine comunale di Varco Sabino, passando per la quota 933 in prossimità del colle Li Puzzi, quindi si prosegue lungo il confine comunale in direzione nord fino a ricongiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino, in provincia di Rieti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO.

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone circostanti il Lago del Turano nei comuni di Ascrea e Paganico. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nei comuni di Rocca Sinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1975.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 4 marzo 1975 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1975 alcune zone circostanti il lago del Turano, site nei comuni di Rocca Sinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora, sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 perché « gli antichi abitati di Posticciola, Colle di Tora e Castel di Tora, posti sopra ad alture, con i loro vecchi edifici caratteristicamente raggruppati sulla vetta e lungo le pendici di colli formano complessi aventi notevole valore estetico e tradizionale; visto che tali agglomerati con le suggestive colline fanno loro da cornice, col pittoresco lago del Turano, che dominano, reso più suggestivo dalle caratteristiche sinuosità e dal verde che lo circonda, formano complessi di rilevante valore panoramico e paesaggistico, con quadri naturali di non comune bellezza; rilevato che esistono punti pubblici dai quali possono godersi tali quadri naturali ».

Tale zona è così delimitata: « partendo dal trivio strada Ascrea-Castel di Tora e strada lungo il lago ai confini dei comuni di Castel di Tora con Ascrea in località Colle del Campo, il limite del vincolo segue verso sud ovest lungo i confini tra i predetti comuni fino al fosso di Relisci, indi (rientrando nel territorio di Castel di Tora) segue il fosso di Relisci fino a quota 928, di qui risale verso nord lungo la mulattiera per Colle Luca Pasquale fino oltre la quota 962 all'incrocio con la mulattiera che dal Colle Luca Pasquale conduce a monte Marsicano, poi segue tale mulattiera verso sud fino alla quota 929 del monte Marsicano in località Fonte Valella, di qui verso nord e nord-ovest il limite del vincolo segue la mulattiera che attraverso le località Fonte Valella, Fonte Rardi, Fonte di Colle Rosso tocca le quote 929, 784, 818, 796, 696 e giunge ad incontrare la mulattiera per S. Anatolia proveniente dal colle Pace, di qui verso sud-ovest segue la mulattiera che attraversando i confini tra Castel di Tora con Colle di Tora conduce alla località Acquamezza a quota 693, indi verso nord e ovest segue la mulattiera che da quota 693 attraverso la località Acquamezza va verso rio Cese fino ad incontrarlo a quota 808, segue indi verso nord la mulattiera che costeggia il rio Croce fino a quota 678, indi verso ovest e nord prosegue lungo la mulattiera che attraversa la contrada Costa del Sommatina e attraverso la quota 670 si dirige verso nord-ovest fino a raggiungere il fosso dell'Inferno ed i confini del territorio del comune di Colle di Tora

con Rocca Sinibalda a quote 804 e 866, di qui verso nord-est e nord segue la mulattiera nel comune di Rocca Sinibalda che a valle del monte Civitella e Forcella della Posta raggiunge la provinciale di Castel di Tora-Colle di Tora-Posticciola tra km 17 e 18, all'altezza del bivio per Posticciola, prosegue verso nord lungo la provinciale fino all'altezza del cimitero in località S. Vincenzo, di qui segue la mulattiera che costeggiando il cimitero si dirige verso nord-est e raggiunge il Turano ed i confini tra Rocca Sinibalda e Stipes, frazione di Ascrea; indi prosegue verso sud e sud-est lungo i confini dei due comuni fino alla località Casalitti a quota 845 ai confini di Rocca Sinibalda, Stipes (Ascrea) e Castel di Tora; indi verso sud, segue, nel comune di Castel di Tora, lungo la mulattiera che attraversa le località Concepito e Campigliano, tocca le quote 845, 844, 699 fino a 590; di qui verso est segue la mulattiera che lungo il fosso Faelluccio porta a Costa Marconi a quota 1008 in località Fonte della Vigna; indi verso sud e sud-est segue la mulattiera che attraverso quota 1014 raggiunge quota 982 sul fosso Vallecasi, poi verso sud-ovest il fosso di Vallecasi fino a quota 782 ai confini del comune che segue fino ad incontrare il trivio Ascrea-Castel di Tora strada lungo lago ».

Considerato che le aree adiacenti a sud-est e a nord la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituiscono a norma dell'art. 1 (numeri 3 e 4) un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzato dalla presenza degli antichi abitati di Ascrea e Paganico, posti il primo in una pittoresca posizione allo sbocco di un'aspra gola, il secondo arroccato nello stesso vallone, in vista del lago del Turano e delle suggestive colline, coperte da boschi, prevalentemente costituiti da querce e castagni, che fanno da cornice alla propaggine meridionale del lago stesso.

Le zone proposte, a parte qualche costruzione in riva al lago, non presentano grosse manomissioni esterne.

Le zone, configurate da lievi declivi che delineano scorci visivi accessibili al pubblico quali ad esempio dalla strada carrozzabile per Carsoli che costeggia la riva orientale del lago, sono caratterizzate da vaste zone boschive all'interno, mentre lungo la sponda predominano zone coltivate.

Tali zone sono così delimitate:

per quella a sud-est: partendo dall'incrocio dei confini comunali di Ascrea e Varco Sabino in località Colle del Campo, si segue in direzione est e poi sud il confine fra i suddetti comuni fino ad arrivare alla località Ponticchio a Capo, da dove si prosegue lungo la mulattiera che da quota 616 raggiunge il comune di Paganico; da qui si prosegue in direzione sud-est per la mulattiera che attraversa Valle della Croce, località Iaccetto e Valle Cupa in comune di Paganico, passando per le quote 845, 858, 859, 900; da qui in direzione sud-ovest si segue il fosso della Valle fino a q 728, da dove si taglia in linea retta in direzione ovest fino ad incrociare il fosso di S. Michele e quindi il confine comunale di Paganico, che si segue in direzione nord-ovest fino a quota 707, da qui in direzione sud-ovest si segue il fosso Sereotta, in comune di Ascrea, fino ad incrociare il sentiero che costeggia Colle Ludo, lo si segue fino ad incrociare il fosso Bulgaretti; si prosegue lungo questo in direzione ovest fino ad incrociare il confine comunale fra Ascrea e Castel di Tora; lo si segue in direzione nord-est fino a ricongiungersi al punto di partenza, seguendo il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 4 marzo 1975.

per quella a nord: partendo dal confine comunale fra Ascrea e Rocca Sinibalda, in località Posticciola, si segue, in comune di Ascrea, frazione Stipes, il fosso in direzione ovest da quota 498 a quota 650 e da qui si segue il sentiero sotto colle Montecucco che scende fino ad incontrare il confine comunale fra Ascrea e Rocca Sinibalda, da qui seguendo il confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 4 marzo 1975, si prosegue lungo il confine comunale sopraddetto fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota 22255 del 19 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata con decreto ministeriale 4 marzo 1975 e le zone ad essa contigue sopradescritte costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area, costituita dalle zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela; la zona , a parte qualche costruzione in riva al lago, non degradata da manomissioni esterne, è insidiata dall'attività edilizia, che potrebbe estendersi su un territorio di grande valore naturalistico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori codizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostante il lago del Turano (Rieti) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio circostante il lago del Turano (Rieti) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree, nei comuni di Ascrea e Paganico, adiacenti all'area intorno al lago del Turano (già vincolata con decreto ministeriale 4 marzo 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1975), hanno notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate: per quella a sud-est: partendo dall'incrocio dei confini comunali di Ascrea e Varco Sabino in località Colle del Campo, si segue in direzione est e poi sud il confine fra i suddetti comuni fino ad arrivare alla località Ponticchio a Capo, da dove si prosegue lungo la mulattiera che da quota 616 raggiunge il comune di Paganico; da qui si prosegue in direzione sud-est per la mulattiera che attraversa Valle della Croce, località Iaccetto e Valle Cupa in comune di Paganico, passando per le quote 845, 858, 859, 900; da qui in direzione sud-ovest si segue il fosso della Valle Croce fino a quota 728. da dove si taglia in linea retta in direzione ovest fino ad incrociare il fosso di S. Michele e quindi il confine comunale di Paganico, che si segue in direzione nord-ovest fino a quota 707, da qui in direzione sud-ovest si segue il fosso Sereotta, in comune di Ascrea, fino ad incrociare il sentiero che costeggia Colle Ludo, lo si segue fino ad incrociare il fosso Bulgaretti; si prosegue lungo questo in direzione ovest fino ad incrociare il confine comunale fra Ascrea e Castel di Tora; lo si segue in direzione nord-est fino a ricongiungersi al punto di partenza, seguendo il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 4 marzo 1975.

Per quella a nord: partendo dal confine comunale fra Ascrea e Rocca Sinibalda, in località Posticciola, si segue, in comune di Ascrea, frazione Stipes il fosso in direzione ovest da quota 498 a 650 e da qui si segue il sentiero sotto Colle Montecucco che scende fino ad incontrare il confine comunale fra Ascrea e Rocca Sinibalda, da qui, seguendo il confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 4 marzo 1975, si prosegue lungo il confine comunale sopraddetto fino a ricongiungersi al punto di partenza.

In tali territori sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 4 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1975) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« **In tale** territorio sono vietate, fino **al 31 dicembre** 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, Paganico, Rocca Sinibalda in provincia di Rieti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con relativa planimetria, da allegare, venga depositata presso il competente ufficio di ogni comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Selva Rotonda nei comuni di Cittareale e Leonessa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1437 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficilae* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona di Selva Rotonda ed aree limitrofe, ricadente nei territori comunali di Cittareale e Leonessa, — (delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio della strada provinciale Umbra con il fiume Velino, in località Valle S. Rufo, in comune di Cittareale, si procede in direzione sud lungo il fiume Velino fino ad incontrare il fosso Acqua Santa, che si segue in direzione ovest, attraversando la valle dell'Acqua Santa fino a quota 1105, dove si procede lungo la mulattiera che attraversa la località Le Solagne e si continua da quota 1378, dalla Fonte dell'Acera, lungo il sentiero che segue il fosso in località Ceppo Nero, fino ad incontrare a quota 1645 il confine comunale fra Leonessa e Cittareale, che si segue per un breve tratto in direzione sud, indi si prosegue lungo il sentiero che in direzione nord-ovest attraversa la quota 1545, 1426, in comune di Leonessa, fino a raggiungere il fosso che in direzione **nord**-ovest attraversa le località Costa del Prete, Prato Milano e Fioglio, lo si segue fino ad arrivare **quota 1032 alla** Fonte Marucigno, dove si prosegue in direzione nord-est lungo la

carreggiabile che lambisce le località Le Ravare, Valle di Trimezzo, in comune di Cittareale, Le Vicenne fino ad arrivare sotto alla frazione di Trimezzo che si lascia sulla sinistra proseguendo in direzione sud-est per la strada che congiunge l'abitato con la strada provinciale Umbra, che si percorre in direzione est fino a ricongiungersi con il punto di partenza); — costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dal massiccio montuoso che culmina con le due vette di S. Venanzio e monte la Speluca che raggiungono 1800 metri di altezza. Orograficamente pittoresco per la presenza di numerosi fossi che incidono profondamente il terreno, mentre in alcuni punti degrada invece dolcemente con vasti altipiani. Le zone fino a circa 1600 metri di altezza sono coperte prevalentemente da faggi, mentre alle quote più alte la vegetazione scompare lasciando posto al pascolo.

La zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali la strada statale n. 4 Salaria, la strada provinciale Umbra, la strada carrozzabile che passa dalla frazione di Trimezzo e numerosi sentieri di penetrazione alla zona.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota 22256 del 15 dicembre 1984 ha riferito che la zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Selva Rotonda e delle zone limitrofe che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Selva Rotonda e delle zone limitrofe, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Selva Rotonda e delle aree limitrofe ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio della strada provinciale Umbra con il fiume Velino, in località Valle S. Rufo, in comune di Cittareale, si procede in direzione sud lungo il fiume Velino fino ad incontrare il fosso Acqua Santa, che si segue in direzione ovest, attraversando la valle dell'Acqua Santa fino a quota 1105, dove si procede lungo la mulattiera che attraversa la località Le Solagne e si continua da quota 1378, dalla Fonte dell'Açera, lungo il sentiero che segue il fosso in località Ceppo Nero, fino ad incontrare a quota 1645 il confine comunale fra Leonessa e Cittareale, che si segue per un breve tratto in direzione sud, indi si prosegue lungo il sentiero che in direzione nord-ovest attraversa le quote 1545, 1426, in comune di Leonessa, fino a raggiungere il fosso che in direzione nord-ovest attraversa le località Costa del Prete, Prato Milano e Fioglio, lo si segue fino ad arrivare a quota 1032 alla Fonte Marucigno, dove si prosegue in direzione nord-est lungo la carreggiabile che lambisce le località Le Ravare, Valle di Trimezzo, in comune di Cittareale, Le Vicenne fino ad arrivare sotto alla frazione di Trimezzo che si lascia sulla sinistra proseguendo in direzione sud-est per la strada che congiunge l'abitato con la strada provinciale Umbra, che si percorre in direzione est fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Cittareale e di Leonessa, in provincia di Rieti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Monti Lucretili » nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona denominata « Monti Lucretili » sita nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Scandriglia, è di notevole interesse perché costituisce un complesso montuoso e paesaggistico di grande rilevanza nel territorio laziale e formante ad est di Roma un'imponente quinta montuosa costituita da quei rilievi che, insieme con i monti Sabini (di cui per altro sono la parte più elevata e meridionale), rappresentano una porzione avanzata dell'Appennino verso la pianura tirrenica sulla quale si aprono. Si tratta di una vasta area, compresa nella Cartografia delle aree di particolare valore naturalistico nel Lazio (ivi denominata V.P./1: Monti Tiburtini-Lucretiii e Pozzo del Merro) costituisce l'approfondimento della « Carta dei biotopi da proteggere nel Lazio » del C.N.R. e del Ministero dei lavori pubblici La zona è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale area comprende le massime elevazioni montuose dei dintorni di Roma, molto importante anche in considerazione del suo rapporto con l'area metropolitana della capitale in quanto costituisce un notevolissimo ambito territoriale con caratteri di integrità e omogeneità ambientale. Un ambito territoriale che riveste un pregio particolare dal punto di vista paesistico e naturale oltre che rappresentare un grande e articolato patrimonio non solo geografico ma anche geologico ricco, inoltre, di testimonianze storiche.

L'orografia complessa e articolata del territorio (comprende tra gli altri le cime del colle Cima di Coppi (1211 s.l.m.) e di monte Serrapopolo (1180 s.l.m.), dorsali montuosi albertati e ampi pascoli, zone coltivate anche ad ulivi) è del tutto particolare, e costituisce un « fondale » costante strettamente connesso ad un rapporto di visibilità con le aree esterne.

Il patrimonio naturale, la flora e la fauna, oltre che le eccezionali caratteristiche paesistiche di tale zona ne fanno un complesso territoriale che deve essere protetto contro manomissione e uso incontrollato del territorio. Tale zona è così delimitata: « partendo da Bocca di Teve il perimetro segue tutto il confine tra la regione Lazio e Abruzzo fino ad intersecare il compluvio o Valle dell'Asino, da qui verso ovest il detto compluvio fino ad incontrare, in località la « Madonnella », il tracciato autostradale Roma-L'Aquila, da questo punto segue tutta l'autostrada Roma-L'Aquila, ad una distanza di 100 metri verso monte dell'asse autostradale, fino ad incontrare nei pressi della località S. Francesco Vecchio, sempre a 100 metri dall'asse autostradale, la curva di livello a quota 1.000; segue la linea di tale curva di livello sino ad incontrare la mulattiera per Cantone, segue detta mulattiera fino a Bocca di Teve, ricongiungendosi con il punto iniziale ». Per lo stesso territorio la commissione provinciale di Rieti per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 28 marzo 1984 ha deliberati di riconoscere il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota 17156 del 3 dicembre 1984 ha riferito che il territorio considerato dalla commissione provinciale di Rieti per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella seduta del 28 marzo 1984 costituisce un'entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale, per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Monti Lucretili che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei monti Lucretili possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione della finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata « monti Lucretili » - sita nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Scandriglia — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

« partendo da Bocca di Teve, il perimetro segue tutto il confine tra la regione Lazio e Abruzzo fino ad intersecare il compluvio o Valle dell'Asino, da qui verso ovest il detto compluvio fino ad incontrare, in località la « Madonnella », il tracciato autostradale Roma-L'Aquila, da questo punto segue tutta l'autostrada Roma-L'Aquila ad una distanza di 100 metri verso monte dell'asse autostradale, fino ad incontrare nei pressi della località S. Francesco Vecchio, sempre a 100 metri dall'asse autostradale, la curva di livello a quota 1000; segue la linea di tale curva di livello sino ad incontrare la mulattiera per Cantone, segue detta mulattiera fino a Bocca di Teve, ricongiungendosi con il punto iniziale ».

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabina, Poggio Moiano, Monte Leone Sabino, Scandriglia (provincia di Rieti) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Monti della Laga nei comuni di Accumoli e Amatrice.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona dei monti della Laga ricadenti nei comuni di Accumoli e Amatrice, — delimitata nel modo seguente: partendo dalle sorgenti del fiume Tronto quota 1903, in comune di Amatrice, si segue il corso del fiume prima in direzione ovest e poi nord-ovest fino ad incontrare la strada carrabile che da Amatrice porta alla frazione di Capricchia; la si segue in direzione nord, nord-ovest fino a Capricchia dove si prosegue lungo il sentiero in direzione nord-ovest fino al fosso di Selva Grande, la si segue in direzione sud-ovest fino ad incontrare, in località La Cona, il fosso di S. Martino, che si segue in direzione nord e nord-ovest fino ad incontrare, a quota 1287, la mulattiera che proviene dalla località Balzi Classette che si segue in direzione ovest toccando la quota 1098, si procede verso nord lungo la mulattiera che passa vicino alla sorgente degli Ammalati fino a quota 1241 presso la sorgente Pacino, da qui si prosegue in direzione nord prima lungo la mulattiera che proviene da località Cavallo di Voceto e poi a quota 1302 lungo il sentiero che porta alla sorgente Pizzica Vecchia, da dove si segue il sentiero che va in direzione nord-ovest e poi segue l'andamento delle curve di livello arrivando a quota 1306, da dove si prosegue lungo la mulattiera che attraversa la località Macchie Piane, passando per le quote 1436, 1518, 1674, fino ad incontrare il fosso delle Sette Fonti, che si segue in direzione nord-ovest fino a incontrare in località le Sette Fonti la mulattiera che si segue in direzione nord, nord-est fino al Fosso Solagna, che si segue in direzione ovest fino ad incontrare il torrente Lagozzo in località Pantania a quota 1121, si segue questo in direzione nord fino a incontrare in località Colle Avetano in comune di Accumoli la mulattiera, che proviene dalla frazione di S. Tommaso e la si segue in direzione nord, passando per fonte delle Coperture, a quota 1406, per la località Piano d'Illica fino a quota 1416, da qui in direzione nord-est si prosegue lungo la mulattiera passante per le località di Acqua Cerasa, Colle Romano e Tagliaferro fino a raggiungere il confine regionale fra Lazio e Abruzzo in località Colle, da qui si segue detto confine in direzione sud-est fino a richiudere alle sorgenti del fiume Tronto — costituisce, a norma dello art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla presenza di una catena montuosa lunga 10 km che si estende da nord-ovest a sud-est che si divide in due nuclei principali, separati dal fosso di S. Martino e dal fosso di Selva Grande e conclusa dall'alto Tronto.

L'ambiente vegetale è caratteristico, poiché le conifere ivi esistenti sono residui dell'antica foresta: fra i 1500 e i 1800 metri di altezza si trovano estese macchie di cerri.

La zona sopra delimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la strada statale n. 4 « Salaria » e la carrozzabile Amatrice-L'Aquila da cui si gode un'ampia visuale della catena montuosa, e numerosi sentieri di penetrazione.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22254 del 19 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per

la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei monti della Laga che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuto l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei monti della Laga possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sovraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Monti della Laga, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Partendo dalle sorgenti del fiume Tronto quota 1903 in comune di Amatrice, si segue il corso del fiume prima in direzione ovest e poi nord-ovest fino ad incontrare la strada carrabile che da Amatrice porta alla frazione di Capricchia; la si segue in direzione nord, nord-ovest fino a Capricchia dove si prosegue lungo il sentiero in direzione nord-ovest fino al fosso di Selva Grande, la si segue in direzione sud-ovest fino ad incontrare, in località La Cona, il fosso di S. Martino, che si segue in direzione nord e nord-ovest fino a incontrare, a quota 1287, la mulattiera che proviene dalla località Balzi Classette che si segue in direzione ovest toccando la quota 1098, si procede verso nord, lungo la mulattiera che passa vicino la sorgente degli Ammalati fino a quota 1241 presso la sorgente Pacino, da qui si prosegue in direzione nord, prima lungo la mulattiera che proviene da località Cavallo di Voceto e poi a quota 1302 lungo il sentiero che porta alla sorgente Pizzica Vecchia, da dove si segue il sentiero che va in direzione nord-ovest e poi segue l'andamento delle curve di livello arrivando a quota 1306, da dove si prosegue lungo la mulattiera che attraversa la località Macchie Piane, passando per le quote 1436, 1518, 1674 ,fino ad incontrare il fosso delle Sette Fonti, che si segue in direzione nord-ovest fino a incontrare in località Le Sette Fonti la mulattiera che si segue in direzione nord, nord-est fino a Fosso Solagna, che si segue in direzione ovest fino ad incontrare il torrente Lagozzo in località Pantania a quota 1121, si segue questo in direzione nord fino a incontrare in località Colle Avedano in comune di Accumoli la mulattiera, che proviene dalla frazione di S. Tommaso e la si segue in direzione nord, passando per Fonte delle Coperture, a quota 1406, per la località Piano d'Illica fino a quota 1416, da qui in direzione nord-est si prosegue lungo la mulattiera passante per le località di Acqua Cerasa, Colle Romano e Tagliaferro fino a raggiungere il confine regionale fra Lazio e Abruzzo, in località Colle, da qui si segue detto confine in direzione sud-est fino a richiudere alle sorgenti del fiume Tronto ».

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Accumoli e Amatrice e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Conca del Lago di Scandarello in comune di Amatrice. Integrazione della dichiarazione di interesse pubblico di una zona in comune di Amatrice di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1964.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 4 dicembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965 la Conca del lago di Scandarello, sita nel comune di Amatrice (Rieti), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « ha un eccezionale valore pano-

ramico, conferitole dallo specchio del lago, dalle suggestive insenature, dalle zone verdeggianti e boschive che ricoprono i declivi soprastanti il lago, dai pittoreschi agglomerati che la dominano e, particolarmente, dal villaggetto la Conca sulle rive del lago, sì da formare stupendi quadri naturali, godibili da numerosi punti pubblici di visuale e particolarmente dalla Salaria ».

Tale zona è così delimitata: « limitata a nord dalla Salaria, ad ovest dalla Salaria e dal sentiero che da Colle Sanguigne raggiunge Colle della Perella e Colle Muraduro fino a quota 997, a sud dal sentiero che da Colle Muraduro va all'agglomerato di Configno e di qui all'incrocio con la strada per San Benedetto, ad est dalla strada per San Benedetto, dal sentiero che va da San Benedetto a Colli e prosegue fino alla strada per Amatrice e da questa fino alla Salaria ».

Considerato che l'area, a nord e ad est, adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla presenza di zone verdeggianti e boschive che ricoprono i declivi soprastanti il lago.

La zona è tuttora intatta e non degradata da nessuna manomissione esterna.

La zona è configurata da morbidi declivi che delineano suggestivi scorci visivi, accessibili al pubblico, quali ad esempio la strada statale n. 4 Salaria e la strada carrozzabile per Amatrice.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio fra la strada carrabile per Collemaresco e la strada statale n. 4 « Salaria », si segue in direzione ovest e poi sud la mulattiera che attraversa le frazioni di S. Giusta di Casalene fino a ricollegarsi con la strada statale n. 4, da quisi segue la strada carrabile per Amatrice fino ad incontrare la mulattiera che attraverso la località Colle Bucci proviene dalla frazione Colli, la si segue fino ad incontrare in prossimità del centro abitato il sentiero che da Colli, in direzione nord, conduce alla strada carrabile per Amatrice all'incrocio con la Salaria; quindi si prosegue lungo questa in direzione sud e poi ovest fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota 22643 del 29 dicembre 1984 ha riferito che: la zona vincolata con decreto ministeriale 4 dicembre 1964 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area, costituita dalle zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazione che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela; la zona tuttora intatta e non degradata da nessuna manomissione esterna, è insidiata da attività edilizie, che potrebbero estendersi su un territorio di grande valore naturalistico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostante il lago Scandarello e delle zone ad esso adiacenti in comune di Amatrice (Rieti) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromizzione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione del decreto di vincolo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio circostante il lago Scandarello e le zone ad esso limitrofe in comune di Amatrice (Rieti) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare lo Stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area, nel comune di Amatrice, adiacente il lago di Scandarello (già vincolato con decreto ministeriale 4 dicembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio fra la strada carrabile per Collemaresco e la strada statale n. 4 « Salaria », si segue in direzione ovest e poi sud la mulattiera che attraversa le frazioni di S. Giusta di Casalene fino a ricollegarsi con la strada statale n. 4, da qui si segue la strada carrabile per Amatrice fino ad incontrare la mulattiera che attraverso la località Colle Bucci proviene dalla frazione Colli, la si segue fino ad incontrare in prossimità del centro abitato il sentiero che da Colli in direzione nord conduce alla strada carrabile per Amatrice all'incrocio con la Salaria; quindi si prosegue lungo questa in direzione sud e poi ovest fino a ricongiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 4 dicembre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Amatrice (Rieti) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago di Piediluco in comune di Labro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona del lago di Piediluco, ricadente nel territorio comunale di Labro, delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio fra il confine del comune di Labro e il confine della regione Lazio, si segue questo fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79, la si segue fino all'incrocio con la strada carrozzabile proveniente dalla riva ovest del lago, si prosegue lungo tale strada fino ad incrociare il confine comunale di Labro, e si prosegue lungo questo fino al punto di partenza — costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica per la posizione costeggiante il lago di Piediluco, caratterizzata da una zona pianeggiante a seminativo e a vigneto.

La zona sopradelimitata visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente. quali ad esempio la strada statale Ternana n. 79 e la carrabile che costeggia la riva ovest del lago;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22253 del 19 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio lago di Piediluco che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio lago di Piediluco, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del lago di Piediluco, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio fra il confine del comune di Labro e il confine della Regione Lazio si segue questo fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79, la si segue fino all'incrocio con la strada carrozzabile proveniente dalla riva ovest del lago; si prosegue lungo tale strada fino ad incrociare il confine comunale di Labro, e si prosegue lungo questo fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Labro e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della piana reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona della piana reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina nel territorio comunale di Rieti, Contigliano, Greccio, Colle di Labro, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone, Cantalice, — (delimitata nel modo seguente: a partire dal punto di confluenza fra la strada che da località Contigliano giunge alla provinciale Rieti-Reopasto, il limite prosegue verso nord lungo il tracciato della provinciale fino ad incontrare il confine della regione Lazio; prosegue lungo questo confine fino al confine comunale fra Labro e Colli di Labro, che segue per un breve tratto in direzione sud fino ad incontrare la strada statale Ternana; segue la Ternana fino alla località Madonna della Luce alla confluenza con la provinciale per Colli di Labro; segue la strada suddetta fino a Colli di Labro; supera questo centro fino a ricongiungersi alla strada statale Ternana; segue detta strada fino al bivio per Morro in località La Spera proseguendo verso Morro e giunge alla località Case Molinari, dove imbocca verso est la strada per Rivodutri; prosegue lungo detta strada fino a monte del ponticello sito in adiacenza al mattatoio comunale, da questo punto si ricongiunge in linea retta fino al punto individuato con la quota 581 sulla strada che da Rivodutri va verso Poggio Bustone; prosegue lungo questa strada oltrepassando a quota 680 il confine comunale di Rivodutri sulla strada che prosegue verso Villa Roma, fino a ricongiungersi con la strada per Poggio Bustone a quota 695; da quì in linea retta in direzione nord-est raggiunge quota 1285, dove prosegue lungo il sentiero proveniente da monte Rosato in direzione est fino a quota 1267; da qui il confine raggiunge in linea retta in direzione nord-est quota 884 in località Scogli di S. Francesco, dove segue la mulattiera proveniente dalla comunale Poggio Bustone in direzione sud-est poi nord-est fino a quota 1239; da quì in direzione est taglia in linea retta fino a raggiungere il cofine comunale fra Poggio Bustone e Cantalice, lo segue in direzione sud, sud-ovest fino alla strada per Rieti; prosegue lungo detta strada fino alla confluenza con la strada poderale per villa Torretta, C. Bianchini; segue la strada statale Ternana fino alla località Voglieti, imbocca verso ovest la poderale di Le Cese fino a quota 376, dove imbocca la strada verso sud girando intorno al Casale di S. Pastore, fino a incontrare la Rieti-Spinaceto-Reopasto che segue fino ad incontrare il punto di partenza della perimetrazione) — costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata dalla presenza dei laghi di Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina, dai fiumi Velino e Turano il cui complesso costituisce una vera e propria « zona umida », dotata di elevato interesse naturalistico.

Inoltre gli ambienti vallivi e pedemontani costituiscono notevole esempio di paesaggio agrario umanizzato, documento storico della bonifica.

La zona sopra delimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la Rieti-Reopasto, la strada statale Ternana, la carrabile per Poggio Bustone.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota 22441 del 22 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della piana reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della piana reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della pianta reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal punto di confluenza fra la strada che da località Contigliano giunge alla provinciale Rieti-Reopasto, il limite prosegue verso nord lungo il tracciato della provinciale fino ad incontrare il confine della Regione Lazio; prosegue lungo questo confine fino al confine comunale fra Labro e Colli di Labro, che segue per un breve tratto in direzione sud fino ad incontrare la strada statale Ternana; segue la Ternana fino alla località Madonna della Luce alla confluenza con la provinciale per Colli di Labro; segue la strada suddetta fino a Colli di Labro, supera questo centro fino a ricongiungersi alla strada statale Ternana; segue detta strada fino al bivio per Morro in località la Spera proseguendo verso Morro e giunge alla località Case Molinari, dove imbocca verso est la strada per Rivodutri; prosegue lungo detta strada fino a monte del ponticello sito in adiacenza al mattatoio comunale, da questo punto si ricongiunge in linea retta fino al punto individuato con la quota 581 sulla strada che da Rivodutri va verso Poggio Bustone; prosegue lungo questa strada oltrepassando a quota 680 il confine comunale di Rivodutri sulla strada che prosegue verso villa Roma, fino a ricongiungersi con la strada per Poggio Bustone a quota 695; da quì in linea retta in direzione nord-est raggiunge quota 1285, dove prosegue lungo il sentiero proveniente da Monte Rosato in direzione est fino a quota 1267; da quì il confine raggiunge in linea retta in direzione nord-est quota 884 in località Scogli di S. Francesco, dove segue la mulattiera proveniente dalla comunale Poggio Bustone in direzione sud-est e poi nord-est fino a quota 1239; da quì in direzione est taglia in linea retta fino a raggiungere il confine comunale fra Poggio Bustone e Cantalice, lo segue in direzione sud sud-ovest fino alla strada per Rieti; prosegue lungo detta strada fino alla confluenza con la strada poderale per villa Torretta, C. Bianchini; segue la strada statale Ternana fino alla località Voglietti, imbocca verso ovest la poderale di Le Cese fino a quota 376, dove imbocca la strada verso sud girando intorno al Casale di S. Pastore, fino a incontrare la Rieti-Spinaceto-Reopasto che segue fino ad incontrare il punto di partenenza della perimetrazione.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Rieti, Contigliano, Greccio, Colli di Labro, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone, Cantalice e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3382)

PROVINCIA DI ROMA

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Poggio Cesi in comune di Sant'Angelo Romano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona di Poggio Cesi sita nel comune di Sant'Angelo Romano, è di notevole interesse, in considerazione della particolare bellezza panoramica dei luoghi, dell'omogeneità della zona dal punto di vista paesistico e vegetazionale e delle presenze storiche ivi esistenti, tale zona è così delimitata: a partire dall'incrocio della strada comunale S. Angelo con Montecelio segue questo per proseguire lungo il confine tra S. Angelo e Palombara Sabina fino ad incontrare il fosso Pacinotti. Segue lungo il fosso in direzione sud fino ad incontrare la strada vicinale Pacinotta Casigliano e per questa si raccorda con la strada vicinale Valle Noci Arovello.

Percorre quest'ultima fino ad incontrare la strada comunale S. Angelo-Montecelio e lungo questa raggiunge il confine del comune di S. Angelo Romano da 30 metri. La zona è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Per lo stesso territorio la competente Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 22 settembre 1983 ha deliberato all'unanimità di riconoscere il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota n. 17484 del 28 novembre 1984, ha riferito che per la zona suddetta, che costituisce una entità paesaggistica di eccezionale valore, devono garantirsi le migliori condizioni di tutela e che, per la rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrezze essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare le finalità del vincolo di tutela in quanto risulterebbero in atto tentativi di utilizzo delle zone suddette per operazioni di cave e strade di servizio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Poggio Cesi sito nel comune di S. Angelo Romano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Poggio Cesi nel comune di S. Angelo Romano possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Poggio Cesi, sita nel comune di S. Angelo Romano, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a partire dall'incrocio della strada comunale S. Angelo Romano-Montecelio con il confine comunale di S. Angelo con Montecelio, segue questo per proseguire lungo il confine comunale tra S. Angelo e Palombara Sabina fino ad incontrare il fosso Pacinotti. Segue lungo il fosso in direzione sud fino ad incontrare la strada vicinale Pacinotta Casigliano e per questa si raccorda con la strada vicinale Valle Noci Arovello.

Percorre quest'ultima fino ad incontrare la strada comunale S. Angelo-Montecelio e lungo questa raggiunge il confine del comune di S. Angelo Romano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di S. Angelo Romano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Pomezia e Nettuno. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia, Anzio e Nettuno nei comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia e Roma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1954.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 21 ottobre 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955 la fascia costiera Ostia, Anzio, Nettuno, sita nell'ambito dei comuni interessati, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce con il magnifico parco di conifere di Castel Fusano, con i boschi Castel Porziano, la maestosa pineta Dusmet Borghese, il Lido di Lavinio, il complesso di villa Borghese, la lussureggiante pineta di Torre Astura e i numerosi avanzi archeologici della Storia Romana e medioevale, oltre che un insieme di singolare bellezza paesistica, un aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata: da una parte la spiaggia, nelle altre da una linea, che dalla foce del Tevere (Fiumara Grande) risale il corso del fiume fino a Torre Boaccina gira attorno alla zona archeologica monumentale con una fascia di metri 50,00, attraversa l'Ostiense e l'autostrada, comprende poi tutta la pineta di Castel Porziano fino al canale allacciante della Lingua, quindi la macera di confine della tenuta di Castel Porziano, segue poi l'andamento della strada litoranea, comprendendo una fascia di metri 50,00 a monte di questa, inserendo anche l'altura Sant'Anastasio e giungendo così, sul litorale dell'abitato di Anzio, alla linea ferroviaria che segue sino alla stazione di Nettuno, inserendo però a monte l'intero comprensorio di villa Borghese, si giunge quindi alla stazione di Nettuno con una linea retta al cancello d'ingresso del Poligono, ed escludendo questo completamente, si riprende per la strada provinciale sino al confine della provincia di Latina conglobando Torre Astura;

Considerato che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, adiacente la tenuta di Castel Porziano e denominata il Pigneto, costituisce, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge medesima, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla presenza di un'ampia zona boschiva, contigua la tenuta di Castel Porziano. L'area è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata: a partire dal mare segue il limite della tenuta di Castel Porziano, coincidente con il confine comunale tra Roma e Pomezia, fino all'estremo est della tenuta stessa, indi il limite prosegue verso sud con una linea retta fino ad incontrare il fosso di Campo Ascolano per seguirlo fino a ricongiungersi con il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 21 ottobre 1954. Si ritiene pertanto necessario l'assoggettamento al vincolo della legge sopracitata dell'area sopra indicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che il territorio a sud del vincolo già descritto ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 1954, costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di valore estetico tradizionale e panoramico, in quanto caratterizzato da una ampia zona boschiva con la presenza della tipica macchia mediterranea culminante con la lussureggiante pineta di Torre Astura.

L'area è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata: a partire dal cancello d'ingresso del poligono, il limite segue da un lato il mare, dall'altra segue la strada provinciale inglobando il cerreto di Folignano, fino al confine provinciale tra Roma e Latina e segue questo fino al mare.

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22726 del 31 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 21 ottobre 1954 e le zone ad essa contigue sopradescritte costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area costituita dalle tre zone sopraindicate, per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio nei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 mediante piano territoriale paesistico a cura della regione interessata e competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente, anche in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelativa la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area nei comuni di Pomezia e Nettuno, adiacente la zona già vincolata con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955, ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a partire dal mare segue il limite della tenuta di Castel Porziano, coincidente con il confine Comunale tra Roma e Pomezia, fino all'estremo est della tenuta stessa, indi il limite prosegue verso sud con una linea retta fino ad incontrare il fosso di Campo Ascolano per seguirlo fino a ricongiungersi con il limite del confine del vincolo paesaggistico del decreto ministeriale 21 ottobre 1954.

A partire dal cancello d'ingresso del poligono, il limite da un lato segue il mare dall'altro segue la strada provinciale, inglobando il cerreto di Foglignano, fino al confine provinciale tra Roma e Latina e segue questo fino al mare.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto di territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopracitato decreto ministeriale 21 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955) è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Nemi, Velletri, Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, Montecompatri, Marino, Ariccia, Rocca Priora, Genzano e Lanuvio di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio 1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 24 maggio 1954, 18 ottobre 1954, 14 febbraio 1959, 26 settembre 1970, 29 agosto 1959 e 7 settembre 1962.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984, numero 265);

Considerato che con decreto ministeriale del 12 dicembre 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1954, n. 9 la zona della Conca del lago di Albano sita nell'ambito dei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce con i maestosi boschi di lecci, con l'ace di Albalonga, ninfei e avanzi di ville romane, un quadro panoramico di non comune bellezza.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla Madonella di Marino, lungo l'asse della provinciale maremmana fino a Castel Gandolfo (zona dei villini e limitrofe), lambendo ed escludendo gli immobili extraterritoriali, seguendo l'asse della via Massimo d'Azeglio, della piazza Centrale, del corso della Repubblica, delle vie Rosselli e Pio XI, comprendendo tutta la galleria di sopra e tutto il bosco dei Cappuccini di Albano, proseguendo per l'asse della strada dei Cappuccini e del tiro a segno costeggiando il limite superiore della proprietà del Roccolo fino all'innesto di questa strada con la provinciale Ariccia-Rocca di Papa, lungo l'asse di questa fino al ponte di Nemi e lungo l'asse della via dei Laghi fino a ricongiungersi alla Madonella di Marino.

Con decreto ministeriale del 21 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1954, n. 22 la zona della Conca del lago di Nemi sita nell'ambito dei comuni di Nemi e Velletri è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituita dal lago contornato da un margine ellittico in gran parte boschivo, su cui emerge Nemi col suo castello e le sue case, forma nel suo insieme un quadro di singolare bellezza paesistica e romantica.

Tale zona è così delimitata: la zona confinante a nord-ovest dalla strada provinciale Ariccia-Rocca di Papa fino all'incrocio di via dei Laghi proseguendo a nord-est per questa fino a raggiungere a sud-est la strada della Cavalleria e la strada provinciale Genzano-Nemi, entrando a sud-ovest nell'abitato di Genzano, attraverso l'asse di via Padova, piazza Annunziata, piazza Buttaroni Vittorio, piazza Sforza Cesarini, viale Don

Morosini, viale Vittorio Veneto, piazzale del Brennero ed uscendone attraverso la via Appia nuova, sino a raggiungere l'abitato di Ariccia presso la strada provinciale Ariccia-Rocca di Papa.

Con decreto ministeriale del 2 aprile 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1954 n. 93 il comprensorio dei Colli Tuscolani, sito nell'ambito dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, e Montecompatri è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce, con la sua notevole vegetazione lungo le pendici degradanti verso il territorio di Frascati, Grottaferrata, e risalenti, verso Monteporzio e Montecompatri, e con le sue ville ricche di lussureggiante vegetazione un magnifico quadro naturale.

Tale comprensorio è così delimitato: confinante a nord con la ferrovia Roma-Frosinone fino all'incrocio di via Prata Porci, poi questa fino al trivio con via Colonna e la provinciale Frascati Colonna, poi questa fino al limite del comune di Monteporzio Catone; ad est, con il confine di detto comune fino all'incontro di quota 400, poi questa, comprendendo l'abitato di Montecompatri, fino al confine del comune, seguendo questo fino ad incontrare quello di Rocca di Papa; a sud col limite di questo comune, a sud-est, con via di San Bartolomeo, via Latina fino all'incontro con via Canova; ad est, questa fino a raggiungere la ferrovia Roma-Frosinone.

Con decreto ministeriale del 24 aprile 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1954, n. 108 la zona comprendente Monte Cavo e Rocca di Papa sita nell'ambito dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché l'insieme del territorio di che trattasi oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza è ricco di numerosi punti di vista dai quali si possono godere svariate e suggestive vedute panoramiche.

Tale zona è così delimitata: a nord dell'abitato di Marino lungo la via Maremmana fino all'incontro con la strada di Rocca di Papa-Grottaferrata, proseguendo per questa fino al territorio del comune di Rocca di Papa, poi ad est il confine di questo comune fino all'incontro della curva di livello a quota 600, continuando a sud con il confine del comune sino all'incrocio con la via dei Laghi e per questa a sud-est sino all'abitato di Marino, raggiungendo la Maremmana.

Con decreto ministeriale del 24 maggio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1954, n. 131 la zona denominata « Colle Pardo » sita nell'ambito del comune di Ariccia è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché il colle predetto costituisce, con la notevole vegetazione arborea lungo parte delle pendici e soprattutto per la sua cima coronata da un magnifico gruppo di pini secolari un quadro naturale di singolare bellezza panoramica.

Tale zona è così delimitata: a nord-ovest, la strada vicinale Fontanaccio di Galloro fino al terrapieno della via Appia nuova; di là ad est della via Appia nuova fino al piazzale della Catena; a sud-est strada vicinale di Colle Pardo e suo prolungamento rettilineo lungo il confine col comune di Genzano fino ad incontrare via Appia vecchia a sud, il tracciato dell'Appia vecchia che volge poi a nord fino alla curva di questa verso ovest-nord-ovest, donde con una retta si giunge alla strada vicinale Fontanaccio di Galloro.

Con decreto ministeriale del 18 ottobre 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1954 n. 253 tutto il territorio del comune di Rocca Priora, esclusa la località Monte Tagliente è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché il territorio predetto oltre a costituire, con il caratteristico aspetto dell'abitato di Rocca Priora, con le magnifiche zone boscose lungo le pendici del monte e con le pittoresche località quali Fontana Bella, Monte Fiore, Colle Ceraso e Colle Capo Rosso, un quadro naturale di singolare bellezza, offre, con l'abitato dominante i colli Tuscolani, e con le località adiacenti, numerosi punti di vista dai quali si possono osservare il magnifico complesso suddetto e un meraviglioso e vastissimo panorama che si estende da Roma ai colli Tuscolani, ai monti della Sabina, alla valle del Sacco e ai monti Lepini.

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1955, n. 114 la zona dell'Appia antica, che dai confini del comune di Roma raggiunge le Frattocchie, sita nell'ambito del comune di Marino è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce, per gli avanzi talora imponenti di numerosi sepolcri e monumenti, per i numerosi resti archeologici che fanno da cornice al meraviglioso paesaggio dell'Agro Romano e da sfondo ai colli Albani, un complesso avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata: dal confine del comune di Roma segue l'Appia nuova fino alle Frattocchie da un lato, dall'altro lato dal confine del comune di Roma segue il fosso della Cava dei Selci fino alla distanza di m. 200 dal ciglio stradale dell'Appia antica, poi una parallela ad essa alla distanza di m. 200 sino alla ferrovia Roma-Anzio, risale questa fino alla distanza di m. 150 dal ciglio stradale dell'Appia antica e di qui segue una parallela all'Appia stessa di m. 150 fino alla strada vicinale degli Orti delle Frattocchie.

Con decreto ministeriale del 14 febbraio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1959 n. 53 il comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e sottoposto a tutte le disposizioni di legge stessa perché con i monti Artemisio, Peschio e Algido, le pendici ad essi sottostanti, con le sue pittoresche valli e colline ricche di vegetazione, con l'amena posizione dell'abitato di Velletri, pittoresca città posta su uno sperone del monte Artemisio, oltre a formare un susseguirsi di suggestivi quadri naturali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali

si possono godere incantevoli e amplissimi panorami verso i colli Laziali con i Castelli Romani, la cerchia dei monti Lepini e le lontane vette dei Simbruini fino al Circeo, al mare e alle isole Laziali e alla vasta pianura sottostante.

Tale comprensorio è così delimitato: partendo dal confine tra Genzano e Velletri il limite segue la ferrovia Roma-Velletri fino alla via Redine di Sant'Alba, indi questa, la provinciale Velletri Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada di Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone, il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino alla curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri fino all'incrocio con la via dei Laghi, poi la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma-Velletri.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1970, n. 292 a rettifica del decreto ministeriale 14 febbraio 1959 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca Priora le delimitazioni del comprensorio stesso devono così intendersi: partendo dal confine tra Genzano e Velletri il limite segue la ferrovia Roma-Velletri fino alla via Redine di S. Alba, indi questa, la provinciale Velletri-Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone, il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino al limite del vincolo di Rocca di Papa (decreto ministeriale 24 aprile 1954) e cioè la curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri all'incrocio con la via dei Laghi, poi la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma-Velletri.

Con decreto ministeriale del 29 agosto 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1959 n. 218 la zona lungo le pendici dei colli Albani, sita nell'ambito dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché con le sue pittoresche accidentalità dei colli, colline e valli ricche di densa vegetazione, sulle quali dominano i suggestivi agglomerati urbani dei Castelli, con numerose ville e parchi, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un'ampia incantevole visuale verso i colli Tuscolani, i colli Albani e la campagna romana, fino al mare.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine del comune di Roma con quello di Grottaferrata il limite segue questo, la strada vicinale di valle Marciana, la vicinale valle dei Morti, la vicinale della Preziosa, fino al confine di Marino, indi la strada vicinale valle dei Paoli fino alla provinciale Marino-Frattocchie, poi questa, la strada vicinale torre Massapaoli, la strada Doganale, l'Appia nuova (vecchio tratto abbandonato), la strada degli orti, il limite del foglio n. 33 del catasto del comune di Marino, fino alla Nettunese, indi il fosso della Mola (o emissario del lago), il confine tra Albano e Castel Gandolfo fino alla via Santa Cristina, indi questa, la strada Mastro di Casa fino al bivio via delle Vascarelle (località Cordaro), indi via del Cordaro al bivio della vicinale di Sant'Antonio, poi questa, via dei Cipressetti e via Nicolò Masi fino alla località Crocefisso, indi la Maremmana (località Rufelli), la strada della Pagliarozza fino al viale Ginestreto, questo e la provinciale Gensanese sino alla vicinale Santo Spirito e questa sino ad incontrare la ferrovia Roma-Velletri, che segue sino al confine Velletri-Genzano, poi questo, l'appia antica, indi questa, la statale n. 7 e la provinciale Genzano-Nemi; entrando nell'abitato di Genzano, attraversa l'asse di via Padova, piazza Annunziata, piazza Buttaroni, piazza Sforza Cesarini, viale Don Morosini, viale Vittorio Veneto, piazzale del Brennero, e attraverso l'Appia nuova (escludendo la zona « Colle Pardo » vincolata con decreto ministeriale 24 maggio 1954) raggiunge la provinciale Ariccia-Rocca di Papa, indi questa e la delimitazione della conca del lago di Albano e cioè il limite superiore della proprietà del Roccolo, la strada del Tiro a segno, la strada e il limite del bosco dei Cappuccini in Albano, la Galleria di sopra, via Pio XI in Castel Gandolfo, via Rosselli, corso della Repubblica, piazza Centrale, la via Massimo D'Azeglio, il limite degli immobili extraterritoriali della Santa Sede, indi la provinciale Maremmana fino all'incrocio della strada Rocca di Papa-Grottaferrata e questa e via San Bartolomeo sino alla Anagnina che segue fino al confine di Grottaferrara con Roma. E' escluso dal vincolo la parte dell'abitato di Grottaferrata racchiusa tra il bivio via Anagnina, via Roma, la via Anagnina, via San Bartolomeo, la Maremmana, la strada comunale Cartiera, la via di S. Nilo e la via Roma.

Con decreto ministeriale del 7 settembre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1962 n. 239 le zone site nei comuni di Roma, Frascati e Monteporzio sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa perché, site ai margini del comprensorio dei monti Tuscolani già vincolato, presentano anche esse singolare bellezze panoramica per le caratteristiche accidentalità del terreno abbellite da ricca vegetazione nonché punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si possono godere ampi panorami sia verso i Colli Tuscolani che verso la campagna.

Tali zone sono così delimitate: partendo dal punto d'incontro del confine del territorio di Frascati con Roma e Grottaferrata, il limite dell'ampliamento del vincolo segue il confine di Roma con Grottaferrata indi quello di Roma con Marino sino alla ferrovia Roma-Napoli, indi la ferrovia stessa fino al foglio 101 del comune di Roma, e, comprendendo il foglio 1014 e 1013, arriva al foglio 16 del comune di Frascati, segue la delimitazione a valle di tale foglio, indi quella del foglio 1043 di Roma, poi quella dei fogli 10 - 9 - 4 5 - 1 - 2 - 7 - 3 - 8 di Frascati e dei fogli 1 - 3 -

del comune di Monteporzio, sino a collegarsi alla delimitazione delle zone vincolate con il decreto ministeriale 2 aprile 1954 (comprensorio dei Colli Tuscolani), i fogli sopramenzionati sono compresi nel vincolo.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22729 del 31 dicembre 1984 ha riferito che i territori considerati nei decreti costituiscono una entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; le suddette zone per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che possono modificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio lungo le pendici dei colli Albani nei comuni di Albano, Frascati, Rocca di Papa, Grottaferrata, Velletri, Nemi, Genzano, Ariccia, Castel Gandolfo, Marino, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, Lariano, Lanuvio e Ciampino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio lungo le pendici dei Colli Albani nei comuni di Albano, Frascati, Rocca di Papa, Grottaferrata, Velletri, Nemi, Genzano, Ariccia, Castel Gandolfo, Marino, Monteporzio Catone, Rocca Priora, Lariano, Lanuvio, Ciampino possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 12 dicembre 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1954)

decreto ministeriale 12 gennaio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1954)

decreto ministeriale 2 aprile 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 23 aprile 1954)

decreto ministeriale 24 aprile 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1954)

decreto ministeriale 24 maggio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 10 giugno 1954)

decreto ministeriale 18 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 3 novembre 1954)

decreto ministeriale 14 febbraio 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1959)

decreto ministeriale 26 settembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 18 novembre 1970)

decreto ministeriale 29 agosto 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 1959)

decreto ministeriale 7 settembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 22 settembre 1962)

sono integrati nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località di Ceri in comune di Cerveteri di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1968.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 10 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1968, n. 269, la località di Ceri, sita nel territorio del comune di Cerveteri è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché

con il piccolo caratteristico borgo medioevale posto su un acrocoro sorgente dalla valle e dominata dalla monumentale rocca degli Anguillara circondata da folte alberature, forma tutto un complesso di cose immobili aventi un eccezionale valore estetico e tradizionale, tale eccezionale complesso, inoltre, con le caratteristiche piccole alture che lo circondano ricoperte di verde, con la sottostante valle boscosa del Sanguinara costituisce un panorama e un paesaggio di singolare bellezza con pittoreschi quadri naturali e con punti pubblici di visuale che permettono di godere tale paesaggio e di altre zone circostanti.

Nelle località, infine, trovasi la bella pineta del Prociglio, che forma una suggestiva nota paesistica, inquadrata nella circostante campagna.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto d'incontro della strada per Ceri (dall'Aurelia) con il confine comunale di Cerveteri Roma, il limite del vincolo segue verso nord la detta strada per Ceri ad una distanza (verso ovest) di metri 100 dall'attuale asse stradale sino ad incontrare il fosso Sanguinara, prosegue lungo questo sino all'altezza del vertice meridionale della riserva S. Marco, lo raggiunge con una retta e segue il confine della riserva verso est sino ad incontrare il fosso delle Fornaci, prosegue lungo questo verso sud fino ad intersecare la carrozzabile Ceri Le Fornaci, segue questa verso est e quindi scende lungo la mulattiera per il Pigno (quota 132), da questa quota, che ingloba, il limite del vincolo prosegue verso sud con la mulattiera intersecante la strada Ceri Monte Ceri, attraversa questa ultima pervenendo all'incrocio con la strada per la località S. Martino, segue verso nord-ovest detta strada sino a raggiungere la strada dell'Aurelia per Ceri. la segue verso sud fino al fosso Sanguinara a valle, prosegue lungo questo (che stabilisce anche il confine comunale di Cerveteri con Roma) fino al punto d'incontro con la strada dell'Aurelia per Ceri.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con la nota n. 22727 del 31 dicembre 1984 ha riferito che per la zona suddetta, che costituisce un'entità paesaggistica di eccezionale valore, devono garantirsi le migliori condizioni di tutela e che per la rilevanza di bellezza naturale, e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono modificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Ceri sito nel comune di Cerveteri che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «Considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Ceri nel comune di Cerveteri possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente, in via di integrazione del vincolo, siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 10 agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968) è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza Per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Cerveteri e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la zona dei laghi di Bracciano e Martignano nei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano, e Trevignano di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 23 ottobre 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1960, n. 266, la zona dei laghi di Bracciano e Martignano, sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa poiché oltre a formare, con lo specchio dei laghi, con le loro suggestive insenature, con le zone verdeggianti nelle loro immediate adiacenze e lungo il declivio della conca e con i pittoreschi agglomerati urbani, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode il suggestivo panorama dei laghi con le loro adiacenze, e verso monte la visuale della conca con le colline circostanti.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal confine tra i comuni di Bracciano e Anguillara, il limite segue la strada vicinale dei monti (verso Bracciano), la ferrovia Roma-Viterbo fino a via Cavour, indi questa, l'inizio di via XX Settembre fino al canale collettore principale di Vigna Grande, indi questo verso monte fino alla quota 300 e segue questa fino a raggiungere la via Bagni di Stignato, ovvero terme di Vicarello, indi questa, di nuovo la provinciale Settevene Palo anche attraverso l'abitato di Trevignano fino al confine tra Campagnano e Trevignano, segue tale confine e quello tra Campagnano e Roma fino a quota 300 a sud est dell'alveo del lago di Stracciacappa, la segue fino ad incontrare la comunale di Cerano, poi questa, la vicinale dei Vignali e la comunale Santo Stefano ed infine la vicinale dei monti fino al confine tra Anguillara e Bracciano.

Considerato che alcuni territori contermini al lago di Bracciano sono già compresi nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1), lettera *b*;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22730 del 31 dicembre 1984 ha riferito che i territori considerati nel decreto costituiscono una unica entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; le suddette zone per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della conca del lago di Bracciano e Martignano nei comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Roma, Campagnano, Anguillara Sabazia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti la conca del lago di Bracciano e Martignano nei comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Roma, Campagnano, Anguillara Sabazia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adotttare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro complesso le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 23 ottobre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 29 ottobre 1960) è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) Nei territori non ricadenti nel vincolo di cui al sopraindicato decreto ministeriale 23 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 29 ottobre 1960, ma sottoposti a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984 — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 —, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia di cui ai decreti ministeriali 9 marzo 1957, 14 settembre 1957, 23 maggio 1967, 21 giugno 1969, 14 luglio 1969, 26 marzo 1975 e 19 giugno 1975.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 9 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1957 n. 80 la fascia costiera sita nell'ambito del comune di Santa Marinella (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce, con le sue pittoresche accidentalità delle coste e del retroterra, con l'abitato di Santa Marinella, con le sue ville ricche di vegetazione, con il caratteristico porticciolo dominato dal castello Odescalchi, con l'abitato di Santa Severa, con il monumentale Castello e con la ridente zona lungo mare, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un incantevole panorama verso tutta la fascia costiera suddetta e verso il mare.

Tale zona è così delimitata: da una parte il mare e dalle altre il confine del comune di Santa Marinella con quello di Civitavecchia fino alla via Aurelia, indi l'Aurelia stessa fino all'incrocio con via Mazzini, via Mazzini, via Capo Linaro, via Pirgi, la via Aurelia, via della Scuola, via della Villa Sacchetti, via B. Odescalchi fino all'Aurelia che segue fino al km 55,00, di qui la perpendicolare all'Aurelia stessa fino al mare;

Con decreto ministeriale del 14 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1957 n. 238 la fascia costiera sita nel territorio del comune di Santa Marinella, dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto 9 marzo 1957, comprende anche la zona di Santa Severa così delimitata: via Aurelia con inizio al km 52,200 di qui da una perpendicolare alla statale fino al mare, dal mare fino al confine con la Colonia Santo Spirito indi dalla strada privata che dalla Colonia raggiunge l'Aurelia.

Con decreto ministeriale del 23 maggio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1967, n. 141 la zona della Pineta Pirgus sita nel comune di Santa Marinella (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché, con le numerose alberature particolarmente di pini ed eucaliptus, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata: via Pirgus, via Giulio Cesare, via Latina.

Con decreto ministeriale del 21 giugno 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1969, n. 195 le zone di Palo e di Torre Flavia nel comune di Cerveteri sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa perché il grandioso parco di Palo e il castello Odescalchi, formando un meraviglioso quadro naturale, rivestono una notevole importanza panoramica e paesistica.

La Torre Flavia, inoltre, nei pressi del mare riveste un notevole valore estetico e tradizionale. Tali zone sono così delimitate: Zona Palo, il limite del vincolo partendo dal chilometro 35,800 della via Aurelia, segue questa in direzione nord-ovest sino alla diramazione per Ladispoli, che segue, oltrepassando la ferrovia Roma-Pisa, fino alla strada per Ladispoli, poi lungo questa strada, giunge, sino al lato ovest della particella catastale 6 (esclusa) del foglio 73, da qui, con una linea retta tangente il vertice ovest del foglio 67, giunge al confine della particella 13 del foglio n. 73 segue tale confine verso nord-ovest inglobando l'intera particella 13 del foglio n. 73, poi, segue il mare verso Palo, giunge al lato est della particella n. 28 (inclusa) del foglio n. 77, risale indi lungo questa, il limite del vincolo raggiunge il bivio con la via Aurelia (km 35,800).

Zona circostante la torre Flavia compresa entro un raggio di metri 300 dalla torre.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1969, n. 208 la località di S. Nicola nel comune di Cerveteri (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituita da un'ampia distesa di campagna, con zone alberate, in prossimità del mare e del magnifico castello di Palo col suo grandioso parco, forma una notevole bellezza panoramica, la statale Aurelia, inoltre, e la ferrovia costituiscono un punto pubblico di visuale verso il predetto Castello, la campagna ed il mare.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'attraversamento ferroviario (linea Roma-Pisa) della deviazione stradale dell'Aurelia per Palo Castello Odescalchi, il limite del vincolo segue la detta strada per Palo, giunge al lato est della particella catastale n. 28 (esclusa) del foglio n. 77 e lungo questo lato perviene al mare, prosegue, verso est, lungo il mare sino ad incontrare il confine comunale Cerveteri Roma, quindi percorre detto confine fino ad incontrare la ferrovia Roma-Pisa, segue questa sino all'attraversamento della derivazione stradale della Aurelia per Palo Castello Odescalchi.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1975, n. 121 la località « La Frasca » del comune di Civitavecchia (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa. Infatti « la zona costiera del comune di Civitavecchia che va dalla Torre Valdalica alla località Sant'Agostino e fino alla macchia della Cerreta costituisce un paesaggio di notevole bellezza

naturale, formato sia da caratteristiche coste frastagliate abbellite talora da antiche torri e ruderi della campagna adiacente e soprattutto, nella località La Frasca, da un lungomare pittoresco frastagliato di rocce affioranti dalle acque e da retrostanti boschi e dalla macchia della Cerreta, il tutto formante un suggestivo panorama con quadri di singolare bellezza, godibili da punti di belvedere, sia nel retroterra che a mare, aperti al pubblico ».

Tale zona è così delimitata: partendo dal cavalcavia ferroviario in località casale della Cerreta, il limite del vincolo segue, verso sud est, la ferrovia Roma-Pisa sino al casello ferroviario n. 10, di qui, verso sud-ovest, segue la strada che scende al mare in località Torre Valdaliga, indi verso nord-ovest segue la spiaggia sino al confine con il comune di Tarquinia, prosegue verso est lungo il detto confine sino alla strada a monte della macchia della Cerreta e fino al cavalcavia ferroviario.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1975, n. 192, parte del comune di Santa Marinella (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa in quanto è costituita da una caratteristica fascia verde con alberature talora di notevole sviluppo con ville e parchi, sì da formare una rilevante bellezza panoramica a ridosso dell'Aurelia e del mare.

Tale zona è inoltre caratterizzata da giardini e ville che hanno valore estetico e tradizionale nella fusione tra l'elemento naturale e l'opera dell'uomo, presentando pregevole valore di bellezza naturale.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio della via Aurelia con via Francesco Crispi, il limite del vincolo segue verso nord via Francesco Crispi, piazza della Stazione sino alla ferrovia Roma-Pisa, segue verso ovest la ferrovia stessa sino alla altezza di via Veneto, indi verso sud lungo via Veneto sino all'Aurelia, che segue verso est fino a via Francesco Crispi.

Considerato che in applicazione del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, ad integrazione degli elenchi delle Bellezze Naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge: *a*) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con la nota n. 22729 del 31 dicembre 1984 ha riferito che i territori considerati nei decreti sopracitati e quelli in applicazione dell'art. 1, punto « *a* » del decreto 21 settembre 1984 costituiscono una entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela e che le suddette zone per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazion che possono modificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della fascia costiera a nord di Roma nei comuni di Civitavecchia, S. Marinella, Cerveteri, Ladispoli, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti la fascia costiera a nord di Roma nei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da adottarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 9 marzo 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957);

decreto ministeriale 14 settembre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 25 settembre 1957);

decreto ministeriale 23 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'8 giugno 1967);

decreto ministeriale 21 giugno 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1969);

decreto ministeriale 14 luglio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969);

decreto ministeriale 26 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta* n. 121 del 9 maggio 1975);

decreto ministeriale 19 giugno 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975),

sono integrati nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 —, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme anche per il Demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) Anche nei territori dei predetti comuni sottoposti a vincolo a norme del punto 1, lettera *a*) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265

del 26 settembre 1984) sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'aspetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il Demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 30 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del complesso montuoso dei « Monti Lucretili » nei comuni di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca di Giovane, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che il territorio del complesso montuoso dei « Monti Lucretili », ricadente nelle province di Roma e Rieti, già oggetto di una proposta di istituzione di un parco naturale regionale (già previsto nella legge regionale 28 gennaio 1980 e in relazione alla legge regionale 28 novembre 1976, n. 46), è di notevole interesse perché costituisce un complesso montuoso e paesaggistico di grande rilevanza nel territorio laziale e formante ad est di Roma un'imponente quinta montuosa costituita da quei rilievi che insieme con i monti Sabini rappresentano una porzione avanzata dell'Appennino verso la pianura tirrenica: l'insieme costituisce un notevolissimo ambito territoriale con caratteri di integrità e omogeneità ambientale.

Un ambito territoriale che riveste un pregio particolare dal punto di vista paesistico e naturale oltre che rappresentare un grande e articolato patrimonio non solo geografico ma anche geologico ricco, inoltre, di testimonianze storiche e archeologiche; tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: a partire dal bivio posto a nord del lago artificiale di Tivoli il perimetro segue verso est il tracciato della strada statale n. 5 Tiburtina-Valeria fino al km 58,200 circa per prendere il confine comunale posto tra Arsoli e Roviano e seguirlo fino ad incontrare la ferrovia Roma-L'Aquila che segue fino al confine regionale Lazio-Abruzzo per riprendere quindi (a quota 577 circa) il confine posto tra i comuni di Riofreddo e Vallinfreda. Il perimetro segue tale confine comunale fino all'incrocio a quota 787 circa con la strada provinciale per Orvinio, segue tale strada fino al confine tra la provincia di Roma e Rieti, segue tale limite fino ai comuni di Nerola e Montorio Romano. Raggiunge quindi la strada che da Nerola conduce a Montorio Romano per seguire verso sud lungo la mulattiera prima e lungo il sentiero poi segnati sulla carta I.G.M. fino ad incontrare prendendo verso est, la strada confinante Moricone e Monte Flavio; al bivio posto sotto il colle Palombara segue la strada Palombara Sabina-Marcellina e qui, al bivio prende la strada per Tivoli. Segue quest'ultima strada verso sud fino a giungere al bivio di partenza posto a nord del lago artificiale di Tivoli;

Per lo stesso territorio in provincia di Roma la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 22 settembre 1983 ha deliberato, all'unanimità, di riconoscere il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota n. 22360 del 21 dicembre 1984 ha riferito che per la zona suddetta, che costituisce un'entità paesaggistica di eccezionale valore, devono garantirsi le migliori condizioni di tutela e che, per la rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Monti Lucretili che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezze naturali interessante il territorio dei Monti Lucretili possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerato singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso montuoso dei « Monti Lucretili », ricadente nella provincia di Roma e Rieti e nei comuni di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca Giovane, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato: a partire dal bivio posto al nord del lago artificiale di Tivoli il perimetro segue verso est il tracciato della strada statale n. 5 Tiburtina-Valeria fino al km 58,200 circa per prendere il confine comunale posto tra Arsoli e Roviano e seguirlo fino ad incontrare la ferrovia Roma-L'Aquila che segue fino al confine regionale Lazio-Abruzzo per riprendere quindi (a quota 577 circa) il confine posto tra: comuni di Riofreddo e Vallinfreda. Il perimetro segue tale perimetro comunale fino all'incontro a quota 787 circa con la strada provinciale per Orvinio segue tale strada fino al confine tra la provincia di Roma e Rieti, segue tale linea di confine fino ai comuni di Nerola e Montorio Romano. Raggiunge quindi la strada che da Nerola conduce a Montorio Romano per proseguire verso sud, lungo la mulattiera prima e lungo il sentiero poi, segnati sulla carta I.G.M. fino ad incontrare prendendo verso est, la strada congiungente Moricone e Monte Flavio; al bivio posto sotto il colle Palombara segue la strada Palombara Sabina-Marcellina e qui, al bivio prende la strada per Tivoli. Segue questa ultima strada verso sud fino a giungere al bivio di partenza posto a nord del lago artificiale di Tivoli.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni: Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Pércile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca Giovane, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Moricone, Tivoli, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

(3389) p. *Il Ministro*: GALASSO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Maccarese e Focene. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero comprensorio di Fregene in comune di Roma di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con decreto ministeriale del 18 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1954 l'intero comprensorio di Fregene, sito nell'ambito del comune di Roma, è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché « l'intero comprensorio predetto costituisce un complesso di grande interesse paesistico, con eccezionale carattere pittoresco, tale da formare un magnifico quadro naturale »; l'intero comprensorio di Fregene, sito nel territorio del comune di Roma, è così delimitato: « a nord-ovest, con il corso inferiore del fiume Arrone sino alla foce; ad ovest, con la spiaggia; a sud, con lo stagno, il collettore delle acque alte, risalendo fino all'altezza di viale Clementino, questo fino al limite della proprietà Maccarese, i confini della quale si seguono verso est fino ad incontrare il canale dell'Arroncino; ad est, questo nella sua linea retta, presa come direttrice, fino a giungere al fiume Arrone »;

Considerato che le località Maccarese e Focene circostanti il comprensorio di Fregene, site nell'ambito del comune di Roma presentano caratteristiche orografiche e vegetali tutt'ora intatte, analoghe a quelle della zona ricadente nel comprensorio di Fregene già vincolato con il predetto decreto ministeriale 18 maggio 1954. Tale zona risulta così delimitata:

I Zona Maccarese-Focene: seguendo il corso del Fosso dei Tre Denari procede in linea retta incrociando via dei Monti dell'Ara all'altezza del Casale Vigna e prosegue poi sino ad incrociare via Praia a Mare, piega a sinistra e risale il Fosso Arrone sino a riconnettersi con il vincolo già imposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954, seguendone il limite sino alla foce del corso d'acqua e risalendo in direzione nord-ovest lungo il mare sino a ritornare al punto di partenza;

II Zona Maccarese-Focene: partendo dall'incrocio fra viale Castellammare e via della Veneziana segue verso nord-est via della Veneziana per un tratto di metri lineari 515; piega poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela al viale già denominato Clementino sino a congiungersi con il collettore generale delle Acque Alte; segue il collettore verso sud-ovest fino ad incontrare il punto d'incrocio del vincolo paesistico già posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954; da questo punto d'incrocio riprende verso nord-ovest l'ex viale Clementino seguendo il limite del

vincolo già posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954 fino a raggiungere nuovamente il punto d'incrocio tra via della Veneziana e viale Castellammare;

III Zona Maccarese-Focene: dal punto di incrocio tra il viale ex Clementino ora viale Castellammare con il collettore generale delle Acque Alte procede in linea retta sino ad incrociare il collettore generale delle Acque Basse seguendone poi il corso fino al fabbricato delle idrovore: piega poi a destra e va in linea pressoché retta sino ad incontrare il viale delle Acque Basse seguendone il tracciato per 220 metri; piega a destra di 90° e prosegue in linea retta per 800 metri; piega a sinistra a 90° e procede in linea retta per 300 metri sino al mare; piega a destra e segue la linea del mare fino alla foce del corso d'acqua che raccoglie i collettori generali delle Acque Alte e Basse; prosegue poi lungo il mare includendo la zona residua compresa tra detta linea e il limite del vincolo già apposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954;

Per lo stesso territorio la competente commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 3 febbraio 1984 ha deliberato di riconoscerne il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo; è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopradelimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che anche la zona latistante il comprensorio di Fregene, comunque ricadente nel comune di Roma, presenta caratteristiche ambientali omogenee, caratterizzale dalla presenza di una copertura arborea naturale, e lungo i canali di una ricca vegetazione che ospita la fauna tipica di tale habitat naturale, permettendo così la creazione di un « continuum » con la zona di Fregene già sottoposta a vincolo con il predetto decreto ministeriale 18 maggio 1954;

Il confine di quest'ultima zona è il seguente: a partire dell'incrocio tra il collettore generale delle Acque Alte e il canale dell'Arroncino segue quest'ultimo in direzione nord fino all'incontro con il prolungamento del confine del vincolo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954 che segue in direzione ovest ricalcandone i confini fino a tornare all'incrocio tra via Castellammare e via della Veneziana; prosegue lungo tale via in direzione nord-est per un tratto di metri lineari 515, piegando poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela a via Castellammare fino a congiungersi con il collettore generale delle Acque Alte che segue verso nord-est fino a ritornare al punto di partenza.

Per lo stesso territorio la competente commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 29 maggio 1984 ha deliberato di riconoscerne il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22381 del 22 dicembre 1984 ha riferito che nell'ambito della zona suddetta già sottoposta a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/39 con decreto ministeriale 18 maggio 1954, e nell'ambito delle zone di cui alle sedute del 3 febbraio 1984 e del 29 maggio 1984 della commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge n. 1497/39 delimitate così come ai precedenti « Considerato », per la rilevante bellezza naturale e per l'estensione, ciascuna zona suddetta potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possano vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità per le zone indicate dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con la suddetta nota n. 22381 del 22 dicembre 1984 di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del comprensorio di Fregene, delle località Maccarese e Focene circostanti e della zona latistante che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristeche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del comprensorio di Fregene, delle località Maccarese e Focene circostanti e della zona latistante, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) le zone, nel comune di Roma, di Maccarese e Focene circostanti il comprensorio di Fregene già vincolato con decreto ministeriale 18 maggio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1954 e la zona latistante il suddetto comprensorio di Fregene hanno notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate:

I Zona Maccarese-Focene: seguendo il corso del fosso dei Tre Denari procede in linea retta incrociando via Monti dell'Ara all'altezza del Casale Vigna e prosegue poi sino ad incrociare via Praia a Mare; piega a sinistra e risale il fosso Arrone sino a riconnettersi con il vincolo già imposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954, seguendone il limite sino alla foce del corso d'acqua e risalendo in direzione nord-ovest lungo il mare sino a ritornare al punto di partenza;

II Zona Maccarese-Focene: partendo dall'incrocio fra viale Castellammare e via della Veneziana segue verso nord-est via della Veneziana per un tratto di metri lineari 515; piega poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela al viale già denominato Clementino sino a congiungersi con il collettore generale delle Acque Alte; segue il collettore verso sud-ovest fino ad incontrare il punto d'incrocio del vincolo paesistico già posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954; da questo punto d'incrocio riprende verso nord-ovest l'ex viale Clementino seguendo il limite del vincolo gia posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954 fino a raggiungere nuovamente il punto d'incrocio tra via della Venezia e viale Castellammare;

III zona Maccarese-Focene: dal punto di incrocio tra il viale ex Clementino ora viale Castellammare con il collettore generale delle Acque Alte procede in linea retta sino ad incrociare il collettore generale delle Acque Basse seguendone poi il corso fino al fabbricato delle idrovore; piega poi a destra e va in linea pressoché retta sino ad incontrare il viale delle Acque Basse seguendone il tracciato per 220 metri; piega a destra di 90° e prosegue in linea retta per 800 metri; piega a sinistra a 90° e procede in linea retta per 300 metri sino al mare; piega a destra e segue la linea di mare fino alla foce del corso d'acqua che raccoglie i collettori generali delle Acque Alte e Basse; prosegue poi lungo il mare includendo la zona residua compresa tra detta linea e il limite del vincolo già apposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954;

IV zona latistante il comprensorio di Fregene: a partire dall'incrocio tra il collettore generale delle Acque Alte e il canale dell'Arroncino segue quest'ultimo in direzione nord fino all'incontro con il prolungamento del confine del vincolo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954 che segue in direzione ovest ricalcandone il confini fino a tornare all'incrocio tra via Castellammare e via della Veneziana; prosegue lungo tale via in direzione nord-est per un tratto di metri lineari 515, piegando poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela a via Castellammare fino a congiungersi con il collettore generale delle Acque Alte, che segue verso nord-est fino a ritornare al punto di partenza.

In tali zone sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori; fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelle che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopracitato decreto ministeriale 18 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1954, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione, — *Nelle zone così delimitate:*

A) partendo dal punto posto a 100 metri lineari dall'incrocio tra via Jesolo e il lungomare di Ponente si percorre quest'ultimo in direzione nord-ovest costeggiando sulla sinistra la località detta « Villaggio dei Pescatori » fino ad incrociare il corso del fiume Arrone; di qui si svolta a destra e si segue l'alveo di detto fiume fino a pervenire, all'altezza del Procoio delle Bufale, al confine del vincolo già individuato con decreto ministeriale 18 maggio 1954; da questo punto di svolta a destra in direzione sud-est e si percorre idealmente in linea retta il suddetto limite confinario per circa 350 metri lineari; di qui si svolta a destra di 90° e si prosegue in linea retta per 300 metri lineari; di qui si svolta a sinistra di 90° e si prosegue in linea retta per 200 metri lineari; qui pervenuti si svolta a destra di 100° circa e si prosegue idealmente in linea retta fino a tornare al punto di partenza;

B) partendo dall'incrocio tra via Rapallo e il viale Castellammare si procede lungo quest'ultimo in direzione nord-ovest per 500 metri lineari; si piega a destra di 90° e si prosegue dapprima lungo via Belmonte Calabro e poi ancora a destra lungo via Maiori sino a pervenire all'incrocio di questa con via Porto Azzurro; si svolta a destra e si percorrono 120 metri lineari lungo quest'ultima via fino a pervenire al viale della Pineta di Fregene; qui pervenuti si svolta a sinistra di 90° e si continua lungo il predetto viale per circa 80 metri lineari; di qui si svolta a destra di 90° e si procede in linea retta per 1,400 km fino ad incontrare la prosecuzione ideale di via Cattolica; si svolta a destra e si percorrono 50 metri lineari sino ad incontrare via Paraggi; qui pervenuti si svolta ancora a destra e si percorre la suddetta via Paraggi per intero fino all'incrocio di questa con via Portovenere; di qui si prosegue lungo via Rapallo fino a tornare al punto di partenza;

C) partendo dall'incrocio tra via Capitello ed il viale Castellammare, si percorre quest'ultimo in direzione nord-ovest fino a pervenire all'incrocio con via Fiorenzuola di Focara; di qui si svolta a destra di 90° e si percorre la predetta ultima via fino a pervenire a via Maratea che si percorre per intero in direzione sud-est per poi piegare a destra su via Capitello, percorsa la quale, si torna al punto di partenza;

D) partendo dall'incrocio tra via della Veneziana e il confine del vincolo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954, si percorre il predetto confine in direzione sud-est e sulla ideale prosecuzione in linea retta del viale Castellammare fino ad incrociare il tracciato del collettore generale delle Acque Alte; qui pervenuti si piega a destra e si segue il predetto tracciato per 500 metri lineari fino ad incontrare il corso del collettore generale delle Acque Basse; da questo punto si segue la sponda destra del corso unificato dei collettori e procedendo in direzione nord-ovest si perviene a circa 80 metri lineari dalla foce del medesimo; da questo punto si svolta a destra e si procede per 70 metri lineari in direzione est: si svolta quindi a sinistra e, percorsi 100 metri lineari in direzione nord-ovest, si piega nuovamente a destra di 90° e si procede idealmente in linea retta fino a pervenire sul tracciato di via Polignano a Mare che si percorre nella sua inte-

rezza; si piega a destra di 90° e si percorrono 110 metri lineari; si piega e sinistra di 90° e percorsi 60 metri lineari lungo via della Veneziana si torna al punto di partenza, — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. prot. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. protocollo 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti, ove gli interessati hanno la facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pineta Sacchetti con le aree limitrofe in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona della Pineta Sacchetti con le aree limitrofe ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio tra via F. Albergotti e via D. Tardini, si percorre quest'ultima in direzione nord continuando di seguito su via della Pineta Sacchetti, fino a raggiungere lo spigolo meridionale del Forte Braschi; si svolta a destra e si costeggia, in senso antiorario, il perimetro del Forte Braschi e delle aree di sua pertinenza, fino a ritornare su via della Pineta Sacchetti; di qui si prosegue lungo la stessa, in direzione nord, sino all'altezza della linea ferroviaria Roma-Viterbo; da questo punto si svolta di 90° in direzione est e si segue il tracciato della linea ferroviaria per circa 600 metri lineari, fino a pervenire all'incrocio con il fosso della Valle dell'Inferno, prosecuzione ideale di via di Valle Aurelia; da questo punto si svolta a destra di 90° in direzione sud e si segue il tracciato del fosso suddetto fino a ritrovarsi su via di Valle Aurelia che si continua a percorrere fino all'incrocio con via Baldo degli Ubaldi; da questo punto si svolta a destra di circa 120° in direzione ovest e si prosegue idealmente ed in linea retta per circa 600 metri lineari fino a pervenire sulla via F. Patetta; da questo punto si svolta in direzione nord e si continua idealmente in linea retta per circa 250 metri lineari; di qui si prosegue ad ovest per circa 350 metri lineari e poi ancora a sud per 100 metri lineari fino a ritornare sulla via F. Albergotti da dove, percorrendola in direzione ovest, si ritorna al punto di partenza), costituisce a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata dalla presenza di essenze resinose, in particolare pini secolari della altezza di circa 25/30 metri, che costituiscono la piantata storica della Pineta Sacchetti; le aree limitrofe, costituite da zone a seminativo, a pascolo arborato, comprendono all'interno il podere Torlonia e l'antico Borgo di Valle Aurelia, noto per la presenza di numerose antiche fornaci di cui oggi rimane, come unica residua testimonianza, la fornace Veschi; la porzione ovest, denominata anche Valle dell'Inferno, è attraversata da due fossi che si arrestano a ridosso della Pineta Sacchetti;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio via Vittorio Montiglio e via Pineto Torlonia;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 21841 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Pineta Sacchetti con le zone limitrofe che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Pineta Sacchetti con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la nacessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Pineta Sacchetti con le aree limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché pe rquelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1. 2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legg 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3391)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Tenuta di S. Giovanni in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che, la zona della Tenuta di S. Giovanni ricadente nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: partendo dal km 29,000 della via di Poli si svolta di 90° in direzione nord est e si percorrono idealmente ed in linea retta circa 100 metri lineari fino a raggiungere il tracciato del confine del comune di Roma; da questo punto si svolta di 90° in direzione sud-est e si segue il confine comunale, che circoscrive quasi tutta la zona, sino a ritornare all'altezza del km 29,000 della via di Poli; di qui, svoltando a destra di 90°, ci si riporta al punto di partenza); costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto l'area; di notevole estensione, è di particolare pregio sia dal punto di vista della ricchezza e varietà vegetazionale, sia per gli intrinseci valori ambientali e paesistici; attraversata dalla strada provinciale n. 49 A, via Polense, che corre tra due profonde forre sul pianoro denominato Colle Lungo, la zona si presenta con un andamento orografico particolarmente mosso; il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di folti boschi misti, per lo più querceti, mentre piccole porzioni sono a seminativo ed a pascolo cespugliato; all'interno della zona perimetrata sono presenti cospicui resti archeologici quali ruderi di cisterne e di acquedotti d'epoca romana;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la via Polense e la bretella provinciale che si stacca da quella poco prima del km 35,000, conducendo a Gallicano nel Lazio;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22252 del 18 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della Tenuta di S. Giovanni che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Tenuta di S. Giovanni possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e Architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Tenuta di S. Giovanni, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legg 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Lunghezza in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona di Lunghezza ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: partendo dal Casale del Cerroncino si procede idealmente, ed in linea retta, esattamente in direzione nord/nord-est sino a raggiungere, attraversato il corso del fiume Aniene, il tracciato del confine del comune di Roma; da questo punto, posto all'imbocco di uno stradello che conduce fuori del confine comunale in località Casaletti, si prosegue lungo il suddetto confine comunale in direzione est e poi sud fino ad incrociare il tracciato della linea ferroviaria Roma-Sulmona; qui pervenuti si svolta a destra di 90° e si costeggia tale linea ferroviaria in direzione di Roma per km 1,4; quindi si svolta ancora a destra di circa 60° e si procede in linea retta percorrendo 500 metri lineari in direzione nord-ovest, fino a tornare al punto di partenza) costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto la zona, attraversata dal fiume Aniene, è morfologicamente caratterizzata da un breve sistema collinare sul quale si erge il Casale del Cavaliere; da questo si diparte un ampio vallone a pascoli e seminativo che, degradando rapidamente, va a morire nelle tortuose anse del fiume Aniene; l'area, arricchita in zone liminari da macchie di bosco a folto e da filari di eucalipti, è caratterizzata nel settore meridionale dalla emergenza monumentale del Castello di Lunghezza;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la via Collatina e la via che, lungo il confine comunale di Roma, congiunge la via Collatina alla via Tiburtina;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22250 del 18 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di Lunghezza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considrato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Lunghezza possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la nacessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Lunghezza, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. In tale territcrio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, allo albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3393)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Procoio Altieri in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona del Procoio Altieri con le zone limitrofe ricadenti nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: si inizia la perimetrazione dal km 8,500 della strada statale Tiberina che si percorre in direzione sud-ovest sino al km 4,700; di qui si svolta in direzione ovest di circa 30° e si segue il corso del Fosso del Drago in direzione ovest e poi, svoltando a 90°, si continua a seguire il corso in direzione nord sino alla località Fontanile del Drago; di qui si prosegue per 500 metri lineari circa verso nord sino a raggiungere il limite confinario del comune di Roma; si segue questo ultimo in direzione nord sino ad incrociare il Fosso Carraccio, da dove svoltando in direzione est-nord-est, sempre seguendo il limite confinario del comune di Roma, si ritorna, all'altezza del Vecchio Procoio Altieri, al punto di partenza) costituisce a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale, nonchè una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dal punto di vista vegetazionale da cerri, farnie e lecci che si associano ad un lussureggiante sottobosco, nonchè da eucalipti, abeti e cipressi certamente non spontanei; il comprensorio, che si sviluppa sulle prime propaggini a ridosso della piana alluvionale del Tevere, in virtù della sua posizione al limite del comune di Roma, non è interessato in modo significativo da fenomeni di urbanizzazione; lo stato di ottima conservazione delle risorse naturali esistenti è legato indubbiamente alle sue destinazioni d'uso agricolo e riserva di caccia, ed alla scarsità di strade che consentono, dalla Tiberina, l'accesso all'interno del comprensorio; le aree destinate ad uso agricolo sono a seminativo alternato ad ordinate piantate di olivi con parti residue a pascolo; la morfologia della zona risulta caratterizzata da un susseguirsi di vallecole e di modesti rilievi segnati dal percorso degli esistenti corsi di acqua; notevoli emergenze architettoniche all'interno della zona sono costituite dalla Torre di Procoio e dal Vecchio Procoio Altieri;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio via Pian dell'Olmo e la via Tiberina;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22249 del 18 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio del Procoio Altieri con le zone limitrofe che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Procoio Altieri con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Procoio Altieri con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Casale della Cecchignola in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che: la zona del Casale della Cecchignola ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: si parte dal punto d'incontro con il limite esterno della fascia di rispetto creata, ai sensi della legge n. 1497 (decreto ministeriale 7 gennaio 1966), lungo il percorso della via Ardeatina; si percorre quindi in direzione sud-ovest via della Cecchignola per circa 1400 metri, si svolta poi a destra in direzione nord-ovest per via della Cecchignoletta che si segue in linea retta per 500 metri circa, si piega poi a sinistra di circa 110° e si prosegue in linea retta sino ad arrivare al Casale Cecchignoletta che risulta compreso nel limite del vincolo in quanto il confine segue lo stradello che gli gira intorno, si volta a destra di circa 45° ed, in linea retta, si raggiunge il Fosso della Cecchignola che si segue, risalendone il corso che descrive un'ampia curva, sino all'altezza del Casale Cecchignola, si svolta quindi a sinistra di circa 45° e si procede in direzione nord-est in linea retta per circa 1.150 metri sino ad incontrare il limite esterno della fascia di rispetto della via Ardeatina che si segue (in direzione sud) per circa 350 metri sino a ritornare al punto di partenza) costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata dalla presenza del Casale della Cecchignola che, posto su un poggetto dominante il Fosso della Cecchignola, costituisce un punto di riferimento ottico dalle strade vicine o prossime con la dominante mole dell'alta torre. L'area circostante il Casale della Cecchignola, con prevalente destinazione ad uso agricolo con seminativo ed uliveti, costituisce, in virtù delle preesistenze archeologiche e monumentali, e del suo andamento orografico, una eminente testimonianza del paesaggio caratteristico della campagna romana. Aree di modesta estensione nei pressi del Casale e sulle sponde del Fosso omonimo sono occupate da macchia per lo più arbustiva associata ad alberi isolati ed a gruppi. Un assai modesto insediamento residenziale abusivo occupa una area su un lato del Fosso Cecchignola;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio via Ardeatina, via della Cecchignola e via della Cecchignoletta;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22248 del 18 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Casale della Cecchignola che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Casale della Cecchignola possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Casale della Cecchignola, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3415)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Casale Marcigliana in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona del Casale Marcigliana con le aree limitrofe ricadente nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: partendo dal G.R.A. all'incrocio tra questo e lo svincolo dell'autostrada Roma-Firenze, si segue la medesima autostrada per km 3 circa, fino all'altezza della stazione di Settebagni; da questo punto svoltando di 90° in direzione ovest, si procede idealmente in linea retta sino ad incontrare la strada statale n. 4 Salaria; da questo punto svoltando di 90° in direzione nord, si percorre la suddetta strada statale n. 4 sino al km 20,000 dove si svolta a destra prendendo la via di S. Colomba, che conduce all'omonimo Casale; qui pervenuti si prosegue idealmente ed in linea retta esattamente in direzione sud-est per circa 4 km, sino ad incontrare il tracciato del confine del comune di Roma; si segue quest'ultimo tracciato in direzione sud, fino ad incontrare la via Nomentana e si percorre la suddetta in direzione Roma fino ad incontrare il G.R.A. che, svoltando a destra di 90° in direzione nord-ovest, si percorre sino a ritornare al punto di partenza) costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto l'ampia zona delimitata, che si estende a cavallo delle antiche strade consolari Salaria e Nomentana, è caratterizzata dal sistema collinare preappenninico che ne movimenta notevolmente l'orografia incisa da numerosi fossi e marane che discendono verso i fiumi Aniene e Tevere, visibili dalle sommità collinari; gran parte del comprensorio ha destinazione agricola a seminativo, interrotta da ampi pascoli anche cespugliati; lungo i fossi si estendono ampie zone a macchia mediterranea, mentre sulle creste collinari si sviluppa il faggeto; apprezzabili sono le porzioni ad oliveto, vigneto, frutteto e colture miste; lungo le vie di penetrazione e sulla via Nomentana si nota la presenza di pini domestici (Pinus pinea) con la caratteristica chioma ombrelliforme; all'interno del comprensorio sono inoltre da segnalare alcuni edifici di interesse monumentale quali il Casale Marcigliana ed il Casale di S. Colomba nonché preesistenze archeologiche e medioevali;

Considerato che, la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili la pubblico, ubicati all'interno e perimentralmente, quali ad esempio la via della Marcigliana, via della Bufalotta, di Tor S. Giovanni, le vie Salaria e Nomentana ed un tratto della autostrada Roma-Firenze;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprnitendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22247 del 18 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Casale Marcigliana con le zone limitrofe che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Casale Marcigliana con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base ai disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Casale Marcigliana con le aree limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 settembre 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3416)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Isola Sacra e del Casale di S. Lucia in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona dell'Isola Sacra e del Casale di S. Lucia ricadente nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: si parte da km 23,500 della via Portuense, laddove tale strada è prossima alla sponda del Canale di Fiumicino; si segue la via Portuense in direzione nord-ovest fino al km 21,500, esattamente sino all'altezza dello stradello che conduce alla vaccheria Tamaricella; da questo punto si piega a destra di 90° e si perviene sulla sponda destra del fiume Tevere; di qui si costeggia la suddetta sponda destra in direzione sud-est, attraversando l'imbocco del canale di Fiumicino, superando l'ansa di Ostia Scavi e pervenendo alla foce del Tevere; da questo punto si continua costeggiando il litorale tirrenico in direzione nord fino a raggiungere l'estuario del canale di Fiumicino, che si risale piegando di 90° a destra sino a tornare in prossimità del punto di partenza che si raggiunge percorrendo la distanza che separa la sponda destra del canale di Fiumicino dal km 23,500 della via Portuense) costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto la zona dell'Isola Sacra, pur interessata da un fenomeno di cospicua espansione edilizia, mantiene ancora, nella zona frontistante l'area della bonifica di Ostia e nelle aree limitrofe alle sponde, interessanti testimonianze della originaria situazione ambientale; pregevole risulta ancora essere, per quanto compromessa dall'abusivismo edilizio, la parte limitata dalla via dell'aeroporto di Fiumicino che definisce peraltro quell'area di eccezionale interesse archeologico che è la necropoli di Porto con l'antico tracciato della via Severiana; il comprensorio di Isola Sacra ha attualmente destinazione agricola, per lo più a seminativo, anche se sono presenti attività industriali quali quelle cantieristiche e conserviere; dal punto di vista vegetazionale è rimasto relativamente poco se si eccettua alcuni, pur estesi, tratti di sponda dove il canneto e le erbe palustri sono ancora presenti; altresì meritevole di tutela ambientale è la zona che si definisce col toponimo di Casale di S. Lucia; l'area in questione, limitata dal percorso della via Portuense, presenta notevoli valenze archeologiche (Arco di Claudio, Lapide di Claudio), panoramiche, nonché monumentali (Casale di S. Lucia, supposta sede del Vescovado di Porto); la destinazione delle aree di questo settore è ad uso agricolo anche se nei pressi del Casale di S. Lucia esiste un modesto nucleo edificato per residenze ed attività artigianali e cantieristiche legate alla presenza del fiume Tevere modesto è lo sviluppo della vegetazione sul posto, con rari alberi, mentre verso le sponde del Tevere ancora si sviluppano caratteristici canneti e proliferano erbe palustri;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la via Portuense, via del Faro, via dell'Aereoporto di Fiumicino, il faro di Fiumicino e la spiaggia del litorale tirrenico;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con n. 21850 del 13 dicembre 1984 ha riferito chela suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Isola Sacra e del Casale di S. Lucia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromossione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Isola Sacra e del Casale di S. Lucia possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'Isola Sacra e del Casale di S. Lucia, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Cioccari e la Macchia Grande in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona dei Cioccari e la Macchia Grande con le zone limitrofe, ricadente nel territorio comunale di Roma, — delimitata nel modo seguente: partendo da viale del Bottegone si svolta a sinistra in direzione nord-ovest e si procede in linea retta per circa 3000 metri sino ad incontrare il Fosso della Macchia il cui corso si risale in direzione nord sino alla sorgente, da questo punto si svolta a destra e si procede per 1,500 km in linea retta, passando all'altezza del Casale Le Pulcette, ed attraversando la località detta Il Quarticciolo, sino alla confluenza tra il Fosso di Pantan di Grano ed il Fosso della Bottaccia; si bordeggia il Fosso di Pantan di Grano in direzione sud, sud-est per 3,500 metri, da questo punto si volta a destra in direzione sud-est procedendo in linea retta fino a raggiungere la località Sorgente posta in prossimità del viale del Bottegone, si piega quindi a destra e si segue il percorso di viale del Bottegone sino a tornare al punto di partenza in prossimità dell'Ovile; — costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto il comprensorio si sviluppa sulle prime propaggini dei modesti rilievi che caratterizzano, incisi da forre alberate, il paesaggio circostante. L'area, pur nella sua notevole estensione, presenta caratteristiche e valenze comuni sia dal punto di vista morfologico che da quello vegetazionale; le poche costruzioni esistenti nella zona hanno esclusivamente carattere rurale (Casale le Pulcette) collegate alle limitrofe coltivazioni; una minima parte del comprensorio è destinata ad uso agricolo, mentre la maggior parte di esso, in virtù della sua vocazione e della destinazione a pascolo, è rimasta incontaminata, allo stato naturale; sulle sponde delle forre e dei corsi d'acqua la vegetazione diventa rigogliosa e si arricchisce delle essenze proprie della macchia come cerri, querce, ed altre; individui adulti spesso maestosi interrompono episodicamente la linea del panorama, ergendosi solitari in mezzo a vaste radure; in una zona di modesta ampiezza, in prossimità del Fosso di Pantan di Grano, è presente una vegetazione arborea con essenza dominante il pino;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio viale del Bottegone e via Aurelia;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 21848 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Cioccari e la Macchia Grande con le zone limitrofe che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Cioccari e la Macchia Grande con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Cioccari e la Macchia Grande con le zone limitrofe così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torrimpietra e Macchia della Signora in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona di Torrimpietra e Macchia della Signora con le zone limitrofe, ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: partendo dal km 1,00 della via del Pagliaccetto si svolta a sinistra di 90° e si prosegue lungo lo stradello che costeggia la località Prato Gelsi Fornari sino ad incontrare, all'altezza del km 2,400, la via di Casal S. Angelo che si segue sino all'altezza del km 4.600; si volta a destra in direzione sud-est e si piega poi ulteriormente a destra seguendo il corso del fosso che delimita la località « Macchia della Signora »; si volta a sinistra in direzione sud-est e si percorre in linea retta uno stradello per circa 400 metri incrociando via di Torrimpietra e passando innanzi al Casale di Castiglione; si svolta a destra e si prosegue sino ad incontrare il Fosso di Valle Scura all'altezza del viale del Pero; si segue il corso del Fosso di Valle Scura in direzione sud-est, incrociando nuovamente via di Torrimpietra, e si procede in linea pressoché retta sino ad incontrare lo stradello che congiunge via di Pagliaccetto alla strada delle Tre Cannelle, seguendo il quale, si torna su via Torre del Pagliaccetto; si svolta a destra di 90° e percorrendo la citata via per un tratto di 180 metri, si torna al punto di partenza), costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto l'area costituisce con il suo andamento orografico estremamente mosso, caratterizzato da una ricca copertura vegetale, esempio particolarmente significativo del paesaggio laziale; la zona che comprende, al suo interno, la Torre di Pagliaccetto è piantata ad ulivi e vigneti, mentre in località « Monte della Vena » la copertura vegetale è costituita da bosco misto con essenze predominanti di cipressi ed eucalipti; la maggior parte del comprensorio è caratterizzata, fatta eccezione per un modesta porzione di vigneto in località « Prato Gelsi Fornari », dalla presenza di bosco misto con prevalenza di quercia e cerro e particolarmente nella zona « Macchia della Signora »; nell'area denominata « Bosco Sacro », a sud del borgo del castello d Torrimpietra si sviluppa il querceto; nell'insieme la zona, sufficientemente integra dal punto di vista ambientale con macchia varia ed assai folta, risulta interessante dal punto di vista naturalistico-panoramico e storico-monumentale se ricordiamo l'esistenza, al suo interno, di emergenze monumentali quali il borgo di Torrimpietra, la Torre del Pagliaccetto ed il Fontanile de' Cenci;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio via di Torre del Pagliaccetto, via di Torrimpietra, via di Casal S. Angelo (via Aurelia);

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 21846 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e, per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Torrimpietra e Macchia della Signora con le zone limitrofe che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Torrimpietra e Macchia della Signora con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Torrimpietra e la Macchia della Signora con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico, ai sensi del-

la legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Galeria Vecchia con le zone limitrofe in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona di Galeria Vecchia con le zone limitrofe ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: partendo dal km 16,500 della strada di S. Maria di Galeria si prende sulla destra, in direzione sud, sud-ovest, lo stradello che conduce al Casale del Gallo; di qui si prosegue in direzione ovest seguendo il sentiero del Fontanile di Monte Loreto e percorsi circa km 1,300, quasi in prossimità della località Incastri, si volta a sinistra di 90° in direzione ovest; sud-ovest e si continua idealmente ed in linea retta fino ad incontrare, superato il Fosso dell'Arrone, lo stradello che conduce al Casale Piscini; da questo punto si svolta a destra di 90° in direzione nord-ovest e si percorre il suddetto stradello, che ben presto si tramuta in strada asfaltata, fino ad incontrare, dopo circa 3 km la via Claudia su cui si sbocca al km 9,700; si ridiscende lungo quest'ultima, in direzione est, fino al km 8,500 ed a questo punto si svolta a destra di 90° e si prende il sentiero che conduce in località Sorgente Rosciolo; si continua lungo il predetto sentiero, curvando progressivamente a sinistra e proseguendo poi in linea retta fino a tornare sulla strada di S. Maria di Galeria al km 17,800; di qui si piega a destra di 90° in direzione sud, e si ridiscende lungo la medesima strada fino a tornare al punto di partenza); costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto l'area si presenta nel suo complesso con orografia mossa, caratterizzata dalla presenza della forra del Fosso dell'Arrone in prossimità del quale sono situati i ruderi dell'insediamento di Galeria; nella zona sono riconoscibili modeste porzioni di oliveti prospicienti il confine, sparsi in aree a seminativo; lungo i fossi e le forre si addensano notevoli estensioni di pascoli cespugliati che in corrispondenza del Fosso dell'Arrone si trasformano in una folta macchia mediterranea;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la via Claudia, la strada di S. Maria di Galeria, il sentiero che conduce al Casale di Cornazzano e quello che conduce ai suggestivi ruderi di Galeria Vecchia;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 21845 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per le sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opprtunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Galeria Vecchia con le zone limitrofe che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Galeria Vecchia con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerato singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Galeria Vecchia con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Insugherata in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona dell'Insugherata con le zone limitrofe ricadente nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: partendo dal km 6,200 della via Trionfale, si risale lungo la stessa in direzione nord, fino ad incrociare il cavalcavia del G.R.A.; da questo punto si svolta di circa 75° in direzione ovest nord-ovest e si segue il G.R.A. fino ad incontrare il tracciato del Fosso dell'Acqua Traversa che si costeggia in direzione sud-est sino ad incontrare lo stradello della Valle dell'Insugherata; svoltando di 90° in direzione sud-ovest, si segue il predetto stradello per intero fino a ritornare sulla via Trionfale al punto di partenza); costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto l'area, pur posta all'interno del centro abitato di Roma, si presenta come un susseguirsi di vallecole in parte caratterizzate dalla presenza di pascoli, già modestamente intaccati da insediamenti abitativi, ed in particolare ancora conservate a seminativo; la porzione attraversata dal Fosso di Monte Arsiccio è costituita da folta macchia mediterranea subito confinante con ampie zone a seminativo; lungo la via Trionfale, tra gli insediamenti urbani, si alternano aree di querceti, colture miste, pascoli e modestissime porzioni di bosco, che al contrario aumentano sensibilmente nella valle denominata Valle dell'Insugherata;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio via del Casale Sansoni, un breve tratto del G.R.A., via dell'Insugherata, via Gradoli e via Campodimele;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 21844 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Insugherata con le zone limitrofe che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Insugherata con le zone limitrofe possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insime le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'Insugherata con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Cesano in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che: la zona di Cesano con le zone limitrofe ricadente nel territorio comunale di Roma (delimitata nel modo seguente: partendo dal km 25,200 della strada statale n. 2 Cassia, si prosegue per 200 metri lineari in linea retta in direzione nord sino a raggiungere il cavalcavia del Casale della Merluzza; di qui si svolta a 90° in direzione ovest e si percorre lo stradello che, passando ai piedi del Monte della Comunità, conduce idealmente all'antico borgo di Cesano; si perimetra quest'ultimo, lasciando all'interno sulla destra l'abitato e andando a ricongiungersi sulla via Cesanense, che si percorre totalmente in direzione nord-est fino a sboccare sulla via Cassia al km 27,000, si prosegue per 500 metri lineari circa in direzione nord, nord-est fino ad incrociare il limite del confine del comune di Roma, che si segue dapprima in direzione est e poi in direzione sud, fino a ricongiungersi nuovamente al punto di partenza) costituisce a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica in quanto zona collinare caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua e, in prossimità della via Cesanense di coltivazioni miste; al centro abitato di Cesano, circondato da querceti, si addossa una vasta area di boschi misti molto folti con una orografia estremamente mossa, attraversata dalle ultime propaggini del Fosso di Cesano e con al suo interno il Monte Lungo; si notano inoltre alcune aree a seminativo e modestissime aree ad oliveti; ad est della via Cassia, nella zona denominata « il Bosco », si rileva la presenza di pascoli, pascoli e querceti con preminenza di essenze arboree quali cerro, farnia e leccio;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio la via Cassia e la via Cesanense;

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 21843 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Cesano con le zone limitrofe che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Cesano con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Cesano con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3422)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area nel comune di Roma adiacente la zona del viale Cristoforo Colombo. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1957 di una zona in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con decreto ministeriale 9 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957 la zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, avente anche valore estetico tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un continuo belvedere da cui può godersi un caratteristico ampio panorama verso la circostante campagna romana.

Tale zona è così delimitata: la zona del viale Cristoforo Colombo, sita nel territorio del comune di Roma compresa tra l'incrocio del viale stesso con via di Castel Porziano e il canale allacciante della Lingua, con due striscie laterali di metri 200 dal ciglio stradale;

Considerato che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto la zona, definita con il toponimo di Tenuta Infermeria, si sviluppa sul lato destro della via Cristoforo Colombo, non lontano dagli abitati di Vitinia e di Acilia; l'area è quasi totalmente alberata mentre scarsa e limitata alle parti liminari è la presenza del sottobosco e della macchia; l'essenza predominante è il pino domestico dalla caratteristica chioma ombrelliforme che è rappresentata da individui adulti d'altezza variabile tra i 20 e 30 metri; l'area è per lo più pianeggiante, anche se caratterizzata da una leggera acclività nel settore meridionale; il comprensorio è attraversato e servito da via della tenuta di Malafede, strada di collegamento trasversale tra la via Cristoforo Colombo e la via Ostiense; la pineta, che occupa una posizione leggermente dominante, al di là del valore peculiarmente vegetazionale, costituisce un elemento particolarmente significativo del paesaggio, mostrandosi, a chi percorre la via C. Colombo in direzione del mare, come un compatto fronte verde in una zona ad andamento orografico movimentato da modesti poggi e vallecole;

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro con il limite perimetrale destro della fascia di rispetto della via Cristoforo Colombo, frontistante la località denominata Cancello di Malafede, si segue in linea retta detto limite per circa 450 metri lineari; si piega a destra di circa 100° in direzione nord-ovest proseguendo in linea retta per circa **375 metri lineari;** si volta a destra di 90° in direzione nord-est e si prosegue in linea retta per 700 metri lineari; si piega infine a destra in direzione sud-est e proseguendo in linea retta si torna al punto di partenza;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali architettonici del Lazio con nota n. 21847 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 9 aprile 1957 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico e che l'intera area, costituita dalle due zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del viale Cristoforo Colombo e della tenuta Infermeria nel comune di Roma che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione del decreto di vincolo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del viale Cristoforo Colombo e della tenuta Infermeria nel comune di Roma possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area, nel comune di Roma, adiacente la zona del viale Cristoforo Colombo (già vincolata con decreto ministeriale 9 aprile 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro con il limite perimetrale destro della fascia di rispetto della via Cristoforo Colombo, frontistante la località denominata Cancello di Malafede, si segue in linea retta detto limite per circa 450 metri lineari; si piega a destra di circa 100° in direzione nord-ovest proseguendo in linea retta per circa 375 metri lineari; si volta a destra di 90° in direzione nord-est e si prosegue in linea retta per 700 metri lineari; si piega infine a destra in direzione sud-est e proseguendo in linea retta si torna al punto di partenza.

In tale zona, così delimitata, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 9 aprile 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune di Roma.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Decima-Trigoria in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona di Decima-Trigoria con le zone limitrofe, ricadente nel territorio comunale di Roma, (delimitata nel modo seguente: si parte dall'Ovile in località Riva dell'Oro e si prosegue in linea retta in direzione est per km 1,700 circa fino ad incontrare la via di Trigoria; da questo punto si svolta a 60° circa seguendo il corso del Fosso di Trigoria in direzione sud-est fino ad arrivare in località Alboceto dove, svoltando a 90°, si procede in direzione sud lungo la strada che conduce ai Casali di Monte di Leva e al Casale di S. Gioacchino fino ad arrivare al limite del confine del Comune di Roma; di qui si piega a destra e si segue il limite del confine del comune di Roma per circa km 2,00; si piega a destra di 120° circa e si procede in linea retta in direzione nord per km 1,400 circa fino ad incontrare il Fosso delle Rogare di cui si risale il corso in direzione nord-ovest per circa 700 metri, da questo punto piegando a destra di 90° in direzione nord si procede in linea retta per km 2,000 fino all'incrocio tra la via di Trigoria e la via Pontina vecchia; si segue il tracciato della via Pontina Vecchia per circa km 2,000 sino a raggiungere la località Cancello, posta all'incrocio tra la via Pontina Vecchia e la Macera di confine della Tenuta di Castel Porziano; di qui si prosegue lungo il limite confinario della Tenuta di Castel Porziano, in direzione nord, nord-est, per km 1,700 circa sino a ritornare al punto di partenza) costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso immobile avente valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto il comprensorio, pur avendo una vasta estensione, presenta peculiari e comuni caratteristiche dal punto di vista vegetazionale con ampie zone caratterizzate dalla presenza della macchia e di essenze quali il cerro, il leccio, la quercia, il nocciolo con relativo sottobosco; i modesti corsi d'acqua della zona favoriscono lo svilupparsi sulle sponde di una rigogliosa vegetazione per lo più arbustiva; il paesaggio è piuttosto vario, caratterizzato com'è da depressioni ed ondulazioni non accentuate che movimentano l'orografia esaltata da una vegetazione ricca, cospicua e diffusa; tra le zone comprese nel perimetro suddetto alcune hanno toponimi quali Macchia Grande di Trigoria e Macchia della Capocotta che ne individuano e sottolineano con chiarezza le caratteristiche vegetazionali; la zona occidentale è attraversata dalla via Pontina che, pur costituendo una cesura nel territorio, non ha altresì comportato ulteriori sensibili alterazioni ambientali con fenomeni di edificazione indotta; una modesta parte del comprensorio risulta destinata ad uso agricolo, mentre la maggior parte, a macchia e bosco, è lasciata ad uso di riserva di caccia; la presenza infine di aree archeologiche e di monumenti storici (Castello di Decima, Torretta di Decima, Castelromano) sostanzia maggiormente una scelta finalizzata alla valorizzazione delle eccezionali bellezze naturali e panoramiche di questo comprensorio;

Considerato che la zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio, via Pontina Vecchia, via Pontina Nuova e via di Trigoria;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 31 settembre 1984, punto 1); è pertanto neces-

sario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 21842 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Decima-Trigoria con le zone limitrofe che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Decima-Trigoria con le zone limitrofe possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Decima-Trigoria con le zone limitrofe, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori; fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area nel comune di Roma adiacente la zona della tenuta di Castel Porziano. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1954.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con decreto ministeriale 21 ottobre 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955 la zona di Castel Porziano, sita nell'ambito del comune di Roma, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché la zona predetta « costituisce, con il magnifico parco di conifere di Castel Fusano, con i boschi di Castel Porziano, la maestosa Pineta Dusmet Borghese, il lido di Lavinio, il complesso di Villa Borghese, la lussureggiante pineta di Torre Astura e i numerosi avanzi archeologici della storia romana e medioevale, oltre che un insieme di singolare bellezza paesistica, un aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale » godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che tale zona è così delimitata: « da una parte dalla spiaggia, nelle altre da una linea che dalla foce del Tevere (Fiumara grande) risale il corso del fiume fino a Torre Boaccina, gira intorno alla zona archeologica monumentale con una fascia di metri 50, attraversa l'Ostiense e l'autostrada, comprende poi tutta la pineta di Castel Fusano fino al canale allacciante della Lingua, quindi la macera di confine della tenuta di Castel Porziano, segue poi l'andamento della strada litoranea , comprendendo una fascia di metri 50 a monte di questa, inserendo anche l'altura Sant'Anastasio è giungendo così, sul limitare dell'abitato di Anzio, alla linea ferroviaria che segue fino alla stazione di Nettuno, inserendo però a monte l'intero comprensorio di Villa Borghese, si giunge quindi dalla stazione di Nettuno con una retta al cancello d'ingresso del Poligono ed escludendo questo completamento, si riprende per la strada provinciale sino al confine della provincia di Latina, conglobando Torre Astura »;

Considerando che l'area adiacente la zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce a norma dell'art. 1, (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto la zona in questione, facente parte integrante della tenuta di caccia di Castel Porziano della Presidenza della Repubblica, ha altissimo valore paesistico e panoramico, ma è non di meno importante dal punto di vista della conservazione dell'ambiente naturale nei suoi elementi orografici e vegetazionali: trattasi di un comprensorio ad andamento pianeggiante, se si accettua l'area prospiciente il versante nord-est, dove, invece, fossi e valloni, pur con dolci acclività, movimentano l'orografia; gran parte dell'area è comunque coperta dalla

vegetazione arborea (cerri, querce, pini domestici, etc.) ed arbustiva con una macchia folta, esuberante e talvolta impenetrabile;

Considerato che tale zona è così delimitata; partendo dal punto di incontro con il limite perimetrale del vincolo di rispetto della via C. Colombo, si segue il corso del Fosso di Malafede, confine della tenuta di Castel Porziano, sino all'ingresso della tenuta stessa nei pressi dell'Osteria del Malpasso, si svolta poi a destra di 60° in direzione sud-ovest e si segue il confine della zona a suo tempo vincolata, ai sensi della legge 1497 del 29 giugno 1939, con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, sino al incontrare nuovamente il confine della tenuta che si segue, svoltando a 90° in direzione nord, nord-est sino ad incontrare la linea perimetrale della fascia di rispetto della via C. Colombo, che si segue in linea retta piegando a destra a 90° in direzione nord-est per circa 3500 metri sino a tornare al punto di partenza;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 21849 del 13 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 21 ottobre 1954 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico e che l'intera area, costituita dalle due zone sopraindicate, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della tenuta di Castel Porziano nel comune di Roma che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle catteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione del decreto di vincolo quanto a definizione dei suoi effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della tenuta di Castel Porziano nel comune di Roma possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area nel comune di Roma, adiacente la zona della tenuta di Castel Porziano (già vincolata con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro con il limite perimetrale del vincolo di rispetto della via C. Colombo, si segue il corso del Fosso di Malafede, confine della tenuta di Castel Porziano, sino all'ingresso della tenuta stessa nei pressi dell'Osteria del Malpasso, si svolta poi a destra di 60° in direzione sud-ovest e si segue il confine della zona a suo tempo vincolata, ai sensi della legge 1497 del 29 giugno 1939, con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, sino al incontrare nuovamente il confine della tenuta che si segue, svoltando a 90° in direzione nord, nord-est sino ad incontrare la linea perimetrale della fascia di rispetto della via C. Colombo, che si segue in linea retta piegando a destra a 90° in direzione nord-est per circa 3500 metri sino a tornare al punto di partenza.

In tale territorio, così delimitato, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservatorio, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopra indicato decreto ministeriale 21 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955) è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune di Roma.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3425)

PROVINCIA DI VITERBO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Valle dell'Urcionio in comune di Viterbo. Integrazione della dichiarazione di interesse pubblico di una zona in comune di Viterbo di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato: che con decreto ministeriale del 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1969, n. 87) « una parte del centro abitato del comune di Viterbo » è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché: « comprendendo agglomerati di caratteristici edifici ed inoltre San Lorenzo, il Sacrario, S. Giovanni Decollato, parte delle antiche mura, la Chiesa di S. Croce, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, godibile da vari punti di vista e, inoltre, la zona stessa costituisce un belvedere accessibile al pubblico in quanto da numerose piazze e strade è possibile vedere sia i predetti complessi sia avere un vasto panorama verso porta Faul e la piana ».

Tale zona è così delimitata: « partendo dall'inizio di via Cairoli, il confine del vincolo segue largo Magliatori, via dei Magliatori, via e piazza S. Agostino, indi piazza della Trinità, via San Giovanni Decollato, nuova via collegante Porta Bove, antiche mura fino a via S. Clemente e via S. Antonio, indi via S. Antonio, via S. Lorenzo, via dei Pellegrini, piazza del Gesù e via collegante con via Chigi, indi via Chigi, indi il limite degli immobili segnati in catasto al foglio n. 170, particelle catastali 727, 726 e 728 (comprese) poi via del Gonfalone, il limite della particella catastale 713 (compresa) del foglio n. 170, piazza del Plebiscito, via Vittoria, via Cesare Dobici, inizio Marconi e via Cairoli ».

Considerato: che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22429 del 22 dicembre 1984 ha riferito che: nell'ambito della zona suddetta, già soggetta a vincolo ai sensi del decreto ministeriale sopracitato, la zona così delimitata: dalla Porta Faul segue le antiche mura verso nord fino alla via Nuova della Porta Bove, segue questa fino alla via S. Giovanni Decollato; segue questa via fino a comprendere tutto il fronte della part. 599, devia perpendicolarmente a detto fronte fino ad incontrare la via di Ser Monaldo; segue questa e poi via di Faul fino ad incontrare via di S. Antonio; segue via S. Antonio, via San Clemente fino alle antiche mura; segue queste fino alla Porta Faul, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono modificare le finalità del vincolo di tutela;

Considerato che la località denominata Valle dell'Urcionio, sita nel comune di Viterbo costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata: da un'area verde, di grande valore paesaggistico che crea un quadro naturale di grande bellezza ed effetto scenografico, anche per la presenza sui fianchi tufacei della valle, di casali storici e di caverne di epoca etrusca.

La zona suddetta è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, ed anche da alcune aree urbane come piazza del Sacrario e piazza dei Martiri d'Ungheria.

Tale zona è così delimitata: dalla porta Faul segue le antiche mura fino alla Torre detta « del Bacarozzo » presso la ex Porta S. Lorenzo, da qui raggiunge in linea retta l'incrocio fra via Vico Squarano e la strada vicinale del Salamaro; segue questa in direzione nord-est per circa 80 metri; devia in direzione nord-ovest; segue il confine sud-ovest della part. 48 del f. 166; prosegue includendo le particelle 49, 170 e 9, taglia la part. 46, raggiunge il confine sud-ovest delle particelle 8, 7 e 4 del f. 166 fino alla strada Freddano, segue questa in direzione ovest per metri 84, devia a nord includendo le particelle 139, 136 e 135 del f. 164 fino alla strada comunale di S. Ilario Valentino; segue questa in direzione ovest fino al tracciato della superstrada Civitavecchia-Viterbo, segue questo fino alla strada comunale Bagni, segue questa fino alla Porta Faul.

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con la sopracitata nota n. 22429 del 22 dicembre 1984 ha riferito che i territori sopra considerati costituiscono un'unica entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di una parte del centro abitato del comune di Viterbo e della Valle dell'Urcionio che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio di una parte del centro abitato del comune di Viterbo e della Valle dell'Urcionio, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione

dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e confermemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La località, sita nel comune di Viterbo, denominata Valle dell'Urcionio, ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: dalla porta Faul segue le antiche mura fino alla Torre detta « del Bacarozzo » presso la ex Porta S. Lorenzo, da qui raggiunge in linea retta l'incrocio fra via Vico Squarano e la strada vicinale del Salamaro; segue questa in direzione nord-est per circa 80 metri; devia in direzione nord-ovest; segue il confine sud-ovest della part. 48 del f. 166; prosegue includendo le particelle 49, 170 e 9, taglia la part. 46, raggiunge il confine sud-ovest delle particelle 8, 7 e 4 del foglio 166 fino alla strada Freddano, segue questa in direzione ovest per metri 84, devia a nord includendo le particelle 139, 136 e 135 del foglio 164 fino alla strada Comunale di S. Ilario Valentino; segue questa in direzione ovest fino al tracciato della superstrada Civitavecchia-Viterbo, segue questo fino alla strada comunale Bagni, segue questa fino alla Porta Faul.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1969, n. 87) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio (relativamente alla zona così delimitata: dalla Porta Faul segue le antiche mura verso nord fino alla via Nuova della Porta Bove, segue questa fino alla via S. Giovanni Decollato; segue questa via fino a comprendere tutto il fronte della part. 599, devia perpendicolarmente a detto fronte fino ad incontrare la via di Ser Monaldo; segue questa e poi via di Faul fino ad incontrare via di S. Antonio; segue via S. Antonio, via S. Clemente fino alle antiche mura; segue queste fino alla Porta Faul) sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune stesso.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la conca del lago di Bolsena nei comuni di Bolsena, Montefiascone, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Bagnoregio di cui ai decreti ministeriali 24 ottobre 1960, 16 ottobre 1967, 4 gennaio 1968 e 10 marzo 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 24 ottobre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1960, n. 266) la conca del lago di Bolsena, sita nell'ambito dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta (Viterbo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, conferitale dal Lago con le due graziose isolette Bisentina e Martana, dalle ridenti sponde e dalle annesse colline ricche di vegetazione arborea, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago, dalle colline che gli danno corona e dei centri abitati che lo dominano ».

Tale zona è così delimitata: « partendo dal confine del comune di Marta con Montefiascone verso est la zona vincolata è segnata a monte della via Verentana, indi dalla Cassia fino al podere S. Antonio poi inglobando tale podere, dalla mulattiera fino a M. del Bucine nuovamente dalla Cassia fino al podere Bagno, indi dalla strada mulattiera che inglobando il podere Buovino riallaccia la Cassia (al fosso Melona), indi da questa anche attraverso l'abitato di Bolsena fino a via del Corneglio, poi da questa, da via del Cimitero, di nuovo dalla Cassia attraverso il territorio di Bolsena e di S. Lorenzo Nuovo fino alla località Ponti-

cello, poi dalla Gradoiana e dalla statale Maremmana 74, indi dalla strada per Valentano sino al confine tra Valentano e Capodimonte, indi dal confine di Capodimonte sino alla Verentana, da questa sino a Poggio delle Forche, indi dalla comunale che comprendendo la Cascina Sant'Antonio e La Cascina si riallaccia alla Verentana, poi di nuovo da questa sino entro l'abitato di Marta e ai confini di Marta con Montefiascone ».

Con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1967, n. 277) la zona sita nel comune di Marta (Viterbo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « costituita da zone collinose poste a sud-ovest della conca del lago di Bolsena, comprendente alture spesso ricche di vegetazione (quali monte Cigliano, monte Rosano, poggio delle Forche, Martecchio, poggio S. Maria, la Sassara, monte di Marta, la Rama del Vesco ed i Pian di Palazzi), che formano una suggestica cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e costituiscono un notevole complesso panoramico, con quadri naturali di rilevante bellezza, ricchi di punti di vista pubblici che permettono di godere le predette bellezze panoramiche ».

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto sul confine comunale tra Marta e Capodimonte all'altezza della intersecazione con la strada campestre prati dell'Orto (circa quota 335), il limite del vincolo raggiunge quota 332, lungo il confine comunale suddetto, diparte quindi da quota 332, seguendo la mulattiera fino a raggiungere quota 326, di qui continua lungo la curva della strada carreggiabile incontra la provinciale che da Marta va a Tuscania all'altezza del km 13, dopo, lungo il tracciato del sentiero che attraversa il fiume Marta, raggiunge la quota 341 della località Rama del Vesco, indi, lungo la strada campestre e due limite di coltura ,si innesta per un breve tratto (ml 100 circa) sulla strada che da Marta conduce a Tuscania parallelamente alla provinciale; da questo punto allaccia le strade che dipartono dal bivio a quota 339 tagliandole all'altezza di ml 300 a partire dal bivio medesimo; infine, descrivendo un'ampia curva lungo la mulattiera che circoscrive Pian di Palazzi, raggiunge la strada Martana all'altezza del km 8 (limite del vecchio vincolo).

Con decreto ministeriale del 4 gennaio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1968, n. 17) le zone a nord-est del lago di Bolsena ricadenti nei comuni di Montefiascone, Bagnoregio, Bolsena e San Lorenzo Nuovo (Viterbo) sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa perché, « di natura collinose e ubicate a nord-est del lago, comprendono suggettive alture ricche di alberature (quali il colle della Guardata, il poggio Cerretella, le alture del Bucine, Montienzo, monte Segnale, poggio Sala, poggio Ponticello, poggio Piazzano e la Casetta, monte Barano, La Piantata, colle Mezzagnone, la Piantata Burcelli), che costituiscono una suggestiva cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e formano un notevole complesso panoramico, componendo quadri naturali di rilevante bellezza, ricchi di numerosi punti pubblici, particolarmente strade, che permettono di godere le predette bellezze naturali.

Tali zone sono comprese tra i limiti del precedente vincolo e la seguente delimitazione a monte « partendo dal km 105 della strada statale n. 2 in località Ponte della Regina, nel comune di Montefiascone, il limite dell'ampliamento del vincolo segue la strada vicinale Colle della Guardata, intersecando la Cassia Antica e prosegue lungo la mulattiera tra poggio Cervetella e monte Gallo sino al confine comunale tra Montefiascone e Bagnoregio (proseguendo sempre come mulattiera tra quota 479 e quota 501 fino al confine comunale) descrivendo un vertice; di qui prosegue lungo il confine comunale tra Bagnoregio e Bolsena attraverso le località podere Perrello e colle dei Frati, poi il limite devia per la strada campestre del podere Tascionara tangendo quota 475, 517, 528 e 518, prosegue lungo il fosso che attraversa il podere Ponticello, dal cui termine si collega la carrozzabile di Bolsena per Orvieto in località monte Corradino, seguendo la stessa per ml 200 circa lungo il tornante di quota 558, località podere monte Corradino, poi lungo il fosso del Ponticello, ripiegando attorno a quota 533 per innestarsi sulla strada carreggiabile sino a fare cuspide e convergendo sulla mulattiera fino al podere Montebello, di poi dalla Casetta lungo quota 439 arriva a quota 460 in podere Belvedere ed appresso, attraverso il fosso della Mirabella, giunge sino alla quota 397, quindi segue il fosso di Barano fino al podere Madonna dell'Angelo proseguendo lungo la strada campestre che da questo conduce, attraversando fosso del Pinzale e fosso della Piantata, a C. Rentica III e da qui sino al fosso Imbuto, limite del confine comunale tra Bolsena e S. Lorenzo Nuovo, di qui giunge infine al bivio tra la strada statale n. 2 e la strada per S. Lorenzo Nuovo attraversando i poderi C. Mezzagnone, Piantata Buccelli lungo la quota 330 e la strada campestre tangente le quote 313, 332, 330, 326 e 327 sino a Ponticello ».

Con decreto ministeriale del 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1969 n. 88) una zona del territorio del comune di Capodimonte è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « costituita da zone collinose poste a sud-ovest della conca del lago di Bolsena, comprendenti alture spesso ricche di vegetazione (quali monte Cigliano, monte Rosano, poggio delle Forche, Martecchio, poggio S. Maria, La Sassara, monte di Marta, la Rama del Vesco e Pian di Palazzi), che formano una suggestiva cornice al lago stesso ed alla zona pianeggiante ad esso circostante e costituiscono un notevole complesso panoramico, con quadri naturali di rilevante bellezza, ricchi di punti di vista pubblici che permettono di godere le predette bellezze panoramiche ».

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incontro fra la via Verentana km. 20 ed il confine comunale tra Valentano e Capodimonte, il limite dell'ampliamento del vincolo segue lungo il confine predetto, indi lungo il confine tra Piansano e Capodimonte fino ad incontrare la comunale di collegamento tra Capodimonte e Piansano, descrive un breve gomito toccando quota 373 e segue il tracciato della strada carreggiabile di con-

fine alla località Vecciaro fino all'altezza della quota 377, indi segue la strada campestre di Prati dell'Orto fino all'intersezione col confine comunale tra Marta e Capodimonte quota 335, segue poi il confine predetto fino a raggiungere il limite del vecchio vincolo.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22300 del 20 dicembre 1984 ha riferito che i territori considerati nei decreti costituiscono un'unica entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; le suddette zone per la loro rilevanza di bellezza naturale e per la loro estensione potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della conca del lago di Bolsena che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della conca del lago di Bolsena, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreto ministeriale 24 ottobre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1960, n. 266), decreto ministeriale 16 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1967, n. 277), decreto ministeriale 4 gennaio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1968, n. 17), decreto ministeriale 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1969, n. 88) sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascuno dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3455)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente la conca del lago di Vico nei comuni di Canepina e Caprarola. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Vico nei comuni di Caprarola e Ronciglione di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1961.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato: che con decreto ministeriale del 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265) la « Conca del lago di Vico, sita nell'ambito dei comuni di Caprarola e Ronciglione (Viterbo) » è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché « oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'incantevole veduta del lago di Vico e delle amene alture che lo circondano, fittamente, coperte di lussureggianti boschi di castagno e di faggio ».

Tale zona è così delimitata: « partendo dal bivio del Casaletto, verso Ronciglione, il limite segue la strada detta dei Capocci fino alla Cassia Antica, indi questa verso Caprarola e fino al confine tra Canepina e Caprarola, poi il confine comunale di Caprarola con Canepina, poi con quello di San Martino al Cimino e poi con quello di Vetralla, infine la strada che dal Convento Sant'Angelo porta al Casaletto ».

Considerato: che l'area adiacente alla zona già vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, denominata S. Vito, costituisce a norma dell'art. 1, nu-

meri 3 e 4 della legge n. 1497/39, un complesso di indubbio valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata da alte colline, ricoperte da una fitta vegetazione arborea, composta principalmente da cerri e castagni, che crea dei pittoreschi quadri naturali di grande suggestiva bellezza.

La zona è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quale la strada stradale Cassia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla quota 835 in prossimità di Piano del Casotto, segue la mulattiera fino a Poggio Baione, di qui il confine comunale fra Canepina e Vallerano fino al confine comunale di Caprarola, da qui la mulattiera verso Poggio Pisciacavallo fino alla strada statale Cassia, da qui segue il confine del vincolo ex legge n. 1497/39 di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265), fino alla quota 835 in prossimità del Piano del Casotto;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22301 del 20 dicembre 1984 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 1° ottobre 1961 e la zona ad essa contigua sopradescritta costituiscono un complesso unitario dal punto di vista morfologico, naturalistico e paesistico; l'intera area, costituita dalle due zone sopraindicate, per la rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la qualità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Conca del lago di Vico e dell'area adiacente, denominata S. Vito, nell'ambito dei comuni di Caprarola, Ronciglione e Canepina che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della conca del lago di Vico e dell'area adiacente, denominata S. Vito, nell'ambito dei comuni di Caprarola, Ronciglione e Canepina possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanifcazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area, sita nei comuni di Canepina e Caprarola, denominata S. Vito, adiacente alla conca del lago di Vico, già vincolata con decreto ministeriale 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265), ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla quota 835 in prossimità di Piano del Casotto, segue la mulattiera fino a poggio Baione, di qui il confine comunale fra Canepina e Vallerano fino al confine comunale di Caprarola, da qui la mulattiera verso Poggio Pisciacavallo fino alla strada statale Cassia, da qui segue il confine del vincolo ex n. 1497/39 di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzatta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265), fino alla quota 835.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 de 120 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265) è integrato, nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto affissa, al

sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascun comune interessato, a che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Rufeno e della Valle del Paglia nei comuni di Acquapendente e Proceno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona del monte Rufeno e della valle del Paglia, ricadente nei territori comunali di Acquapendente e Proceno — delimitata nel modo seguente: a partire dall'intersezione della comunale da Trevinano e il confine di provincia, segue questo fino all'intersezione con la comunale per Torre Alfina, segue la comunale fino al bivio per Acquapendente, prosegue lungo la comunale per Acquapendente fino al ponte sul Fosso delle Travi, segue questo fino al Casale S. Maria, da qui alla quota 431, in linea retta alla quota 429, 432, 324, indi la strada statale Cassia fino all'incrocio con provinciale per Proceno, segue questa fino alla località La Casina, da qui prosegue lungo la campestre e poi lungo la mulattiera fino alla quota 311, quindi la campestre per il podere Praticello, da qui la campestre per il podere Cerretale fino al confine di provincia, segue questo fino all'intersezione con la strada statale Cassia, segue la strada statale Cassia fino all'incrocio con la comunale per Trevinano, segue questa fino al confine di provincia — costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata da ampie zone boschive di faggi e castagni e da zone prative ai limiti di queste; dalla foresta del monte Rufeno e da quella ultracentenaria, del Sasseto; dalla presenza, nel territorio dei torrenti Subissone e Caduta, di rupi e roccie basaltiche, solcate da decine di corsi d'acqua formanti numerosi cascate, lungo i quali cresce una rigogliosa vegetazione igrofila: ontani, salici, pioppi; dalla valle del torrente Paglia, una delle zone più integre, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dell'intera area Umbro Laziale.

La zona sopradelimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali ad esempio, tratti della strada statale Cassia, della provinciale per Proceno e della comunale per Trevinano.

Considerando che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22297 del 20 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazione che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Rufeno e della valle Paglia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del monte Rufeno e della valle del Paglia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del monte Rufeno e della valle del Paglia, così come sopradelimitata, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascun comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3457)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Macchia dell'Ospedale in comune di Viterbo. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Viterbo di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1973.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1973, n. 317) la zona di S. Martino al Cimino, sita nel territorio del comune di Viterbo, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge perché « l'abilitazione di S. Martino al Cimino col borgo medievale e le antiche mura, con la magnifica chiesa cistercense, il bel palazzo Doria costituisce tutto un complesso di cose immobili avente eccezionale valore estetico e tradizionale e che tale caratteristico complesso in amenissima rilevata posizione su un colle, circondato da magnifici boschi forma una bellezza panoramica con numerosi pittoreschi quadri naturali ».

Tale zona è così delimitata: « Abitato di S. Martino al Cimino, frazione del comune di Viterbo, con il territorio circostante racchiuso entro il seguente perimetro; partendo dai confini del territorio del comune di Viterbo con Caprarola, il limite del vincolo segue la mulattiera che da poggio Croce S. Martino si collega con la strada Tobia-S. Martino, indi segue questa per un breve tratto sino alla mulattiera che congiunge la strada della stazione con la strada per Tobia alla quota 482, poi segue tale mulattiera congiungente la strada Tobia con strada della stazione, prosegue indi lungo questa fino al fosso della Madonnella e del Filante, indi lungo il limite delle particelle catastali 131-132-134-91-93 (comprese nel vincolo) sino alla strada del Camposanto, poi questa e verso nord la Sammartinese fino alla mulattiera a sud del casale Crescini; indi verso est e sud-est continua lungo la mulattiera che partendo a sud del casale Crescini porta a poggio Trincesa ed ai confini con il comune di Viterbo e Caprarola, indi lungo tale confine arriva alla località poggio di Croce di S. Martino ».

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22429 del 22 dicembre 1984, ha riferito che: nell'ambito della zona suddetta, già soggetta a vincolo ai sensi del decreto ministeriale sopracitato, — la zona così delimitata: partendo dai confini del territorio del comune di Viterbo con Caprarola, ricalca il limite del vincolo ex legge numero 1497/1939, decreto ministeriale del 16 novembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 10 dicembre 1973, segue la mulattiera che da poggio Croce di S. Martino si collega con la strada Tobia-S. Martino, lungo il fosso Erodiano, segue la strada comunale Tobia, via Lazio, lambisce l'abitato di S. Martino al Cimino, prosegue per via Umbria e poi lungo la strada Sammartinese fino al limite del vincolo sopracitato, ricalca il limite del vincolo fino a poggio Croce S. Martino, — per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Considerato che la zona, denominata Macchia dell'Ospedale, sita nel comune di Viterbo, costituisce a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso avente valore estetico tradizionale, nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata da colline coperte da fitta vegetazione e da magnifici boschi di castagno ed altre essenze arboree, formanti dei quadri naturali di suggestiva bellezza.

La zona suddetta è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali, ad esempio, la strada Sammartinese.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine fra il territorio comunale di Viterbo con Caprarola, in prossimità di poggio Trincera, a quota 852, si segue il limite del vincolo ex legge n. 1497/39, decreto ministeriale 16 novembre 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1973, n. 317), verso nord-ovest fino ad incontrare la strada Sammartinese, segue questa fino alla valle del Fosso della Porchetta, fino al limite del comune di Caprarola, prosegue lungo il confine comunale, sito a poggio Trincera a quota 852.

Considerato che la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1. numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e arrchitettonici del Lazio, con la sopracitata nota n. 22429 del 22 dicembre 1984, ha riferito che i territori sopra considerati costituiscono un'unica entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio S. Martino al Cimino che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irrepara-

bile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio S. Martino al Cimino, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La località, denominata Macchia dell'Ospedale, sita nel comune di Viterbo, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine fra il territorio comunale di Viterbo con Caprarola, in prossimità di Poggio Trincera, a quota 852, si segue il limite del vincolo ex legge n. 1497/39, decreto ministeriale 16 novembre 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1973, n. 317), verso nord-ovest fino ad incontrare la Strada Sanmartinese, segue questa fino alla valle del fosso della Porchetta, fino al limite del comune di Caprarola, prosegue lungo il confine comunale, sino a Poggio Trincera a quota 852.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale del 16 novembre 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1973, n. 317) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — relativamente alla zona così delimitata: partendo dai confini del territorio del comune di Viterbo con Caprarola, ricalca il limite del vincolo ex legge 1497/39, decreto ministeriale 16 novembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 10 dicembre 1973, segue la mulattiera che da Poggio Croce di S. Martino si collega con la strada Tobia-S. Martino, lungo il fosso Erodiano, segue la strada comunale Tobia, via Lazio, lambisce l'abitato di S. Martino al Cimino, prosegue per via Umbria e poi lungo la strada Sanmartinese fino al limite del vincolo sopracitato, ricalca il limite del vincolo fino a Poggio Croce S. Martino, — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascun comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3458)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Selva del Lamone e Valle del Fiora nei comuni di Valentano, Latera, Farnese, Ischia di Castro, Canino, e Montalto di Castro. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Mezzano in comune di Valentano di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1976.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 22 maggio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1976, n. 154) la conca del lago di Mezzano, sita nel comune di Valentano, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa per « la notevole suggestiva bellezza naturale della conca del lago di Mezzano con il territorio circostante, nell'ambito del comune di Valentano, conferitale dallo specchio delle acque, dal caratteristico territorio circostante formato da piani verdeggianti da piccole alture fino alle pendici ed alla vetta del monte del Lamone ricoperto di densa vegetazione e da boschi;

il tutto formante un pittoresco paesaggio con quadri naturali di non comune bellezza, godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico »;

Tale zona è così delimitata: « partendo dalla località Poggio S. Anna (a nord del lago di Mezzano), il limite del vincolo segue verso ovest e verso sud il confine della provincia e del comune di Valentano fino ad ovest di monte Becco, indi prosegue lungo il confine comunale verso sud ed est sino all'altezza di quota 418 tra la sorgente del Rapone ed il poggio Murcie, poi segue la mulattiera e la strada campestre per C. Rosati-Pazzolaie, e di qui verso nord-ovest la strada Pazzolaie-Poggio S. Luce-Fornacella sino ai confini comunali, di qui verso ovest e nord lungo il confine comunale raggiunge il Poggio S. Anna »;

Considerato che: la zona denominata Selva del Lamone e valle del Fiora, nell'ambito dei comuni di Latera, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Canino e Montalto di Castro, comprendente il lago di Mezzano con il territorio circostante, vincolato con decreto ministeriale del 22 maggio 1976, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1976, n. 154), costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica in quanto caratterizzata da una vasta e fitta area forestale, la Selva Lamone, prevalentemente a querceto costituente un biotipo di grande rilevanza, dalla valle del Fiora che costituisce uno dei pochi ecosistemi fluviali rimasti integri, dove il fiume scorre tra aspre gole e lambisce colline coperte da una fitta vegetazione: lungo le rive crescono pioppi frassini e salici, mentre le colline sono coperte da boschi di piante ad alto fusto, quercete di leccio e sughera, con numerose presenze di esemplari di età notevole.

La zona sopradescritta è visibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati all'interno e perimetralmente, quali per esempio la strada statale per Canino, la carreggiabile di Riminino, la carreggiabile del Voltone.

Tale zona è così delimitata: dall'intersezione del confine di provincia con quello tra i comuni di Latera e Valentano segue il confine comunale di Latera fino al ponte di Congunano, da qui il fosso di Macchia Cedua fino al ponte del Giardino, da qui la carreggiabile e la mulattiera fino al fosso Olpeta, da qui segue il fosso Olpeta sino all'intersezione con la comunale per Ponte S. Pietro, questa sino all'intersezione con il confine del Comune di Ischia di Castro, quest'ultimo fino al fosso Scatola, il fosso Scatola fino all'intersezione con la campestre per il Casale Vespre, la campestre fino all'incrocio con la carreggiabile per il podere numero 20, per la carrareccia e poi per il sentiero verso il monte Canino fino all'affluente del fosso del Bottino, lungo questo e poi lungo il fosso del Bottino, lungo la carrareccia verso Ferriera fino alla quota 176 di qui fino alla quota 181, la carreggiabile fino alla quota 186, la carreggiabile verso Canino, al bivio verso sud-est e poi per la carreggiabile verso sud-ovest fino alla quota 195, da qui la statale fino al ponte fosso Timone, il fosso Timone fino alla quota 70, la carrareccia fino alla statale, la statale fino al bivio a quota 57, verso nord-ovest per la strada carreggiabile per trecento metri, poi verso sud-ovest fino alla carrareccia, segue questa fino al fosso Fiora, che segue verso sud per circa settecento metri, poi per la carrareccia verso ovest fino alla carreggiabile, segue questa fino alla quota 26, quindi la carreggiabile fino alla quota 57, quindi la carreggiabile per Pian di Maggio fino alla località Pozzatelle, dal bivio in detta località segue la carreggiabile verso S. Giuseppe fino ai confini di provincia, segue i confini di provincia fino all'intersezione con la strada carreggiabile verso la Fontana Cerqueto, la suddetta carreggiabile fino al bivio in località il Voltoncino, da qui i confini di provincia fino all'intersezione con il confine comunale di Latera.

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota n. 22299 del 20 dicembre 1984, ha riferito che la zona della Selva del Lamone e Valle del Fiora sopradescritta, per la sua rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione, potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che potrebbero vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della Selva del Lamone e della valle del Fiora che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, mediante la integrazione dei decreti di vincolo quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della Selva del Lamone e della valle del Fiora, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata Selva del Lamone e valle del Fiora, nell'ambito dei comuni di Latera, Valentano, Farnèse, Ischia di Castro, Canino e Montalto di Castro,

ad esclusione dell'area per la quale si è già provveduto con decreto ministeriale del 22 maggio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1976, n. 154), ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: dall'intersezione del confine di provincia con quello tra i comuni di Latera e Valentano segue il confine comunale di Latera fino al ponte di Congunano, da qui segue la strada carreggiabile fino al ponte di Quarcerota, da qui il fosso di Macchia Cedua fino al ponte del Giardino, da qui la carreggiabile e la mulattiera fino al fosso Olpeta, da qui segue il fosso Olpeta sino all'intersezione con la comunale per Ponte S. Pietro, questa sino all'intersezione con il confine del comune di Ischia di Castro, quest'ultimo fino al fosso Scatola, il fosso Scatola fino all'intersezione con la campestre per il Casale Vepre, la campestre fino all'incrocio con la carreggiabile per il podere numero 20, per la carrareccia e poi per il sentiero verso il monte Canino fino all'affluente del fosso del Bottino, lungo questo e poi lungo il fosso del Bottino, lungo la carrareccia verso Ferriera fino alla quota 176 di qui fino alla quota 181, la carreggiabile fino alla quota 186, la carreggiabile verso Canino, al bivio verso sud-est e poi per la carreggiabile verso sud-ovest fino alla quota 195, da qui la statale fino al ponte fosso Timone, il fosso Timone fino alla quota 70, la carrareccia fino alla statale, la statale fino al bivio a quota 57, verso nord-ovest per la strada carreggiabile per trecento metri, poi verso sud-ovest fino alla carrareccia, segue questa fino al fosso Fiora, che segue verso sud per circa settecento metri, poi per la carrareccia verso ovest fino alla carreggiabile, segue questa fino alla quota 26, quindi la carreggiabile fino alla quota 57, quindi la carreggiabile per Pian di Maggio fino alla località Pozzatelle, dal bivio in detta località segue la carreggiabile verso S. Giuseppe fino ai confini di provincia, segue i confini di provincia fino all'intersezione con la strada carreggiabile verso la Fontana Cerqueto, la suddetta carreggiabile fino al bivio in località Voltoncino, da qui i confini di provincia fino all'intersezione con il confine comunale di Latera.

In tale territorio, con l'esclusione delle zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 22 maggio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1976, n. 154) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, con l'esclusione delle zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascun comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della fascia costiera del comune di Montalto di Castro. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1977.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 19 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1977, n. 182, la fascia costiera, sita nell'ambito dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa « perché la fascia costiera della provincia di Viterbo, compresa nei comuni di Tarquinia e Montaldo di Castro, ha notevole importanza panoramica per il caratteristico variato aspetto del suo territorio a contatto con il mare, resa più suggestiva da pinete, tomboleti, dune, vegetazione varia e tale da costituire quadri naturali di rilevante bellezza; visto che tale complesso racchiude punti pubblici di visuale, strade e ferrovia che offrono la visuale del predetto paesaggio e del mare con quadri di pittoresca bellezza ».

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada litoranea di bonifica, all'altezza del confine tra le province di Viterbo e di Roma, il limite del vincolo segue verso nord fino a giungere al confine regionale Lazio-Toscana, indi segue detto confine sino al mare, poi

verso est prosegue lungo la costa sino all'altezza del confine tra le province di Viterbo e di Roma e da qui seguendo tale confine verso est, perviene alla strada litoranea di bonifica.

Da tale perimetrazione s'intendono escluse le due zone demaniali di metri lineari 500 poste a destra e sinistra del fiume Mignone, del fiume Marta, del torrente Arrone, del fiume Fiora, del fosso Tafone e del fosso Chiarone.

Considerato che alcune zone della fascia costiera sita nei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia, hanno notevole interesse panoramico e paesaggistico e sono di grande rilevanza come bellezze naturali.

Tali zone sono così delimitate:

zone delle foci dei fiumi Arrone, Marta, e Mignone per una profondità di metri 300 dalla linea di battigia e per una larghezza di metri 500 a destra e sinistra della foce;

zona della foce del fosso del Tafone: dal confine del sopracitato vincolo decreto ministeriale 19 gennaio 1977, nei pressi della località Marina di Pescia Romana, per una profondità di metri 300 dalla linea di battigia, prosegue verso sud fino ad incontrare il fosso Tafone; segue il fosso di Tafone, includendo le aree sul lato destro di esso, prosegue fino al ponte del Diavolo, da qui segue la linea retta che unisce il ponte del Diavolo fino all'incrocio della carrareccia della Ficonaccia con la carreggiabile di Sant'Agostino Vecchio, fino alla intersezione di detta linea con il confine del sopracitato decreto ministeriale 19 gennaio 1977;

Considerato che le zone sono già solo parzialmente comprese nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dei territori sopraindicati non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22296 del 20 dicembre 1984 ha riferito che le zone soprapradelimitate per la loro rilevanza di bellezze naturali e per la loro estensione, potrebbero essere soggette ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità dei vincoli di tutela;

Ritenuta l'opportunità, (per il territorio così delimitato: a partire dal mare segue la linea di confine con la provincia di Grosseto per metri 300; prosegue parallelamente alla linea di costa ad una distanza di metri 300 dalla stessa fino alla foce del fosso Tafone; segue il fosso del Tafone fino al ponte del Diavolo; da qui prosegue in linea retta fino all'incrocio della carrareccia della Ficonaccia con la carreggiabile di S. Agostino Vecchio; da qui segue il confine del Quarto delle Quaranta Rubbie fino al ponte della via per il Sassone; da qui la carrareccia dell'Araccia e poi quella del Tombolicchio fino alla distanza di metri 300 dalla linea di costa; da qui prosegue parallelamente a detta linea di costa, ad una distanza di metri 300 da questa, fino ad intersecare la strada che da Marina di Tarquinia va a Saline; segue questa strada fino a Saline, da qui la carrareccia fino allo Scolo dei Prati in prossimità della quota m. 2,00 di qui lo Scolo dei Prati fino a raggiungere la distanza di metri 300 dal mare; prosegue parallelamente alla linea di costa alla distanza di metri 300 dalla medesima fino al limite della provincia; da qui segue il confine di provincia fino al mare; dalle zone sopra descritte si intendono escluse l'area occupata dalla centrale nucleare sita nel comune di Montalto di Castro, nonché le aree site in località « Pescia Romana » nel comune di Montalto di Castro distinte in catasto al Foglio 35 partt. 49 - 50 - 99 - 100 - 102 - 105 - 109 - 110 - 111 - 112 - 116 - 117 - 119 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 130 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142, per le quali con legge regionale n. 49 del 10 agosto 1984 è stata confermata la deroga alla legge regionale del 2 luglio 1974 di protezione delle coste, deroga approvata con deliberazione della giunta regionale n. 4248 del 20 novembre 1974 di approvazione del P.R.G. del comune di Montalto di Castro. Dalla suddetta perimetrazione rimangono, altresì, escluse le zone *A* e *B* dei centri abitati, così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti) di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera sita nei comuni di Montalto di Castro e di Tarquinia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa della sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della fascia litoranea sita nel comune di Montalto di Castro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: dal confine del sopra citato vincolo decreto ministeriale 19 gennaio 1977, nei pressi della località Marina di Pescia Romana, per una profondità di metri 300 della linea di battigia, prosegue verso sud fino ad incontrare il Fosso Tafone; segue il fosso Tafone, includendo le aree sul lato destro di esso, prosegue fino al ponte del Diavolo, da qui segue la linea retta che unisce il ponte del Diavolo fino all'incrocio della carrareccia della Ficonaccia con

la carreggiabile di Sant'Agostino Vecchio, fino alla intersezione di detta linea con il confine del sopra citato decreto ministeriale 19 gennaio 1977.

2) Nel territorio della fascia costiera, sita nei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia - delimitato nel modo seguente: a partire dal mare segue la linea di confine con la provincia di Grosseto per metri 300; prosegue parallelamente alla linea di costa ad una distanza di metri 300 dalla stessa fino alla foce del fosso Tafone; segue il fosso Tafone fino al ponte del Diavolo; da qui prosegue in linea retta fino all'incrocio della carrareccia della Ficonaccia con la carreggiabile di Sant'Agostino Vecchio; da qui segue il confine del Quarto delle Quaranta Rubbie fino al ponte della via per il Sassone; da cui la carrareccia dell'Araccia e poi quella del Tombolicchio fino alla distanza di metri 300 dalla linea di costa; da qui prosegue parallelamente a detta linea di costa, ad una distanza di metri 300 da questa, fino ad intersecare la strada che da Marina di Tarquinia va a Saline; segue questa strada fino a Saline, da qui la carrareccia fino allo Scolo dei Prati in prossimità della quota m. 2,00 di qui lo Scolo dei Prati fino a raggiungere la distanza di metri 300 dal mare; prosegue parallelamente alla linea di costa alla distanza di metri 300 dalla medesima fino al limite della provincia; da qui segue il confine di provincia fino al mare.

Dalle zone sopra descritte si intendono escluse l'area occupata dalla centrale nucleare sita nel comune di Montalto di Castro, nonché le aree site in località « Pescia Romana » nel comune di Montalto di Castro, distinte in catasto al foglio 35 partt. 49 - 50 - 99 - 100 - 102 - 105 - 109 - 110 - 111 - 112 - 116 - 117 - 119 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 130 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142, per le quali con la legge regionale n. 49 del 10 agosto 1984 è stata confermata la deroga alla legge regionale del 2 luglio 1974 di protezione delle coste, deroga approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 4248 del 20 novembre 1974 di approvazione del P.R.G. del comune di Montalto di Castro; e sono altresì escluse le zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3460)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Monterosi nei comuni di Nepi e Monterosi di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il relativo regolamento regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale del 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1969, n. 92) la « Conca del lago di Monterosi », sita nei comuni di Nepi e Monterosi, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa per « la notevole suggestiva bellezza paesaggistica della conca del laghetto di Monterosi, conferitole dallo specchio circolare delle acque e dalle caratteristiche alture che la circondano, ricoperte di vegetazione, si da formare un pittoresco quadro naturale. Esistono inoltre punti di visuale pubblici dai quali può godersi tale eccezionale complesso panoramico e particolarmente la Cassia che costituisce un eccezionale punto di belvedere verso il lago »;

Tale zona è così delimitata: partendo dal quadrivio della Cassia, limite del vincolo segue una linea alla distanza di metri 50 dall'asse della statale Cassia fino alla comunale Monte del Mastro, indi questa, la strada comunale di Sutri vecchia fino alla provincia Cimina Braccio Monterosi e questa fino al quadrivio della Cassia;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 22298 del 20 dicembre 1984 ha riferito che il territorio considerato nel decreto costituisce una entità paesaggistica di eccezionale valore, alla quale devono garantirsi migliori condizioni di tutela; la suddetta zona per la sua rilevanza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possono vanificare la finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della conca del lago di Monterosi che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della conca del lago di Monterosi, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle

sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale del 10 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1969, n. 92) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con l'esclusione delle zone *A* e *B* dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascun comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3461)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/14) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.